Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1895 — Roma — Sabato 10 Agosto — NUMERO 188

DIREZIONE in Via Larga, nel Palazzo Baleani | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii. . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35**.*
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 479 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono ammessi al volontariato di un anno i cittadini dello Stato anche dopo che abbia avuto luogo l'estrazione a sorte della propria classe, quando soddisfacciano a tutte le altre prescrizioni della vigente legge sul reclutamento del R. Esercito, purchè non sieno già da oltre un mese sotto le armi e purchè si sottomettano a compiere il volontariato nell'arma cui furono assegnati, se l'assegnazione abbia già avuto luogo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1895.

UMBERTO

MOCENNI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero 480 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato il contratto di vendita alla Provincia di Messina delle terre demaniali dell'ex feudo di S. Placido Colonerò e locali rustici annessi, per l'impianto di una scuola pratica di agricoltura pel convenuto prezzo di L. 92,360,50 ed alle condizioni risultanti dall'atto 26 dicembre 1893, stipulato presso la R. Intendenza di Finanza di Messina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato,

Data a Roma, addì 1° agosto 1895.

UMBERTO.

P. BOSELLI

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero 486 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto del 10 dicembre 1894, n. 532, costituente l'allegato *A*, che reca variazioni alla tariffa dei dazi doganali e delle tare, nonchè al regime fiscale delle fabbriche di glucosio, di cicoria e degli spiriti, ed impone una tassa sulla raffinazione degli olii minerali greggi di origine nazionale e sulla fabbricazione dei fiammiferi.

Col giorno in cui entrerà in vigore la presente legge cesserà di aver effetto il decreto sopradetto in quanto esso sia modificato dalle disposizioni della legge stessa.

Art. 2.

Sono approvate le leggi costituenti gli allegati *B*, *C*, *D* ed *E* riguardanti rispettivamente:

1° la riforma della tassa sulla cicoria e sulle sostanze che nel consumo possono servire agli usi della cicoria preparata o del caffè e modificazioni all'ordinamento della tassa sul glucosio;

2° le norme per l'applicazione del tributo sulla raffinazione degli olii minerali greggi;

3° il nuovo testo di disposizioni relative alla tassa sugli spiriti;

4° le disposizioni per l'applicazione della tassa sulla fabbricazione dei fiammiferi.

Art. 3.

Sono pure approvate le leggi costituenti gli allegati *F*, *G* ed *H*, riguardanti rispettivamente:

1° la tassa sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica a scopo d'illuminazione e di riscaldamento;

2° disposizioni relative alle tasse ipotecarie ed agli emolumenti dei conservatori delle ipoteche;

3° disposizioni relative alle tasse sulle assicurazioni.

Art. 4.

La tassa interna di fabbricazione degli zuccheri è stabilita nella misura di L. 70,15 per ogni quintale di zucchero di prima classe, e di L. 67,20 per ogni quintale di zucchero di seconda classe.

Quando le materie prime, da cui si estrae lo zucchero, non siano prodotti dell'agricoltura nazionale, spetta alla finanza la facoltà, data dall'art. 1 della legge 15 luglio 1883, n. 1501, serie 3ª, ai fabbricanti di zucchero indigeno, di liquidare la tassa sulla quantità di zucchero effettivamente prodotto.

Art. 5.

Con effetto dal giorno 11 marzo 1895 la restituzione della tassa sui prodotti contenenti zucchero, destinati alla esportazione, sarà conceduta nella misura indicata nella tabella che costituisce l'allegato *I*.

È concessa la restituzione del dazio sul cotone impiegato nella fabbricazione dei filati e dei tessuti di cotone, o misti con cotone, esportati all'estero, eccettuati i filati od i tessuti nei quali il cotone entri in misura inferiore al 20 per cento.

La restituzione sarà fatta nella misura di L. 4 per ogni quintale di cotone in filati e di L. 4.50 per ogni quintale di cotone in tessuti, con le norme che saranno determinate con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato.

Il Governo potrà estendere la restituzione del dazio sul cotone greggio alle ovatte di cotone esportate, determinandone con decreto Reale la misura e stabilendo le condizioni alle quali la concessione dovrà essere subordinata.

Art. 6.

Nella tariffa generale dei dazi doganali sono introdotte le modificazioni ed aggiunte indicate nella tabella che costituisce l'allegato *K*.

Art. 7.

È data facoltà al Governo del Re di rivedere, completare e riunire in testo unico, con decreto Reale da presentare al Parlamento per la conversione in legge non più tardi del 31 dicembre 1895, le disposizioni sulle tare per le merci che si importano dall'estero, determinando le discipline per la loro applicazione.

Art. 8.

Con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, sarà pubblicato il testo unico delle disposizioni preliminari alla tariffa e quello della tariffa generale dei dazi doganali, coordinandone e suddividendone le voci e sottovoci e sopprimendo e modificando le note in relazione con le disposizioni della presente legge, con quelle tuttora in vigore di leggi precedenti, coi trattati di commercio e con le modificazioni approvate col Regio decreto del 26 aprile 1893, n. 208.

È data parimenti facoltà al Governo del Re di pubblicare il repertorio della tariffa generale dei dazi doganali con decreto Reale, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, nel mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 9.

È data facoltà al Governo del Re di rivedere e di coordinare in testo unico le disposizioni regolamentari per l'applicazione delle leggi relative a tutte le tasse interne di fabbricazione.

È parimenti autorizzato il ministro delle finanze, nei casi in cui non abbia luogo l'abbonamento con i fabbricanti, a fare accertare il prodotto da sottoporsi alla tassa di fabbricazione delle acque gassose, col

sussidio di un congegno meccanico da applicarsi a spese dell'Amministrazione.

Art. 10.

Le tasse fisse di registro sulle sentenze dei tribunali, delle Corti d'appello e delle Corti di cassazione stabilite dagli articoli 123, 124, 126, 127, 128, 130 e 131 della tariffa annessa alla legge di registro 13 settembre 1874, n. 2076, sono aumentate della metà.

La tassa fissa sulle sentenze è unica qualunque sia il numero dei provvedimenti contenuti nelle medesime.

La tassa graduale sulle sentenze di qualsiasi grado di giurisdizione stabilita dagli articoli 129 e 130 della precitata tariffa è da applicarsi nella misura di lire 2 per ogni mille lire.

Le decisioni degli arbitri debbono essere scritte su carta da lire 3: su dette sentenze sarà dovuta la tassa fissa prescritta per le sentenze dei tribunali e la tassa graduale di lire 3 per ogni mille lire, salva, ove occorra, la tassa proporzionale.

Al decreto d'omologazione delle decisioni arbitrali si applica la sola tassa fissa di lire 2.

La sovrimposta dei decimi è mantenuta anche per le tasse stabilite dal presente articolo.

Art. 11.

Gli Istituti di credito, le Società, gli Enti e le Ditte che abbiano emesso od emetteranno cartelle, certificati, obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie, tanto definitivi quanto provvisori, non potranno prendere qualsiasi nota nelle loro scritture, nè addivenire ad altre operazioni in dipendenza di trasferimento di detti titoli a causa di morte, senza averne fatta prima denunzia all'ufficio del registro.

Omettendosi questa denunzia, i contravventori incorreranno in una pena uguale all'ammontare della tassa dovuta per legge sui titoli ed azioni, come è stabilito pei detentori con l'articolo 5 della legge 12 luglio 1888, n. 5515; e salva la responsabilità solidale anche per la tassa che fosse tuttora da recuperarsi a carico degli eredi e legatari sui detti titoli, azioni o certificati.

Art. 12.

La disposizione contenuta nel comma 3° dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339, s'intende applicabile soltanto nel caso in cui il debitore avesse assunto genericamente l'obbligo di pagare l'imposta di ricchezza mobile. Non s'intendono pertanto invalidati dalla detta disposizione i patti speciali relativi all'obbligo assuntosi espressamente dal debitore, anteriormente alla pubblicazione di detta legge, di sostenere a suo carico qualsiasi futuro aumento dell'imposta di ricchezza mobile o di ogni imposta, garantendo al creditore un determinato interesse netto.

Art. 13.

Salvo il disposto dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1894, n. 339, la indennità di residenza in annua somma fissa stabilita dall'articolo 7 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, a favore degli impiegati civili ed uscieri od inservienti di ruolo delle amministrazioni dello Stato con sede in Roma, è da ritenersi dovuta rispettivamente nella somma di lire 400 e di lire 300 agli impiegati ed agli uscieri od inservienti ammogliati o vedovi con figli, ovvero scapoli con genitori se conviventi con essi, quando almeno uno dei figli o dei genitori conviva con l'impiegato od usciere e sia a carico di lui; altrimenti gli impiegati ed uscieri od inservienti anzidetti sono da considerarsi rispettivamente come ammogliati senza prole o come scapoli.

Art. 14.

Il Governo del Re è autorizzato a stipulare con le Società italiane per le strade ferrate esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula gli accordi necessari per esonerarle dal servizio delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento considerate dalla legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3ª, con effetto a datare dal 31 dicembre 1895.

A partire dal 1° gennaio 1896 il detto servizio sarà affidato alla Direzione generale del debito pubblico.

Art. 15.

A compimento della facoltà data al Governo del Re con l'articolo 5 della legge 22 luglio 1894, n. 347, esso è autorizzato a prendere accordi con le Società italiane delle strade ferrate del Mediterraneo e Meridionali per il pagamento anticipato delle annualità complementari ancora dovute dal Tesoro, ai termini dell'articolo 9 delle convenzioni sottoscritte addì 20 e 21 giugno 1888 ed approvate con la legge 20 luglio 1888, n. 5550.

Art. 16.

È abrogata la facoltà concessa dall'articolo 5, comma primo, dell'allegato *L*, approvato con l'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, di provvedere alle spese per le costruzioni ferroviarie e per le Casse per gli aumenti patrimoniali mediante emissione di titoli di rendita consolidata 4.50 per cento netto.

Nelle dette spese s'intendono comprese anche quelle che potranno essere eventualmente impegnate cogli appalti da fare dopo la pubblicazione della presente legge per il compimento delle linee ferroviarie indicate nell'articolo 4 della legge 24 luglio 1887, n. 4785, e nell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550.

Art. 17.

Sono approvate le disposizioni contenute nell'allegato *L*, che forma parte integrante della presente legge, riguardanti la conversione di vari debiti dello Stato e di buoni del Tesoro a lunga scadenza in consolidato 4.50 per cento netto esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura.

Art. 18.

I titoli del consolidato 4.50 per cento netto, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, emessi a norma dell'allegato *L*, approvato con l'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, e per effetto della presente legge, non potranno essere assoggettati a conversione a tutto il 30 giugno 1900.

Art. 19.

È convertito in legge il Regio decreto 21 novembre 1894, n. 517 (Allegato *M* alla presente legge), che disciplina il cambio dei certificati nominativi e misti del consolidato 5 per cento con quelli nominativi e misti del nuovo consolidato 4 per cento netto.

Art. 20.

Nel limite massimo di 800 milioni di lire, fissato dall'articolo 2 dell'allegato *I*, approvato con l'articolo 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339, per qualsiasi emissione di biglietti di Stato, è compreso anche il valore nominale dei buoni di cassa da 1 e 2 lire, creati secondo le disposizioni approvate con l'articolo 14 della citata legge ed emessi contro immobilizzazione di monete divisionali italiane di argento.

La somma di 400 milioni di lire, oltre la quale, ai termini della medesima legge, ogni emissione di biglietti di Stato dev'essere interamente coperta da valuta metallica, è ridotta a 320 milioni; e le somme di 400 milioni di lire, di cui nel primo comma dell'articolo 3 del citato allegato, e di 200 milioni, di cui alla lettera *b* dello stesso articolo, sono rispettivamente elevate a 480 e a 280 milioni, restando in esse compreso il valore nominale dei buoni di cassa creati a forma delle disposizioni vigenti.

Entro tali limiti potrà pure essere immobilizzata, come riserva speciale dei biglietti di Stato, una somma di 20 milioni di lire di monete divisionali d'argento di conio italiano.

Art. 21.

Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, il ministro del Tesoro provvederà al deposito, presso la Cassa dei depositi e prestiti, come riserva speciale di 400 milioni in biglietti di Stato presentemente emessi; della somma di 80 milioni di lire in specie d'oro e in monete d'argento di conio italiano, di cui non più di 20 milioni in moneta divisionale d'argento ai termini dell'articolo precedente.

Art. 22.

Compiuta l'estinzione dei debiti redimibili della tabella *A*, e al termine dell'esercizio 1898-99, nel quale si chiuderà l'operazione sui debiti redimibili della tabella *B*, secondo le disposizioni contenute nell'allegato *M*, approvato con l'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, l'avanzo che, per le disposizioni medesime, sarebbe devoluto al Tesoro dello Stato, sarà, invece, destinato a diminuzione del debito pubblico, mediante corrispondente annullamento di rendita sul Gran Libro.

Non potrà quindi essere destinata a scopo diverso da quello previsto dalla legge mentovata qualsiasi parte della rendita messa a disposizione della Cassa dei depositi e prestiti per il servizio dei debiti redimibili descritti nelle tabelle citate; e la stessa rendita non potrà essere alienata se non nelle proporzioni strettamente necessarie in ogni esercizio per provvedere, nella misura dei rispettivi stanziamenti di bilancio, i fondi occorrenti per gl'interessi, i premi e l'ammortizzazione dei debiti redimibili indicati.

Art. 23.

Tutti i fondi della Cassa dei depositi e prestiti, provenienti dai depositi del risparmio e dai depositi volontari, saranno impiegati per non meno di una metà in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, e pel resto in prestiti alle provincie, ai comuni e ai consorzi, ai termini delle leggi vigenti, o in conto corrente col Tesoro.

Art. 24.

A deroga di quanto dispone l'articolo 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, il ministro del tesoro, di concerto col ministro dell'agricoltura, industria e commercio, e col ministro delle poste e telegrafi, avrà facoltà di mutare, anche semestralmente, la ragione dell'interesse sulle somme depositate a titolo di risparmio, quando lo esigano le condizioni del mercato.

Per la prima volta, dopo la promulgazione della presente legge, purchè entro trenta giorni dalla pubblicazione di essa, la detta facoltà potrà essere esercitata pel tempo che mancherà a compier l'anno 1895.

Art. 25.

La ragione dell'interesse, da stabilirsi con decreti Reali, registrati alla Corte dei conti, per i buoni del Tesoro di ogni specie, che saranno emessi dopo la promulgazione della presente legge, sarà esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura.

Il ministro del Tesoro accorderà sui buoni del Tesoro che vengano ceduti direttamente alle Casse di risparmio di cui nella legge 15 luglio 1888, n. 5546, un interesse maggiore dell'ordinario, con la condizione che i buoni stessi non siano dalle Casse di risparmio girati a terzi.

L'applicazione dell'articolo 61 del testo unico approvato col Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, per quanto riguarda i buoni del Tesoro emessi anteriormente alla pubblicazione della presente legge, avrà effetto dal 31 dicembre 1895 in poi, detraendo dall'accertamento dei redditi propri o dei depositanti soggetti all'imposta di ricchezza mobile delle Casse di risparmio sopra accennate una somma uguale agli interessi netti derivanti dai buoni medesimi.

Art. 26.

Sono convertiti in legge:

il Regio decreto 12 ottobre 1894, num. 442, col quale è unificata nel Ministero del Tesoro la vigilanza

permanente sugli Istituti di emissione, riprodotto nell'allegato *N* alla presente legge;

i Regi decreti 10 dicembre 1894, n. 534, 16 maggio 1895, n. 334, e 30 maggio 1895, n. 343, che approvano ed emendano il regolamento per la vigilanza sugli Istituti di emissione, riprodotti nell'allegato *O*, alla presente legge, con le modificazioni determinate dalla legge che costituisce l'allegato *P*, per il regolamento unico di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

Art. 27.

È abrogato l'articolo 24 della legge 7 aprile 1881, n. 133.

Sui provvedimenti, intorno ai quali doveva essere sentita la Commissione di che agli articoli 24 e 26 della citata legge, darà il suo avviso, quando ne sia richiesta dal ministro del Tesoro, la Commissione permanente per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sulla circolazione, istituita con l'articolo 3 del regolamento unico per la vigilanza sugli Istituti di emissione, di cui nell'articolo precedente della presente legge.

Art. 28.

È convertito in legge il Regio decreto del 10 dicembre 1894, n. 533, riprodotto nell'allegato *Q*, alla presente legge, con cui si approva la convenzione stipulata il dì 30 ottobre 1894 fra il ministro del Tesoro e la Banca d'Italia, e si provvede intorno al personale reso disponibile dal passaggio del servizio di tesoreria alla Banca d'Italia.

Art. 29.

Restano ferme le disposizioni del primo comma dell'articolo 26 e degli articoli 27, 28 (2° comma), 29 e prima parte dell'articolo 30 della legge 10 agosto 1893, n. 449, riguardanti la liquidazione della Banca Romana, e sono abrogati l'articolo 18, il 1° comma dell'articolo 28 e l'ultima parte dell'articolo 30 della legge medesima.

Agli effetti della liquidazione delle immobilizzazioni derivanti dalla liquidazione della Banca Romana saranno applicabili termini di tempo doppi di quelli stabiliti dall'articolo 13 della citata legge per la liquidazione delle immobilizzazioni proprie della Banca d'Italia.

Agli stessi effetti la riduzione delle tasse di registro all'unica tassa fissa di lire 3.60, di che nell'articolo 18 della citata legge 10 agosto 1893, non avrà effetto oltre il 31 dicembre 1912, e sarà applicabile unicamente agli atti di vendita ai terzi degli immobili posseduti già dalla Banca Romana al 1° ottobre 1894, e per le cessioni ai terzi dei crediti già esistenti al 23 novembre 1893, e limitatamente alla sola misura dei crediti stessi.

Ad ogni altra operazione riguardante la liquidazione medesima saranno estese tutte le riduzioni di tasse e sopratasse di registro concesse agli Istituti di emissione con le disposizioni dell'allegato *R*, approvato con l'articolo 37 della presente legge, e limitatamente ai termini stabiliti nelle dette disposizioni.

Art. 30.

A deroga dell'articolo 21 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e dell'articolo 11 dell'allegato *I*, approvato coll'articolo 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339, la somma totale delle anticipazioni ordinarie che gli Istituti d'emissione debbono fare al Tesoro è fissata in 135 milioni di lire, così ripartite:

Banca d'Italia	L. 100,000,000
Banco di Napoli . . .	» 28,000,000
Banco di Sicilia . . .	» 7,000,000

A partire dal 1° gennaio 1895, l'interesse dovuto dal Tesoro per le dette anticipazioni sarà ragguagliato alla ragione di lire 1.50 per cento al netto da ogni imposta.

La circolazione per conto dello Stato, dipendente dalle anticipazioni di che sopra, a partire dal 1° gennaio 1895, non è soggetta alla tassa di cui negli articoli 10 e 21 della citata legge 10 agosto 1893, n. 449.

Art. 31.

La quota della riserva degli Istituti di emissione che, ai termini dell'articolo 6 della legge 10 agosto 1893, n. 449, può, fino al limite del 7 per cento, essere composta di divisa estera, potrà essere costituita, oltrechè di cambiali sull'estero pagabili in oro o in valuta a pieno titolo dell'Unione monetaria latina, di certificati di somme depositate in conto corrente all'estero, e pagabili in oro o in valuta a pieno titolo dell'Unione monetaria latina, presso le grandi Banche di emissione, o presso i banchieri e le Banche corrispondenti del Tesoro.

Saranno stabiliti con decreto Reale, da emanarsi entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, i requisiti delle cambiali sull'estero ammesse a far parte della riserva, la forma dei certificati di conto corrente all'estero e le norme per il riscontro dei relativi depositi attivi.

Art. 32.

Le somme che gli Istituti di emissione possono tenere impiegate in rendita italiana, ai termini dell'art. 12 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sono elevate:

per la Banca d'Italia a. . .	L. 75,000,000
per il Banco di Napoli a . .	» 30,000,000
per il Banco di Sicilia a . .	» 8,000,000

Gli Istituti di emissione sono autorizzati a comprendere nelle dette somme, oltre i titoli di rendita consolidata italiana, altri titoli emessi o garantiti direttamente dallo Stato.

Essi sono pure autorizzati ad impiegare in rendita consolidata italiana o nei detti titoli la parte libera della rispettiva massa di rispetto, all'infuori delle scorte fissate nei limiti di che sopra, o con disposizioni speciali aventi forza di legge.

Art. 33.

Agli effetti della graduale riduzione della circolazione richiesta dall'art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, il termine di 4 anni di cui nei comma 2 e 3 del detto articolo, e quello di 14 anni, di cui nei comma 3, 4, 6 e 7 dello stesso articolo, sono rispettivamente prolungati di un anno.

Art. 34.

I limiti fissati dall'art. 12 della legge 10 agosto 1893, n. 449, per l'ammontare dai depositi in conto corrente fruttifero sono elevati:

per il Banco di Napoli a . . L. 50,000,000
per il Banco di Sicilia a . . » 15,000,000

Rimane fermo quanto dispone l'articolo 2 dell'allegato *E*, approvato con l'articolo 10 della legge 22 luglio 1894, n. 339, sostituendo alle somme dei conti correnti fruttiferi indicate per i Banchi di Napoli e di Sicilia dalla citata legge del 10 agosto 1893 quelle riportate sopra.

Art. 35.

Durante il corso legale, la ragione dell'interesse per le anticipazioni indicate al n. 2 dell'articolo 12 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sarà uguale per tutti gli Istituti e la medesima non potrà variare senza l'autorizzazione del Governo.

A deroga delle disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449, riguardante la ragione dello sconto durante il corso legale, è data facoltà al Governo del Re di determinare con decreto Reale, da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, le condizioni nelle quali, indipendentemente dalle eccezioni contemplate dal citato articolo 4 della detta legge 10 agosto 1893 e dall'articolo 13 dell'allegato *T*, approvato con l'articolo 39 della legge presente, gli Istituti di emissione potranno concedere sconti di effetti cambiari ad un saggio inferiore a quello normale.

Art. 36.

Agli effetti della liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, il termine di 10 anni, di cui al comma 1° dell'articolo 13 della legge 10 agosto 1893, è prorogato fino a 15 anni, ed al termine del biennio per la liquidazione di ciascun quinto delle immobilizzazioni stesse è sostituito quello di un triennio.

Tale concessione resta subordinata per la Banca d'Italia al mantenimento dell'obbligo da essa assunto col 2° comma dell'articolo 4 della convenzione stipulata tra il ministro del Tesoro e la Banca stessa addì 30 ottobre 1894.

Le prescrizioni e le sanzioni dell'articolo 13 della citata legge 10 agosto 1893, riferentisi ai termini di 10 anni e rispettivamente di 2 anni, restano applicabili ai nuovi termini accordati, e l'ispezione straordinaria di cui al 2° comma dell'articolo 15 della stessa legge avrà luogo ogni triennio.

Art. 37.

Al comma 1° dell'articolo 19 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sono sostituite le disposizioni contenute nell'allegato *R*, che forma parte integrante della presente legge.

Art. 38.

Sono approvate le disposizioni contenute nell'allegato *S*, che forma parte integrante della presente legge, riguardanti i Crediti fondiari degli Istituti d'emissione.

Art. 39.

È data facoltà al Governo del Re di riformare con decreto Reale, da emanarsi non più tardi del 30 novembre 1895, gli statuti dei due Banchi di Napoli e di Sicilia e delle Amministrazioni dipendenti, conservandone integre le funzioni ai termini della legge 10 agosto 1893, n. 449, e in base alle disposizioni di cui all'allegato *T*, che forma parte integrante della presente legge.

Art. 40.

È prorogato sino al 30 giugno 1896 il termine stabilito dall'articolo 8 della legge 10 agosto 1893, n. 449, per la cessazione di ogni emissione dei biglietti di banca presentemente in corso.

Art. 41.

A deroga del primo comma dell'articolo 27 della legge 10 agosto 1893, n. 449, i biglietti della Banca Romana che entro il mese di dicembre 1895 non fossero presentati per il cambio alla sede della Banca d'Italia in Roma saranno prescritti.

Art. 42.

Per la liquidazione della pensione di riposo degl'impiegati civili e degli ufficiali dell'esercito e della marina, sono approvate le disposizioni contenute nell'allegato *U*, che forma parte integrante della presente legge.

Art. 43.

Per le conversioni previste all'articolo 8 dell'allegato *L*, approvato con l'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, e che siano richieste anteriormente al 1° luglio 1896, è data facoltà al Governo del Re di assumere, con decreto Reale, a carico del bilancio del Tesoro, l'importo dei diritti di bollo riguardanti i nuovi titoli 4 per cento netto da darsi in cambio della rendita consolidata 5 per cento.

Art. 44.

Per le conversioni previste all'articolo 1 dell'allegato *L*, approvato con l'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, e agli articoli 1, 6 e 7 dell'allegato *L*, approvato con l'articolo 17 della legge presente, è data facoltà al Governo del Re di assumere, con decreto Reale, a carico del bilancio del Tesoro, l'importo dei diritti di bollo riguardanti i nuovi titoli 4.50 per cento netto, da darsi in cambio dei titoli da convertire.

Art. 45.

È data facoltà al Governo del Re di pubblicare in testo unico da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, tutte le disposizioni di legge che riguardano gl'Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di Banca.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1895.

UMBERTO.

P. Boselli.
Sidney Sonnino.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. Calenda di Tavani.

Allegato A all'articolo I.

R. Decreto 10 dicembre 1894, n. 532, che reca variazioni alla tariffa dei dazi doganali e delle tare, nonchè al regime delle fabbriche di glucosio, cicoria e di spiriti ed impone una tassa sulla raffinazione degli olii minerali e fabbricazione dei fiammiferi.

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono introdotte le seguenti modificazioni nella tariffa generale dei dazi doganali:

NUMERO e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO d'entrata	DAZIO d'uscita
13	Zucchero:			
a)	di prima classe	quintale	99 —	—
b)	di seconda classe	Id.	88 —	—
	Appartengono alla prima classe tutti gli zuccheri che presentano un grado di bianchezza superiore al campione 20 Olanda o che siano colorati artificialmente, e quelli mescolati a sostanze atte ad abbassarne il grado di bianchezza.			
14	Glucosio:			
a)	solido:			
	1. di prima classe	Id.	90 —	—
	2. di seconda classe	Id.	70 —	—
	Appartiene alla prima classe il glucosio solido che presenta un grado di bianchezza superiore al campione di zucche o del tipo 20 Olanda.			
15	Confetti e conserve con zucchero o miele	Id.	125 —	—
51	Altri prodotti chimici:			
b)	parafina solida	Id.	15 —	—
c)	non nominati	Id.	4 —	—
95	Cotone:			
a)	in bioccoli o in massa	Id.	3 —	—
b)	in ovatte	Id.	9 —	—
264	Grano o frumento	tonnellata	75 —	—
265 *bis*	Segala	Id.	45 —	—
270	Farine:			
a)	di grano o frumento	quintale	12 30	—
c)	semolino	Id.	15 50	—
271	Crusca	Id.	3 50	—
272	Paste di frumento	Id.	16 —	—
273	Pane o biscotto di mare	Id.	16 —	—
283	Olii di palma e di cocco	Id.	4 —	—
315-*bis*	Acido oleico (oleina)	Id.	4 —	—

Art. 2.

La tassa interna sulla fabbricazione del glucosio solido è stabilita come segue:

Per ogni quintale di glucosio solido di 1ª classe, lire 54.

Per ogni quintale di glucosio solido di 2ª classe, lire 34.

È abrogato l'articolo 5 della legge 10 luglio 1887, n. 4665 (serie 3ª).

Art. 3.

Nelle fabbriche che producono glucosi soggetti a diverse misure di tassa, le relative lavorazioni devono essere eseguite in periodi distinti, e i prodotti devono essere custoditi in locali separati, secondo le norme che saranno stabilite con decreto Reale.

Art. 4.

La tara di chilogrammi 12,50 per cento stabilita dall'articolo 8 della legge del 14 luglio 1891, n. 391, per le cassette di legno con due recipienti di latta contenenti olii minerali, è ridotta a 11,50 per cento.

Art. 5.

Durante il primo trimestre dall'applicazione del presente decreto la restituzione della tassa sui prodotti contenenti zucchero che si esportano, continuerà a farsi nella misura stabilita dalla legge del 30 dicembre 1892, n. 733.

Art. 6.

La restituzione del dazio pagato sulla materia prima impiegata nella fabbricazione dei filati e tessuti di cotone sarà fatta a decorrere dal 10 gennaio 1895, nella misura di lire 4 per ogni quintale di filati e di lire 4,50 per ogni quintale di tessuti che saranno esportati all'estero colle norme che saranno determinate, udito il Consiglio di Stato, con decreto Reale.

Art. 7.

La tassa sulla fabbricazione della cicoria preparata e di ogni altra sostanza, che nel consumo possa servire agli usi della cicoria preparata e del caffè, è riscossa sul prodotto effettivo accertato in tutte le fabbriche direttamente dagli agenti della finanza, esclusa ogni convenzione d'abbonamento.

La cicoria preparata e le altre sostanze non possono essere estratte dalle fabbriche o dalle dogane se non in pacchetti e recipienti chiusi e identificati nei modi e colle norme che saranno stabilite con decreto Reale.

I pacchetti e recipienti devono essere introdotti e conservati nei depositi e negli esercizi di vendita, nel preciso stato in cui furono identificati.

Però negli esercizi di vendita al minuto potrà essere tenuto aperto un pacchetto o recipiente per ogni marca di fabbrica.

Art. 8.

La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la sopratassa di confine sugli spiriti importati dall'estero, sono stabilite nella misura di lire 180 per ogni ettolitro di alcool anidro alla temperatura di gradi 15,56 del termometro centesimale.

La tassa di vendita sugli spiriti è soppressa.

I seguenti prodotti a base d'alcool, quando vengono importati dall'estero sono soggetti alla sopratassa nella misura qui sotto indicata:

Numero della tariffa	Prodotti soggetti a sopratassa	Unità di misura	Sopratassa Lire C.
5	Etere e cloroformio . .	chilogramma (senza diffalcare il peso dei recipienti immediati)	4 20
8	Essenze spiritose di rhum, cognac ed altre contenenti spirito	Id.	1 02
66	Profumerie alcooliche .	Id.	1 44
73	Vernici a spirito . . .	chilogramma a peso netto legale.	1 20

I medicamenti ed i prodotti chimici a base d'alcool, oltre il dazio proprio stabilito dalla tariffa doganale, devono assolvere la sopratassa sulla quantità di spirito, che insieme ad essi viene introdotta nello Stato o che fu consumata nella loro fabbricazione.

La misura di detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il collegio dei periti doganali.

Art. 9.

L'abbuono da concedersi sullo spirito di prima distillazione per cali, dispersioni ed ogni altra passività, è stabilito nella misura:

a) di 7 per conto per le fabbriche che adoperano l'amido e le sostanze amidacee, i residui della fabbricazione e della raffinazione dello zucchero, le barbabietole ed i tartufi di canna;

b) di 15 per cento per le distillerie che estraggono lo spirito dalle frutta, dal vino, dalle vinacce, dal miele, dalle radici diverse e dalle altre materie non comprese nella lettera *a)*;

c) di 18 per cento per le fabbriche che distillano le materie di cui alla lettera *b)*, esercitate da Società cooperative.

Art. 10.

Alle merci che a termini dell'articolo 81 della legge doganale non possono circolare o detenersi in qualunque modo nelle zone di vigilanza se non siano munite di una bolletta di legittimazione, sono aggiunti gli spiriti in quantità maggiore di 10 litri.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel titolo II del testo unico della legge sugli spiriti, in data 29 agosto 1889, n. 6358 (serie 3ª), eccezione fatta per quelle contenute nell'articolo 56.

Art. 11.

La restituzione della tassa di fabbricazione e della sopratassa sugli spiriti è fatta per intero esclusivamente per gli spiriti impiegati nella preparazione dei vini tipici, *Marsala*, *Porto* e *Vermouth*, all'infuori della vigilanza dell'amministrazione, e nella misura del 90 per cento per i liquori che si esportano all'estero.

La ricchezza alcoolica del vino naturale adoperato per la fabbricazione del *Marsala* e del *Porto* è ritenuta di 14 gradi, e quella del vino naturale adoperato per il *Vermouth*, è ritenuta di 11 gradi.

Il limite massimo per la restituzione della tassa o della sopratassa sull'alcool aggiunto a detti vini tipici, è stabilito:

pel *Marsala* a gradi 23;
» *Porto* » 22;
» *Vermouth* » 18.

Art. 12.

La restituzione della tassa di fabbricazione sugli spiriti esportati all'estero:

a) in natura;

b) aggiunti ai vini comuni, ai mosti ed alle frutta, in presenza degli agenti di finanza;

è fatta esclusivamente con detrazione dagli accertamenti di fabbrica o dal carico di magazzino, da cui gli spiriti provengono.

L'abbuono ha luogo in ragione del 90 per cento, per lo spirito esportato in natura, ed in ragione dell'intiera tassa per quello aggiunto ai vini, ai mosti ed alle frutta, e pel *cognac* estratto dai depositi sotto vincolo doganale. Sugli spiriti esteri aggiunti in presenza degli agenti dell'amministrazione ai vini comuni, ai mosti ed alle frutta nazionali esportate, sarà abbuonata l'intera sopratassa di confine.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni finora vigenti, che riguardano la restituzione sugli spiriti esportati all'estero, sia in natura, sia aggiunti ai vini, ai mosti ed alle frutta.

Art. 14.

Pei vini conciati all'infuori dell'assistenza dell'amministrazione ed esportati all'estero dal 1° luglio corrente anno fino all'attuazione del presente decreto, le restituzioni di tasse saranno accordate nella misura media delle aliquote risultate dal riparto del contingente fisso, di cui all'art. 5 della legge 30 giugno 1890, n. 6915 (serie 3ª), per gli esercizi 1890-91 al 1893-94 inclusivamente.

Le domande per la restituzione della tassa non presentate entro due mesi dall'attuazione del presente decreto, saranno prescritte.

Art. 15.

Sugli spiriti che all'attuazione del presente decreto esisteranno nei magazzini delle fabbriche, in quelli dei commercianti all'ingrosso e negli opifici di rettificazione, sarà riscossa la tassa di fabbricazione nella misura di lire 180 per ettolitro di alcool anidro, esclusa la tassa di vendita. Se i detti spiriti fossero soggetti alla sola tassa di vendita, saranno riscosse lire 40 per ettolitro di alcool anidro, se invece fossero soggetti alla sola tassa di fabbricazione, saranno riscosse lire 140.

Art. 16.

Per i liquori ed i *cognac* fabbricati prima dell'attuazione del presente decreto ed esportati, la restituzione sarà fatta in base alla tassa di fabbricazione di lire 180 esclusa però la tassa di vendita.

Pei vini tipici conciati senza l'assistenza degli agenti di finanza la restituzione in base alla nuova tassa di lire 180 sarà fatta per le esportazioni che avranno luogo dal 1° luglio 1895 in poi.

Art. 17.

È stabilita una tassa interna sulla raffinazione degli olii minerali greggi nazionali, nella misura di lire 10 per ogni quintale di prodotto ottenuto che appartenga alla classe di quelli considerati sotto il n. 7 *b)* della tariffa generale dei dazi doganali.

Art. 18.

Nel giorno in cui entrerà in vigore il presente decreto, sarà proceduto all'inventario del prodotto esistente nelle raffinerie di olii minerali greggi.

È in facoltà del raffinatore di pagare la tassa a misura della estrazione del prodotto, purchè lo custodisca in magazzini assimilati ai doganali.

Art. 19.

È imposta a favore dello Stato una tassa sui fiammiferi fabbricati nel Regno ed una sopratassa su quelli importati dall'estero, nella misura di un centesimo di lira:

ogni 30 fiammiferi di cera, oppure di legno o di altra materia, fini, cioè parafinati, stearinati, ecc.;

ogni 3 fiammiferi di cera detti *ascendiscale;*

ogni 60 fiammiferi di legno o di altre materie, comuni, cioè solforati.

I fiammiferi con due capocchie accensibili pagano doppia tassa.
Non sono soggetti a tassa i fiammiferi esportati all'estero.

Art. 20.

Chiunque raffini olii minerali greggi e fabbrichi fiammiferi deve essere in possesso di una licenza d'esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza.

Questa licenza è soggetta alla tassa di lire 100 per le raffinerie di olii minerali greggi; di lire 10 per le fabbriche che producono esclusivamente fiammiferi di legno o di altre materie, solforati, e di lire 20 per le fabbriche di fiammiferi di ogni altra specie.

Le raffinerie di olii minerali greggi e le fabbriche di fiammiferi sono soggette alla vigilanza permanente della finanza, ed i prodotti, appena ultimati, devono essere immessi e custoditi in appositi magazzini ai quali sono applicabili tutte le disposizioni della legge doganale per i magazzini di proprietà privata, escluso l'obbligo della cauzione.

Art. 21.

I fiammiferi importati dall'estero, o fabbricati all'interno, non si possono mettere in vendita se non racchiusi entro involti, ossia scatole, bossoli, buste, pacchetti od astucci che portino impressa l'indicazione della fabbrica, siano muniti di apposite marche, e ne contengano un numero compreso nei limiti:

di 30 e di 3, o di un multiplo di 30 e di 3, rispettivamente, fino a 360 ed a 30 per i fiammiferi di cera o di legno o d'altre materie fini, e per quelli di cera detti: *ascendiscale*.

di 60 o di un multiplo di 60 fino a 360, per quelli di legno o di altre materie, comuni, cioè solforati.

Sul numero massimo di fiammiferi stabilito come sopra per ciascun involto, è tollerata una eccedenza compresa fra 1 e 10 per cento.

Le dette marche, ossia contrassegni della tassa pagata, saranno distribuite dagli uffici del registro, e l'applicazione di esse agli involti sarà fatta a cura e spese dei fabbricanti e degli importatori.

L'aggio da concedersi dallo Stato ai ricevitori del registro per la vendita delle marche suindicate verrà stabilito per decreto Reale.

Art. 22.

Entro otto giorni dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i fabbricanti e venditori di fiammiferi e di oggetti che nell'uso possano ad essi sostituirsi, devono denunziare all'ufficio tecnico di finanza le quantità che ne posseggono ove queste superino i tre chilogrammi al lordo, e pagare le relative tasse presso l'ufficio finanziario indicato dal Ministero delle finanze.

Per dette rimanenze è consentito che l'accertamento della tassa dovuta venga fatto, prendendo per base il numero dei fiammiferi complessivamente contenuto negli involucri rinvenuti in deposito ed in base alle tasse unitarie di cui all'art. 19, coll'abbuono del 5 per cento.

I fabbricanti ed i venditori però potranno introdurre i fiammiferi in magazzini di deposito a termini dell'art. 20 e pagare la tassa a misura che ne faranno l'estrazione.

Chiunque intenda proseguire nella fabbricazione dei fiammiferi, dovrà munirsi della licenza di cui all'art. 20 succitato.

Trascorsi quaranta giorni dopo quello in cui il presente decreto sarà andato in vigore, ogni deposito di fiammiferi in condizioni non conformi a quelle prescritte dall'art. 21, sarà oggetto di contravvenzione.

È considerato come deposito il possesso di fiammiferi in quantità eccedente un chilogramma a lordo.

Trascorsi tre mesi non sarà tollerata la circolazione od il deposito di qualsivoglia quantità di fiammiferi che non siano nelle condizioni stabilite dall'articolo 21.

Art. 23

Sono considerati in contrabbando:

a) la cicoria e le altre sostanze che nel consumo possono servire agli usi della cicoria preparata e del caffè;

b) i fiammiferi

trovati nello Stato in condizioni diverse da quelle stabilite da questo decreto.

Sono pure considerati in contrabbando i fiammiferi esistenti nei depositi o presso i venditori in quantità eccedente i tre chilogrammi a peso lordo e non denunziati nel termine prefisso dall'articolo 22 all'ufficio tecnico di finanza.

La raffinazione clandestina degli olii minerali greggi e la fabbricazione clandestina dei fiammiferi sono punite colle pene comminate per le contravvenzioni congeneri dalla legge sugli spiriti.

Sono pure applicabili le disposizioni di detta legge a tutte le altre infrazioni relative alle discipline sulla fabbricazione della cicoria e dei fiammiferi.

Art. 24.

Non verranno considerate come prodotte in contrabbando la cicoria e le sostanze che nei consumi possono servire agli usi della cicoria preparata e del caffè esistenti fuori le fabbriche, che nei tre mesi dall'attuazione di questo decreto non siano poste nelle condizioni prescritte dall'articolo 7.

Art. 25.

I proventi della tassa sulla raffinazione degli olii minerali greggi e sulla fabbricazione dei fiammiferi si imputano al capitolo 28 *Tasse di fabbricazione* dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1894-95.

Gli stanziamenti fatti ai capitoli 91, 92 e 94 dello stato di previsione delle spese del ministero delle finanze per lo stesso esercizio per indennità al personale, per aggio ai contabili incaricati della riscossione e per provvista di materiale, sono rispettivamente aumentati di lire sessantamila (L. 60,000), di lire venticinquemila (L. 25,000) e di lire centosettantamila (L. 170,000).

Art. 26.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1894.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. Calenda di Tavani.

Visto, *I Ministri delle Finanze e del Tesoro*
P. Boselli.
Sidney Sonnino.

Allegato B all'articolo 2

Riforma delle tasse sulla cicoria e sul glucosio.

Art. 1.

La tassa di lire 50 il quintale stabilita sulla fabbricazione della cicoria preparata e di ogni altra sostanza, che nel consumo possa servire agli usi della cicoria preparata o del caffè, è riscossa sul prodotto effettivo, accertato in tutte le fabbriche direttamente dagli agenti della finanza.

La tassa è dovuta indipendentemente da qualsiasi destinazione diversa si volesse attribuire alla cicoria preparata ed alle altre sostanze, e qualunque operazione mediante la quale si inizi, si eseguisca o si compia la loro preparazione è considerata come fabbricazione soggetta a tassa.

La cicoria preparata e le altre sostanze non possono essere estratte dalle fabbriche se non in pacchetti o recipienti chiusi e identificati.

Le condizioni nelle quali devono trovarsi i pacchetti o recipienti, la qualità dei contrassegni da usare per la loro identifi-

cazione e le norme per l'applicazione di tali contrassegni saranno determinate con Decreto Reale.

I pacchetti o recipienti devono essere introdotti e conservati nei depositi e negli esercizi di vendita nel preciso stato in cui furono identificati. Però negli esercizi di vendita al minuto non potranno tenersi contemporaneamente aperti più di tre pacchetti, ciascuno di capacità non superiore a cento grammi.

Sui prodotti esportati all'estero sarà abbonata la tassa di fabbricazione.

Art. 2.

Chiunque inizi, eseguisca o compia in frode operazioni per la fabbricazione della cicoria preparata o di qualsivoglia altra sostanza, che nel consumo possa servire agli usi della cicoria preparata o del caffè, è punito con una multa, dal doppio al decuplo della tassa di fabbricazione, commisurata alla somma delle quantità del prodotto ultimato, di quello in corso di lavorazione e delle materie prime esistenti nel locale di fabbrica e nei locali annessi, senza eccezioni rispetto al loro uso o destinazione. Dalla quantità di materie prime è dedotto il 25 per cento a titolo di calo di trasformazione. Qualora la multa risulti inferiore a lire 1,000, sarà applicata in questa somma. I prodotti, le materie prime e gli apparecchi sono confiscati.

La cicoria preparata ed ogni altra sostanza, che nel consumo possa servire agli usi della cicoria preparata o del caffè, trovate fuori delle fabbriche autorizzate, in condizioni diverse da quelle stabilite dal precedente articolo, e la cicoria e le altre sostanze semplicemente torrefatte rinvenute fuori delle fabbriche autorizzate in condizioni diverse da quelle che verranno stabilite con decreto Reale, saranno considerate di contrabbando ed i contravventori saranno puniti con le pene comminate per il contrabbando dalla legge doganale.

Art. 3.

Chiunque contraffaccia i contrassegni, che saranno stabiliti con decreto Reale, per l'identificazione dei pacchetti, o gli strumenti per la fabbricazione o per l'applicazione dei detti contrassegni, ovvero faccia uso di strumenti o contrassegni contraffatti, o ponga in vendita o in circolazione pacchetti muniti di tali contrassegni, e chiunque detenga contrassegni o strumenti contraffatti, ovvero detenga o ponga in uso, senza autorizzazione, i veri strumenti o i veri contrassegni, od alteri in qualsivoglia modo i contrassegni per fare da essi sparire le traccie dell'uso già fattone, o faccia uso di contrassegni così alterati, è punito con le pene stabilite dal capo II, titolo VI, libro II del Codice penale.

Chiunque, senza alterarli, faccia uso di contrassegni che già servirono per l'identificazione di altri pacchetti, oppure faccia uso di involucri già identificati per legittimare la vendita di cicoria preparata o di qualsivoglia altra sostanza che nel consumo possa servire agli usi della cicoria preparata e del caffè è punito con la multa fissa di lire 20 per ogni contrassegno ed involucro.

Art. 4.

Le contravvenzioni, che non siano espressamente previste dagli articoli precedenti e le infrazioni alle discipline, che saranno stabilite per regolamento, sono punite con multa da lire 10 a lire 100.

Art. 5.

L'azione per il più o meno riscosso si prescrive nel termine di due anni, tanto per l'Amministrazione quanto per il contribuente; però l'Amministrazione conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto, verso l'impiegato al quale fosse imputata la mancata o la incompleta riscossione.

Queste prescrizioni speciali non hanno luogo in caso di frode.

Art. 6.

Oltre a quanto è indicato negli art. 1 e 2, saranno determinati con decreto Reale:

a) i modi e le condizioni per l'accertamento e la riscossione della tassa:

b) gli obblighi dei fabbricanti in ordine ai locali da mettere gratuitamente a disposizione degli agenti incaricati della vigilanza;

c) le norme per la denuncia e l'esercizio dei depositi, e per la sorveglianza nelle fabbriche, nei depositi e negli esercizi di vendita;

d) le norme e le condizioni per la identificazione, il deposito e la vendita del prodotto ottenuto dalle fabbriche interne e importato dall'estero;

e) le norme e le condizioni per l'abbuono della tassa di fabbricazione sui prodotti esportati all'estero;

f) le disposizioni atte a rimuovere i pericoli di frode a danno della finanza;

g) la procedura per le contravvenzioni e per la ripartizione delle multe da farsi secondo le prescrizioni della legge doganale;

h) i provvedimenti d'indole transitoria atti a legittimare la circolazione e la detenzione dei prodotti messi in libero commercio prima dell'attuazione dell'obbligo di munire i pacchetti o recipienti di speciale contrassegno.

Art. 7.

La tassa di fabbricazione del glucosio liquido è ridotta da lire 30 a lire 23.

Art. 8.

Il Governo del Re è autorizzato a rivedere e completare le disposizioni regolamentari vigenti sulla tassa di fabbricazione del glucosio, e a determinare:

a) le disposizioni atte a rimuovere i pericoli di frode a danno della finanza;

b) gli obblighi dei fabbricanti in ordine ai locali da mettere gratuitamente a disposizione degli agenti incaricati della vigilanza;

c) le discipline e le altre condizioni per l'accertamento e la riscossione della tassa, i procedimenti per le contravvenzioni e le pene da applicarsi entro i limiti stabiliti dalla legge sulla tassa di fabbricazione degli spiriti;

d) le norme da seguire per il disgravio della tassa sul glucosio esportato all'estero.

Visto, *I Ministri delle Finanze e del Tesoro*
P. Boselli.
Sidney Sonnino.

Allegato C all' articolo 2

Disposizioni riguardanti la tassa sulla raffinazione degli olii minerali.

Art. 1.

È imposta a favore dello Stato una tassa interna sulla trasformazione o rettificazione degli olii minerali greggi e sull'estrazione degli olii minerali, di resina o di catrame dai residui della distillazione degli olii minerali, dal catrame o residui di catrame e da ogni altra materia, di origine estera o nazionale.

La tassa è stabilita:

a) nella misura di lire 10 per ogni quintale di prodotto ottenuto che appartenga alla classe di quelli considerati sotto il n. 7 *b*) della tariffa generale dei dazi doganali, se le materie prime impiegate sono di origine nazionale;

b) in misura eguale al dazio di entrata che sarebbe dovuto secondo la tariffa doganale per l'importazione dall'estero dei prodotti ottenuti, se le materie prime impiegate sono di origine estera.

Sui prodotti destinati al consumo nell'interno dello Stato sarà abbonato il dazio d'entrata dovuto sulla materia prima.

Sui prodotti esportati all'estero saranno abbonati il dazio d'entrata dovuto sulla materia prima e la tassa interna di fabbricazione.

Art. 2.

Chiunque intenda trasformare o rettificare olii minerali greggi o estrarre gli olii minerali, di resina o di catrame dalle materie indicate nel precedente articolo deve munirsi di licenza, soggetta alla tassa di lire 50.

Art. 3.

Gli opifici destinati alla trasformazione o rettificazione di olii minerali, di resina, o di catrame, nazionali od esteri, o alla estrazione di questi olii dalle materie indicate nell'articolo 1° sono sottoposti alla vigilanza permanente dell'Amministrazione.

I fabbricanti sono inoltre tenuti a mettere gratuitamente a disposizione degli agenti di finanza un apposito locale nell'interno dello stabilimento, nelle condizioni che saranno stabilite dal Regolamento.

Art. 4.

La trasformazione, rettificazione o estrazione clandestina di olii minerali, di resina o di catrame, è punita colla detenzione da tre mesi a due anni e con una multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dei diritti dovuti sulla quantità di prodotto ottenuto clandestinamente e sulla quantità estraibile dalle materie greggie rinvenute nella fabbrica.

In nessun caso la multa può essere inferiore a lire 1000.

Gli apparecchi, i prodotti e le materie prime cadono in confisca.

Le infrazioni alle discipline che saranno stabilite per regolamento sono punite con una multa da lire 10 a lire 100.

Alle indicate contravvenzioni sono inoltre applicabili le disposizioni degli articoli 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 e 134 del testo unico della legge doganale approvato con R. decreto 8 settembre 1889, n. 6387 (serie 3ª).

Art. 5.

Con decreto Reale saranno stabilite:

a) le norme per il rilascio delle licenze per la trasformazione, rettificazione o estrazione di olii minerali di resina o di catrame;

b) le discipline e le condizioni per l'accertamento e la riscossione della tassa;

c) le disposizioni atte a rimuovere i pericoli di frode a danno della Finanza.

Art. 6.

Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge n. 391 del 14 luglio 1891.

Visto, *I Ministri delle Finanze e del Tesoro*
P. Boselli.
Sidney Sonnino.

Allegato D all'articolo 2

Nuovo testo di legge sugli spiriti.

Art. 1.

Misura della tassa.

La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la sopratassa di confine sugli spiriti importati dall'estero sono stabilite nella misura di lire 180 per ogni ettolitro di alcool anidro, alla temperatura di gradi 15.56 del termometro centesimale.

L'attuale tassa di vendita sugli spiriti destinati al consumo nell'interno dello Stato è abolita.

I seguenti prodotti a base di alcool, quando vengono importati dall'estero, sono soggetti alla sopratassa nella misura qui sotto indicata:

Numero della tariffa	Prodotti soggetti a sopratassa	Ammontare della sopratassa	Unità di misura sulla quale è commisurata la sopratassa
		Lire e cent.	
5	Etere e cloroformio . . .	4 20	Per ogni chilogramma senza diffalcare il peso dei recipienti immediati.
8	Essenze spiritose di rhum, cognac ed altre contenenti spirito	1 02	Id.
66	Profumerie alcooliche .	1 44	Id.
73	Vernici a spirito . . .	1 65	Per ogni chilogramma di peso netto legale.

I generi medicinali, i medicamenti composti ed i prodotti chimici non specialmente nominati nella tariffa, contenenti spirito o nella fabbricazione dei quali sia stato consumato lo spirito, oltre il dazio proprio stabilito dalla tariffa doganale, devono assolvere la sopratassa sulla quantità di spirito che insieme ad essi viene introdotta nello Stato o che fu consumata nella loro fabbricazione.

La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti.

Art. 2.

Esenzioni – Adulterazione dei residui della rettificazione.

Le materie prime impiegate nella fabbricazione degli spiriti non sono soggette a dazio di consumo.

La rettificazione e la trasformazione degli spiriti, pei quali fu pagata la tassa di fabbricazione, sono esenti da imposta.

I residui della rettificazione non potranno essere messi in commercio, se prima non saranno stati adulterati, a spese delle parti, e secondo le prescrizioni dell'Amministrazione delle gabelle, in guisa da escludere ogni possibilità del loro uso come sostanze alimentari.

I residui adulterati godranno di un rimborso di tassa di lire 40 all'ettolitro.

Art. 3.

Classificazione delle fabbriche.

Per l'applicazione della tassa interna di fabbricazione, le fabbriche sono divise in due categorie. La prima comprende le fabbriche nelle quali si adoperano l'amido e le sostanze amidacee, i residui della fabbricazione e della raffinazione dello zucchero, le barbabietole ed i tartufi di canna; la seconda comprende le distillerie che estraggono lo spirito dalle frutta, dal vino, dalle vinacce, dal miele, dalle radici diverse e dalle altre materie non comprese nella prima categoria.

La quantità del prodotto sarà determinata da un misuratore meccanico dell'alcool anidro da applicarsi alla prima distillazione. Occorrendo riparazioni o cambi di misuratore, il prodotto sarà accertato direttamente dagli agenti della finanza durante il tempo a ciò necessario.

Però le fabbriche di 2ª categoria, la cui produzione annua non abbia oltrepassato ettolitri 10 di alcool anidro, pagheranno la tassa in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi.

Per le fabbriche di nuovo impianto si avrà riguardo alla potenzialità degli apparecchi, di cui sono provvedute.

La produttività giornaliera sarà determinata avuto riguardo alla capacità media utilizzata di ciascun lambicco, alle materie da adoperarsi ed al modo con cui ha luogo la distillazione, tenendo conto di tutte le circostanze che possono influire sulla quantità del prodotto.

Art. 4.

Abbuoni per le perdite di fabbricazione.

L'abbuono da concedersi sullo spirito di prima distillazione per cali, dispersioni ed ogni altra passività, è stabilito nella misura:

a) di sette per cento per le fabbriche di prima categoria;

b) di quindici per cento per le fabbriche di seconda categoria;

c) di diciotto per cento per le fabbriche di seconda categoria esercitate dalle Società cooperative.

La distillazione di materie, cui spetta abbuono diverso, potrà essere eseguita in una medesima fabbrica, purchè ciò avvenga in tempi diversi e con apparecchi diversi ed affatto disgiunti e collocati in locali non aventi tra loro alcuna comunicazione interna.

Art. 5.

Vigilanza.

Le fabbriche di spirito (escluse quelle che pagano la tassa in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi), gli opifici di rettificazione e quelli di trasformazione, sono soggetti alla vigilanza permanente della finanza.

L'accesso alle fabbriche ed agli opifici esclusi i locali di abitazione purchè siano distinti e separati, dovrà essere sempre aperto e libero agli agenti di finanza sì di giorno come di notte, e l'esercente avrà l'obbligo di fornire gratuitamente, per uso degli agenti delegati alla vigilanza permanente, un locale nelle condizioni che saranno stabilite dal regolamento.

Nelle fabbriche, che pagano la tassa in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi, l'accesso deve essere lasciato aperto e libero agli agenti della finanza per tutto il t mpo della lavorazione dichiarata.

Per quanto si riferisca alle perquisizioni domiciliari esse continueranno ad essere regolate dalle disposizioni vigenti.

Art. 6.

Liquidazione e pagamento della tassa.

La liquidazione della tassa di fabbricazione è fatta dall'ufficio tecnico di finanza alla fine di ogni mese.

La riscossione viene eseguita in due eguali rate quindicinali, a scadenza rispettiva di 15 giorni l'una, di un mese l'altra, dal dì della liquidazione.

Per le fabbriche soggette all'accertamento del prodotto col misuratore, è data facoltà al Ministero delle finanze di stabilire che la tassa sia versata direttamente nelle Tesorerie dello Stato.

I fabbricanti devono dare una cauzione corrispondente al presunto ammontare della tassa per una lavorazione di un bimestre.

Qualora il fabbricante si obblighi a depositare lo spirito in un magazzino annesso alla fabbrica ed a pagare la tassa direttamente nella Tesoreria prima dell'estrazione dello spirito ed in ragione della quantità da estrarre, la cauzione sarà limitata ad un decimo della tassa corrispondente alla quantità massima dello spirito che sarà introdotta nel magazzino. Però, anche in questo caso, il debito del fabbricante è costituito dalla liquidazione della tassa fatta alla fine di ogni mese, giusta il comma primo.

Art. 7.

Trasporti vincolati a bolletta a cauzione.

Gli spiriti soggetti alla tassa possono sotto vincolo di bollette a cauzione, osservate le prescrizioni della legge doganale relative al trasporto delle merci estere da una dogana ad un'altra, far passaggio:

a) dalle fabbriche alle dogane, ai depositi doganali, agli opifici di rettificazione e ai magazzini dei commercianti all'ingrosso e degli esercenti stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi, non che ai magazzini per la preparazione del cognac ed a quelli annessi alle fabbriche d'aceto;

b) dagli opifici di rettificazione alle dogane, ai depositi doganali ed ai magazzini summentovati;

c) dai magazzini dei commercianti all'ingrosso alle dogane ed ai depositi doganali.

Gli spiriti aggiunti ai vini, ai mosti ed alle frutta non che i cognac dovranno essere accompagnati da bolletta a cauzione dagli stabilimenti di concia o dai magazzini di preparazione alle dogane, per le quali avviene la loro esportazione.

Art. 8.

Magazzini dei rettificatori, dei commercianti all'ingrosso, degli esercenti stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta.

I rettificatori pagheranno la tassa a misura che gli spiriti destinati al consumo vengono estratti.

Con eguale sistema sarà pagata la tassa dai commercianti all'ingrosso che avessero ottenuto di depositare in apposito magazzino spiriti soggetti a tassa.

I rettificatori dovranno destinare due magazzini nell'interno dell'opificio: uno per gli spiriti grezzi, l'altro per gli spiriti rettificati.

Sarà permesso ai rettificatori di introdurre nei loro opifici spiriti non più soggetti a tassa a condizione che li custodiscano in magazzini separati da quelli degli spiriti gravati di tassa e compiano le operazioni di rettificazione in base a dichiarazioni distinte ed in periodi diversi. Potranno però essere sollevati da tali obblighi, purchè si assoggettino a non estrarre spiriti in esenzione da tassa fino a che non sia saldato il debito per gli spiriti gravati dalla tassa.

Gli esercenti stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi potranno ottenere che sia loro esteso il beneficio del deposito degli spiriti soggetti a tassa, in appositi magazzini.

Tanto i magazzini contemplati dal presente articolo, quanto quelli indicati nell'articolo precedente, saranno sottoposti alle prescrizioni ed alle sanzioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata, esclusa però la concessione dell'abbuono di che all'art. 65 della legge stessa.

I commercianti all'ingrosso, gli esercenti di stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e della frutta da esportarsi, dovranno dare una cauzione corrispondente alla tassa sulla quantità massima di spiriti che sarà introdotta nei magazzini.

È pure dovuta una cauzione per l'esercizio dei magazzini annessi agli opifici di rettificazione, ma limitata ad un decimo della tassa come sopra calcolata.

Art. 9.

Magazzini per la preparazione del cognac.

Ai fabbricanti di *cognac* è concesso di preparare e custodire spirito di vino in magazzino assimilato ai depositi doganali privati.

Essi fabbricanti dovranno dare cauzione corrispondente all'ammontare della tassa di fabbricazione su tutta la quantità di spirito che dichiareranno di voler tenere nel deposito.

Sulla quantità di spirito di vino introdotto in magazzino sarà accordato un abbuono a titolo di calo di affinazione e giacenza nella misura del 10 per cento l'anno.

Non si concederà l'abbuono se lo spirito di vino non sarà rimasto in deposito almeno tre anni.

Per le frazioni di anno, al di là dei tre anni, l'abbuono si liquida in ragione di mesi compiuti.

Art. 10.

Industria agevolata.

Lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto è ammesso allo sgravio della tassa di fabbricazione nella misura di lire 90 per ogni ettolitro di alcool anidro.

Tale sgravio avrà luogo mediante detrazione dal debito dei distillatori o dalla sopratassa di confine, secondochè si tratti di spirito prodotto nello Stato od importato dall'estero.

I fabbricanti di aceto dovranno custodire lo spirito loro concesso a tassa ridotta in magazzini sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata.

Gli stessi fabbricanti presteranno una cauzione per la tassa o la sopratassa di fabbricazione non abbonata.

Art. 11.

Privilegio sugli spiriti vincolati alla tassa.

Gli spiriti esistenti nelle fabbriche e quelli introdotti nei magazzini sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata guarentiscono l'Amministrazione del pagamento della tassa di fabbricazione a preferenza di ogni altro creditore.

Le cosidette *teste e code* non sono ammesse a guarentigia della tassa.

Art. 12.

Circolazione e deposito degli spiriti.

Il trasporto di spiriti in quantità superiore a dieci litri è soggetto ovunque a bolletta di legittimazione.

Il deposito di spiriti in quantità maggiori di venti litri è soggetto a denunzia ed a vigilanza degli agenti di finanza, non che

alla tenuta del registro di carico e scarico, in base al quale potranno essere rilasciate bollette di legittimazione.

Le bevande alcooliche sono esenti da ogni vincolo tanto nella circolazione quanto nel deposito.

I caratteri delle bevande alcooliche saranno determinati con decreto Reale.

Le controversie sul punto: se un liquido sia spirito o bevanda alcoolica, saranno definite colle norme fissate per la risoluzione delle controversie sulla applicazione della tariffa doganale.

Art. 13.

Restituzione di tassa pei vini tipici e pei liquori che si esportano.

È concessa la restituzione dell'intiera tassa di fabbricazione o della sovratassa sugli spiriti impiegati nella preparazione dei vini tipici Marsala, Porto e Vermouth esportati all'estero, e conciati all'infuori della sorveglianza dell'Amministrazione finanziaria.

La ricchezza alcoolica del vino naturale impiegato per la fabbricazione del Marsala e del Porto è ritenuta di 13 gradi.

Per il vino Vermouth, comunque fabbricato, tale ricchezza si ritiene di gradi 11.

Il limite massimo per la restituzione della tassa sullo spirito aggiunto ai detti vini, è stabilito per il Marsala a gradi 23, per il Porto a gradi 22 e per il Vermouth a gradi 18.

Per i liquori esportati all'estero, la restituzione è concessa nella misura del 90 per cento della tassa.

Art. 14.

Abbuoni per le esportazioni.

Sugli spiriti prodotti all'interno ed esportati all'estero:

a) in natura;

b) aggiunti, in presenza degli agenti dell'Amministrazione, ai vini comuni od ai mosti oppure alle frutta,

è concesso l'abbuono della tassa di fabbricazione mediante detrazione dagli accertamenti della fabbrica o dal carico del magazzino da cui gli spiriti provengono.

Sul cognac estratto dai depositi sotto vincolo doganale ed esportato all'estero, è concesso l'abbuono della tassa mediante detrazione dal carico del registro di deposito.

L'abbuono della tassa di fabbricazione è di 90 per cento per lo spirito esportato in natura e dell'intiera tassa per quello aggiunto, in presenza degli agenti dell'Amministrazione, ai vini, ai mosti od alle frutta e per il cognac, che vengono esportati.

Sugli spiriti esteri aggiunti, in presenza degli agenti dell'Amministrazione, ai vini od ai mosti esportati all'estero, sarà abbuonata la sopratassa di confine.

Art. 15.

Prescrizione delle restituzioni e degli abbuoni.

Le domande per ottenere l'abbuono o la restituzione dovranno essere sempre corredate dalla bolletta originale di uscita, ed ove occorra, dal verbale di assistenza degli agenti alle operazioni di concia.

Gli abbuoni e le restituzioni di tassa, di cui nei due articoli precedenti, non domandati nel termine di anni due dalla data della bolletta doganale di uscita, rimarranno prescritti.

Art. 16.

Ingiunzione – Prescrizione dell'azione pel risarcimento degli errori di liquidazione.

Le disposizioni degli articoli 17 e 18 della legge doganale riguardanti i diritti dovuti, od in tutto od in parte non riscossi, o riscossi in più del dovuto, sono applicabili alla tassa degli spiriti, e sono estese anche alla riscossione delle tasse dovute sulle deficienze di spiriti riscontrate nei magazzini.

La prescrizione biennale è estesa ai rimborsi di tassa per sospensione di lavoro nelle fabbriche in causa di forza maggiore.

Art. 17.

Spese di vigilanza a carico degli interessati.

Sono a carico degli interessati le indennità di viaggio e di soggiorno agli agenti dell'Amministraziane delegati alla vigilanza sugli opifici di trasformazione, sugli stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi, sulle fabbriche di liquori da esportarsi, sui magazzini dei commercianti all'ingrosso e sulle fabbriche di aceto.

Art. 18.

Pene per la fabbricazione clandestina.

La fabbricazione clandestina degli spiriti è punita con la detenzione da tre mesi a due anni, nonchè con multa ragguagliata al prodotto ed alla resa in alcool delle materie alcooliche ed alcoolizzabili esistenti nella fabbrica e nei locali annessi od attigui, in misura non minore del doppio della tassa e non maggiore del decuplo. Qualora la multa minima venga a risultare inferiore a mille lire, dovrà essere ritenuta come ammontante a questa somma.

Gli apparecchi, i prodotti e le materie alcooliche ed alcoolizzabili cadono in confisca.

La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza, in uno stesso locale od in locali annessi od attigui, dell'apparecchio di distillazione o di parte di esso, e di materie alcooliche od alcoolizzabili, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunziati all'ufficio tecnico di finanza e da esso verificati.

Art. 19.

Contravvenzioni e pene.

Sono mantenute le pene comminate dal testo unico di legge del 29 agosto 1889, n. 6358, cioè:

a) dall'articolo 69, contro i contravventori alle disposizioni regolamentari intese ad assicurare la preservazione dei misuratori, strumenti, congegni, bolli e sigilli applicati dall'Amministrazione;

b) dall'articolo 72, per l'esistenza di materie diverse da quelle dichiarate per la lavorazione, nei locali delle fabbriche di spirito, negli opifici di rettificazione e di trasformazione, nei locali delle fabbriche destinate alla rettificazione, e per la presenza di materie prime alcooliche (vino, vinacce, ecc.), in quelli apparecchi delle fabbriche a tassa giornaliera che sono destinati alla rettificazione delle flemme, oppure negli apparecchi di distillazione durante il tempo in cui sono dichiarati per la rettificazione delle flemme;

c) dagli articoli 73 e 78 contro gli esercenti delle fabbriche di aceto per abusi nell'impiego dello spirito concesso a tassa ridotta;

d) dall'articolo 67, per il caso di ritorno dall'estero di vini stati conciati con spirito per il quale ha luogo la restituzione o l'abbuono della tassa.

In tutti i suddetti casi ed in quello pure di lavorazioni fuori dei termini della dichiarazione di lavoro, la multa sarà stabilita in misura non minore del doppio nè maggiore del decuplo della tassa frodata o che potè essere frodata.

Il deposito non denunziato e la circolazione senza la bolletta di legittimazione o con bolletta di legittimazione non più valida sono puniti colle pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Le contravvenzioni alle discipline che saranno stabilite per regolamento sono punite con multa da lire 10 a lire 100. Le trasgressioni alle prescrizioni dei comma 2° e 3° dell'articolo 5 della presente legge sono punite col *maximum* della detta multa.

Qualora ad un determinato fatto contravvenzionale abbiano concorso più persone ciascuna è passibile dell'intiera pena applicabile al fatto stesso.

Qualora col fatto che ha dato luogo alla contravvenzione sia stata o possa essere stata defraudata la tassa di fabbricazione, il contravventore è tenuto ad eseguirne il pagamento indipendentemente dalla multa.

L'azione giudiziaria per le contravvenzioni si prescrive in un anno; però un atto giudiziario interrompe la prescrizione.

Art. 20.

Decisione amministrativa.

Prima che il giudice ordinario abbia emessa la sentenza e questa sia passata in giudicato, il contravventore con domanda da lui sottoscritta, la quale sarà riguardata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa, nei limiti del minimo e del massimo sia fatta dall'Amministrazione delle finanze. Però la domanda non è ammessa se non è corredata della bolletta comprovante il deposito della multa, delle spese e della tassa, e se il fatto costituente la contravvenzione sia in tutto od in parte punibile con pena corporale.

La decisione amministrativa spetta all'Intendenza di finanza senza limite di somma, e si estende alla confisca ed alle spese.

Art. 21.

Riparto delle multe.

La ripartizione del prodotto delle multe si fa con le norme dettate dalla legge doganale e dal relativo regolamento.

Il prodotto della vendita degli oggetti caduti in confisca appartiene allo Stato.

Art. 22.

Regolamento.

Con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, sarà approvato il regolamento per l'esecuzione della presente legge, nel quale si determinerà più specialmente:

a) le disposizioni atte a rimuovere i pericoli di frode alla finanza;

b) le disposizioni da osservarsi per l'attivazione e l'esercizio delle fabbriche di spiriti e degli opifici di rettificazione e di trasformazione e le facoltà ed i diritti della finanza per l'applicazione alle fabbriche di spiriti degli strumenti misuratori e saggiatori, ed agli apparecchi di distillazione nonchè a quelli di rettificazione o di trasformazione, di speciali congegni atti ad accertare la qualità delle materie poste in lavorazione od ove occorra il numero delle operazioni compiute;

c) i criteri e le modalità per la tassazione delle fabbriche di spirito non munite di misuratore, e la procedura per la risoluzione delle controversie sull'ammontare della tassa giornaliera;

d) le disposizioni per i depositi di spiriti in magazzini destinati alla preparazione del cognac; per l'industria dell'aceto ammessa all'impiego degli spiriti a tassa ridotta; per le operazioni di concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi; per gli stabilimenti enologici che fanno esportazione di vini tipici e per le fabbriche di liquori;

e) i registri che dovranno essere tenuti dai negozianti, i quali intendono ottenere bolletta di legittimazione per il trasporto di spiriti;

f) il limite minimo della quantità da estrarsi per ciascuna volta dalle distillerie non soggette alla vigilanza permanente e dai magazzini per la preparazione del cognac;

g) i modi ed i tempi per la formazione degli inventari degli spiriti;

h) le norme per l'accertamento e la liquidazione della tassa e la procedura per la riscossione, nonchè i modi per la determinazione e la prestazione delle cauzioni dovute;

i) i modi per la liquidazione della tassa, da servire di base per la determinazione della multa, e la procedura per la riscossione della tassa stessa e della multa, nei casi previsti dagli articoli 18 e 19 della presente legge:

k) le modalità da osservarsi per ottenere l'abbuono o la restituzione della tassa nei casi di esportazione, e nei casi di forzata sospensione di lavoro nelle fabbriche;

l) le cautele per l'esenzione del dazio di consumo delle materie prime impiegate nella produzione degli spiriti;

m) gli uffici incaricati di rilasciare le bollette di cauzione per il trasporto degli spiriti, non che le cautele da osservarsi per la identificazione dei prodotti scortati dalle bollette medesime;

n) gli uffici incaricati di rilasciare le bollette di legittimazione e le condizioni per il rilascio e la validità di tali bollette;

o) i provvedimenti di carattere transitorio;

p) le disposizioni che, udito il Consiglio superiore di Sanità, siano necessarie a tutela della pubblica igiene, subordinando anche alla loro osservanza le concessioni di agevolezze, di restituzioni e di abbuoni stabilite dalla presente legge.

Art. 23.

Testo della legge sugli spiriti.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il testo della legge coordinandovi le disposizioni della legge doganale e quelle del testo unico del 29 agosto 1889, n. 6358, in quanto riguarda le pene.

Visto, *I Ministri delle Finanze e del Tesoro*
P. Boselli.
Sidney Sonnino.

Allegato E all'articolo 2

Legge riguardante la tassa sulla fabbricazione dei fiammiferi.

Art. 1.

È imposta a favore dello Stato una tassa sui fiammiferi fabbricati nel Regno ed una sopratassa su quelli importati dall'estero, nella misura di un centesimo di lira ogni 30 fiammiferi di cera oppure di legno o d'altra materia fini, cioè parafinati, stearinati, ecc. e nella stessa misura ogni 3 fiammiferi di cera detti ascendiscala, ed ogni 60 di legno o d'altra materia, comuni, cioè solforati.

I fiammiferi con due capocchie accensibili pagano doppia tassa.

Non sono soggetti a tassa i fiammiferi esportati all'estero.

Art. 2.

Sono considerati come fiammiferi e perciò sottoposti alle disposizioni di questa legge i bastoncini, i fuscelli e le listerelle di qualunque materia, preparati in modo da accendersi o produrre fuoco per sfregamento o per contatto con altra materia che non sia in combustione.

Le dimensioni dei fiammiferi destinati al consumo nel Regno non devono essere maggiori delle seguenti:

lunghezza mm. 35 e diametro mm. 2 pei bastoncini di cera;

lunghezza mm. 55, diametro o lati mm. 4 pei fuscelli di legno o d'altra materia;

lunghezza mm. 60 e diametro mm. 6 per gli ascendiscala;

lunghezza mm. 45 e lati mm. 1 × 6 per le listerelle di carta, di tela o d'altra materia.

Art. 3.

Chiunque fabbrichi fiammiferi deve essere in possesso di licenza d'esercizio, soggetta alla tassa di L. 10 per la produzione esclusiva di quelli di legno o d'altra materia solforati, e di L. 20 per la produzione dei fiammiferi di ogni altra specie.

Le fabbriche sono soggette alla vigilanza permanente della finanza, la quale può richiedere, in qualunque momento, l'esecuzione delle opere stimate necessarie all'efficace esercizio della vigilanza stessa.

I prodotti, appena ultimati, devono essere immessi e custoditi in apposito e distinto magazzino, secondo che sono destinati all'estero, oppure all'interno, ed a tali magazzini sono applicabili tutte le disposizioni della legge doganale per i magazzini di proprietà privata, escluso l'obbligo della cauzione.

I fabbricanti sono obbligati a tenere, per ogni magazzino, un registro di carico e scarico, che ponga in evidenza il movimento giornaliero dei fiammiferi.

Il trasporto dalla fabbrica al confine dei fiammiferi destinati all'estero è vincolato a bolletta di cauzione ed a certificato di scarico, osservate le norme relative della legge doganale.

Per l'esercizio della vigilanza permanente i fabbricanti dovranno mettere gratuitamente a disposizione della finanza un locale nelle condizioni che saranno determinate dal Regolamento.

Art. 4.

I fiammiferi importati dall'estero o fabbricati all'interno, non si possono mettere in vendita se non entro involucri, ossia scatole, bossoli, buste, pacchetti od astucci che portino impressa l'indicazione della fabbrica e siano chiusi con apposita marca, di valore corrispondente alla tassa dovuta sul numero dei fiammiferi in essi contenuti. Questo numero dovrà mantenersi nei limiti:

di 30 e di 3 o di un multiplo di 30 e di 3, rispettivamente fino a 360 ed a 30 per i fiammiferi di cera e di legno o d'altra materia fini, e per quelli di cera detti ascendiscala;

di 60 o di un multiplo di 60 fino a 360, per quelli di legno o d'altra materia, comuni, cioè solforati.

Sul numero massimo dei fiammiferi stabilito come sopra per ciascun involucro è tollerata una eccedenza compresa fra 1 e 12 per cento.

Con decreto Reale, in quanto le esigenze generali del consumo lo richiedano, potrà essere consentito che siano posti in vendita involucri contenenti un numero di fiammiferi frazionario delle unità e dei multipli summentovati.

Le marche, ossia contrassegni della tassa pagata, saranno distribuite dagli uffici del registro, e l'applicazione di esse agli involucri sarà fatta a cura e spese dei fabbricanti e degli importatori.

Art. 5.

Ai fabbricanti sarà concessa una dotazione a fido di marche in misura corrispondente ai bisogni della lavorazione per un periodo massimo di quaranta giorni, a condizione:

a) che depositino i fiammiferi prodotti in detto periodo di tempo nel magazzino di cui al terzo comma dell'art. 3;

b) che non facciano alcuna estrazione di fiammiferi dal magazzino ora mentovato senza il preventivo pagamento dell'importo di tassa rappresentato dalle marche applicate agli involucri che vogliono estrarre o senza reintegrare la dotazione coll'acquisto di nuove marche.

In caso di cessazione dell'esercizio o di cessione della fabbrica, l'ammontare delle marche concesse a fido dovrà essere versato, entro tre giorni, all'ufficio del registro ed in difetto di pagamento la Finanza potrà procedere in via esecutiva.

Art. 6.

Potrà essere consentita la estrazione dei fiammiferi dal magazzino sotto vincolo della finanza, senza soddisfare alla condizione di cui alla lettera *b* dell'articolo precedente, semprechè il fabbricante guarentisca il fido con deposito, presso la Sezione di Tesoreria provinciale, di rendita pubblica o di numerario, o con cauzione da prestarsi nei modi che saranno determinati dal regolamento.

Però dopo la scadenza dei quaranta giorni e poi di sei in sei mesi la Finanza accerterà come abbia proceduto la fabbricazione, ed ove risulti che proporzionalmente al tempo essa è stata minore del 10 per cento di quella presa per base nella determinazione del fido, ridurrà questo in corrispondenza alla diminuita fabbricazione.

Qualora il fabbricante, entro 15 giorni dall'invito, non paghi la differenza, la Finanza agirà sulla cauzione.

Il fabbricante potrà richiedere invece un corrispondente aumento di fido, qualora risulti una fabbricazione che ecceda del 10 per cento quella che ha servito di base nella determinazione del fido concesso.

Art. 7.

I fabbricanti saranno indennizzati delle perdite loro cagionate:

a) dal deterioramento di marche nel corso delle lavorazioni, accertato dagli agenti di vigilanza;

b) dalla distruzione di marche per causa di forza maggiore, quando questa sia accertata in modo irrefragabile;

c) dalla distruzione di marche in conseguenza di incendio fortuito durante la giacenza dei prodotti nel deposito vincolato alla finanza.

Il detto indennizzo rimane prescritto, quando non venga domandato dal fabbricante nel termine di due anni dalla data del verbale di accertamento.

Art. 8.

I fiammiferi, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nella fabbrica, guarentiscono la finanza dei suoi crediti a preferenza di ogni altro creditore.

Sono applicabili alla riscossione di questi crediti le disposizioni della legge 26 agosto 1868 n. 4548.

I crediti dipendenti da erronee liquidazioni di tassa si prescrivono entro due anni tanto per la Finanza quanto pei fabbricanti, eccettuati i casi di frode.

Art. 9.

Per le visite degli Agenti governativi alle fabbriche di fuscelli o d'altro per ricavarne fiammiferi, alle fabbriche di fiammiferi, ed ovunque se ne eserciti la vendita, e per le relative perquisizioni domiciliari, sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 21 della legge sulle polveri piriche ed altri prodotti esplodenti del 14 luglio 1891, n. 682.

Art. 10.

La fabbricazione clandestina di fiammiferi è punita con una multa fissa di lire mille e con una multa variabile dal doppio al decuplo della tassa sui fiammiferi preparati e su quelli in corso di preparazione o che si sarebbero potuti preparare colle materie prime rinvenute. Tale fabbricazione è legalmente provata anche dalla sola presenza in un luogo qualunque di alcuna delle materie prime e di parte degli apparecchi atti alla preparazione di fiammiferi.

Sono considerati di contrabbando i fiammiferi trovati nello Stato in condizioni diverse da quelle stabilite da questa legge e dal relativo regolamento, ed i contravventori saranno puniti con una multa variabile dal doppio al decuplo della sopratassa e del dazio doganale sul peso lordo dei fiammiferi stessi. Però, se la multa così determinata risultasse inferiore a lire duecento, sarà ritenuta in questa somma.

In ambedue i suddetti casi sono soggetti a confisca tanto i fiammiferi, ultimati e non ultimati, quanto le materie prime, i recipienti ed i mezzi di trasporto sequestrati.

Ai contraffattori di punzoni e di marche, a chi ne fa uso, ne vende o ne detiene sono applicabili le pene stabilite dal Capo II, titolo VI, libro 2° del codice penale.

A chi fa doppio uso di marche o di involucri con marche, ed a chi vende o detiene marche usate od involucri con marche usate, è applicabile la multa di lire venti per ogni marca od involucro.

A chi vende fiammiferi in involucri aperti mediante rottura o distacco totale o parziale della marca, è applicabile la multa di lire cinque per ogni involucro, e tutti i fiammiferi trasportati od esistenti nell'esercizio sono posti sotto sequestro, a garanzia delle tasse, multe e spese dovute dal contravventore.

Ogni altra azione, mediante la quale si sottraggono o si tenti di sottrarre i fiammiferi al pagamento della tassa di fabbricazione, è punita con una multa fissa di lire quattrocento e con una multa variabile dal doppio al decuplo della tassa che si sarebbe frodata.

Qualsiasi altra contravvenzione alle disposizioni di legge o di regolamento è punita con una multa variabile da 10 a 100 lire.

In caso di recidività tutte le multe anzidette sono raddoppiate.

Art. 11.

I processi verbali di accertamento delle contravvenzioni sono compilati dagli agenti scopritori, e fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

L'Amministrazione provvederà alla vendita od alla distruzione dei fiammiferi, del fosforo e delle altre materie prime sequestrate, qualora riconosca essere difficile oppure dispendioso o pericoloso il trasportarli o custodirli.

Il prezzo, che fosse ottenuto dalla vendita, sarà dato al contravventore qualora non sia pronunciata la confisca, e qualora i fiammiferi e le materie prime fossero stati distrutti, nè sarà pagato al contravventore il prezzo indicato dalla Camera di Commercio.

In ogni caso, e purchè la contravvenzione non cada sotto la sanzione del codice penale, prima che il giudice ordinario abbia pronunciata la sentenza e questa sia divenuta definitiva, il contravventore può chiedere che l'applicazione della multa sia fatta in sede amministrativa, dall'Intendenza di finanza della Provincia, la quale deciderà senza limite di somma anche per ciò che riguarda la confisca e le spese.

L'azione giudiziaria per le contravvenzioni si prescrive in due anni. Una nuova contravvenzione od un atto giudiziario interrompono la prescrizione.

La ripartizione delle somme riscosse per multe si fa secondo le norme della legge doganale e del relativo regolamento. Però il provento della confisca dei generi sequestrati si devolve per intero all'Erario.

Art. 12.

Con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, sarà provveduto mediante regolamento all'esecuzione di questa legge, determinando:

a) gli obblighi dei fabbricanti, le norme da osservarsi da essi e dagli importatori di fiammiferi nella formazione degli involucri e nell'applicazione delle marche, e quelle atte a rimuovere i pericoli di frode a danno della Finanza;

b) le norme da osservarsi all'esportazione e all'importazione di fiammiferi dall'estero, e le dogane che saranno abilitate a tali operazioni;

c) le norme per la vendita delle marche, per sottoporre a tassa gli oggetti che nell'uso possano sostituirsi ai fiammiferi, e per determinare l'eccedenza tollerata, di cui all'art. 4;

d) l'indennità da concedersi ai ricevitori del registro incaricati della vendita delle marche;

e) le discipline per l'introduzione nel Regno, l'uso industriale ed il commercio del fosforo e quando si stimi opportuno, anche di qualunque altra materia sostituita al fosforo nella fabbricazione dei fiammiferi:

f) le discipline e le altre condizioni per l'accertamento della produzione e la liquidazione della tassa, per la vigilanza, per l'accertamento delle contravvenzioni e per le multe e le pene da applicarsi entro i limiti fissati da questa legge;

g) le disposizioni d'ordine transitorio per legittimare la circolazione ed il deposito dei fiammiferi, sui quali fu liquidata la tassa in ragione del numero complessivo.

Visto, *I Ministri delle Finanze e del Tesoro*

P. Boselli.

Sidney Sonnino.

Allegato F all'articolo 3

Legge riguardante la tassa sul gas-luce e sull'energia elettrica a scopo di illuminazione e di riscaldamento.

Art. 1.

È istituita una tassa sul consumo per illuminazione, o riscaldamento, del gas-luce e di energia elettrica, nella misura:

di centesimi 2 per ogni metro cubo di gas-luce proveniente dalla distillazione del carbone;

di centesimi 8 per ogni metro cubo di gas-luce ottenuto colla distillazione degli olii minerali;

di centesimi 60 per ogni etto-watt-ora di energia elettrica.

È esente dalla tassa il consumo per la illuminazione municipale delle aree pubbliche, per forza motrice, e per ogni altro uso che non sia di illuminazione o riscaldamento.

È pure esente il consumo negli opifici per riscaldamento richiesto dai processi industriali.

Art. 2.

La tassa è pagata dal fabbricante sulla quantità del gas o della energia elettrica effettivamente utilizzata dai consumatori, salvo i casi di cui all'art. 4 e con diritto al fabbricante stesso di rivalersi contro i consumatori dell'imposta pagata allo Stato, anche quando per effetto di tale rivalsa si ecceda il prezzo di vendita stabilito nelle concessioni municipali. Il diritto di rivalsa potrà pure sperimentarsi verso i consumatori, coi quali esistessero contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge, a meno che all'esercizio di tale diritto ostino i patti stipulati nei detti contratti.

Art. 3.

Il fabbricante deve dare una cauzione corrispondente al presunto ammontare della tassa per due mesi: questa cauzione potrà esser data in rendita pubblica dello Stato, secondo le norme del regolamento.

La liquidazione della tassa è fatta dall'Ufficio tecnico di finanza in base alla dichiarazione, che il fabbricante deve presentargli nei primi 20 giorni di ciascun mese per il consumo del mese precedente.

La riscossione ha luogo con le forme stabilite per la tassa degli spiriti.

Art. 4.

Quando la distribuzione dell'energia elettrica a scopo di illuminazione o riscaldamento di case private, esclusi gli opifici, sia fatta in Comuni non eccedenti i 10 mila abitanti, il fabbricante sarà ammesso a pagare la tassa per abbonamento. Il canone annuale sarà determinato dall'Ufficio tecnico di finanza, sulla quantità presunta, da distribuirsi ai singoli consumatori, e in base ai rispettivi contratti o in mancanza di questi in base al prezzo unitario per candela stabilito dal produttore e non potrà essere fissato in misura maggiore di lire 3 annue per ogni lampada di dieci candele, e proporzionalmente per altre lampade di diversa potenzialità.

Rimane fermo anche in questo caso il diritto di rivalsa di cui all'art. 2.

Quando un'officina di gas-luce o di corrente elettrica serve per uso proprio esclusivo dello stesso proprietario od esercente la tassa sarà corrisposta mediante un canone annuale determinato in base all'effettivo consumo.

In entrambi i casi sarà data cauzione in ragione di un sesto del canone.

È fatto obbligo al fabbricante in entrambi i casi di denunciare gli aumenti verificatisi nella distribuzione dell'energia elettrica che eccedono complessivamente il ventesimo della quantità che ha servito di base alla determinazione del canone.

Art. 5.

Per la risoluzione dei ricorsi contro la liquidazione della tassa, la determinazione del canone, nei casi previsti dagli articoli 3 e 4, si osserveranno le disposizioni della legge sugli spiriti.

Art. 6.

Nessuno può esercitare un'officina per la produzione del gas-luce o della corrente elettrica senza averne fatto, almeno venti giorni prima d'incominciare la lavorazione, apposita dichiarazione all'Intendenza di finanza della provincia che rilascia una licenza.

La licenza vale per la persona o Ditta e per il luogo in essa indicati; è efficace per l'anno solare nel quale è rilasciata, ed è soggetta alla tassa:

di lire 20 per le officine impiantate per il consumo proprio di un solo stabilimento e per quelle che producono per la distribuzione pubblica o privata in Comuni di popolazione inferiore ai 5 mila abitanti;

di lire 50 per le officine in Comuni di popolazione compresa fra 5 e 10 mila abitanti;

di lire 75 per quelle in Comuni di popolazione compresa fra 15 e 50 mila abitanti;

di lire 100 per quelle in Comuni di popolazione superiore a 50 mila abitanti.

Art. 7.

L'Amministrazione avrà la facoltà di applicare suggelli, apparecchi e contrassegni ai contatori e misuratori generali degli stabilimenti per impedire qualsiasi alterazione delle loro indicazioni, ed ove occorra, di far applicare agli opifici un congegno per lo accertamento della quantità di gas o di energia elettrica prodotta o smaltita dallo stabilimento, non che di ordinare riparazioni e modificazioni ai congegni esistenti.

In caso di frode accertata le spese dei congegni saranno a carico dei fabbricanti.

Gli agenti governativi avranno il diritto di entrare liberamente di giorno e di notte nelle officine e nei locali annessi, esclusi i locali d'abitazione distinti da questi, allo scopo di ispezionare lo andamento della produzione e la sua corrispondenza con le indicazioni dei registri e dei congegni di misurazione.

I Municipi ed i privati consumatori sono in obbligo di esibire ad ogni richiesta dell'Amministrazione gli originali documenti relativi al consumo e pagamento del gas o della energia elettrica.

Art. 8.

Ai contravventori alle disposizioni regolamentari, intese ad assicurare la preservazione dei contatori, misuratori od altri congegni verificati od applicati dall'Amministrazione, dei contrassegni, suggelli e bolli, sono applicate le penalità stabilite dal capo II, titolo VI, libro II, del codice penale.

Oltre le maggiori pene stabilite dal codice penale è punito con multa fissa di lire 1000 il fabbricante:

a) che attivi la fabbrica senza esser provvisto della licenza dell'Intendenza di finanza;

b) che ometta, ritardi o compili infedelmente la dichiarazione della produzione e del consumo mensile;

c) che non tenga o tenga infedelmente i registri che saranno prescritti per regolamento;

d) che, ottenuto l'abbonamento, fornisca il gas o la corrente elettrica a locali diversi da quelli contemplati nella rispettiva convenzione o non denunci gli aumenti verificatisi nella distribuzione della energia elettrica in quantità eccedente complessivamente il ventesimo di quella che ha servito di base alla determinazione del canone convenuto.

È punito con multa fissa di lire 500 il fabbricante che rifiuti, od in qualsivoglia modo ostacoli l'ingresso degli agenti governativi nelle fabbriche e nei locali annessi od impedisca ad essi agenti il libero esercizio delle loro attribuzioni, e chiunque rifiuti l'esibizione dei documenti di cui all'ultimo comma dell'art. 7.

Le contravvenzioni non previste e le infrazioni alle discipline del regolamento saranno punite con multa da lire 10 a 100.

Per la definizione delle contravvenzioni, per la prescrizione dell'azione penale e per la ripartizione delle multe sono applicabili le disposizioni della legge doganale, del relativo regolamento e del codice penale.

Art. 9.

Con decreto Reale sarà fissato il giorno in cui, non più tardi di tre mesi dalla sua pubblicazione, andrà in vigore la presente legge.

Visto, *I Ministri delle Finanze e del Tesoro*
P. BOSELLI.
SIDNEY SONNINO.

Allegato G all'articolo 3.

Disposizioni sulle tasse ipotecarie e gli emolumenti dei conservatori delle ipoteche.

Art. 1.

Gli emolumenti dei conservatori delle ipoteche, fissati dalla tariffa annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2079 (serie 2ª) per le formalità ipotecarie e pel rilascio di stati o certificati ipotecari, copie od estratti, sono aboliti.

Rimangono invariati a profitto dei conservatori gli altri emolumenti di che ai n. 3, 9, 10, 11 e 12 della tariffa stessa.

Art. 2.

Le tasse ipotecarie stabilite dagli articoli 1 a 5 della suddetta legge 13 settembre 1874, n. 2079 sono modificate come nella tariffa annessa alla presente legge.

Le tasse medesime non sono soggette all'aumento dei due decimi.

Art. 3.

Gli stati o certificati generali e speciali delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, le copie od estratti delle medesime, delle annotazioni e dei documenti depositati nell'Ufficio saranno scritti su carta col bollo di lire due e centesimi quaranta, qualunque sia il numero dei fogli impiegati.

I certificati totalmente negativi continueranno ad essere scritti su carta da lire una e centesimi venti.

Tutti questi stati e certificati, copie od estratti saranno esenti dalla registrazione anche nel caso che se ne faccia uso giusta l'articolo 74 della legge sul registro.

Per la formazione dei suddetti stati, certificati, copie ed estratti saranno istituite due apposite qualità di carta bollata, i cui distintivi saranno stabiliti con Decreto Reale. Lo spaccio della detta carta sarà riservato esclusivamente ai conservatori delle ipoteche.

Alle scritturazioni sulla carta medesima è esteso il disposto dell'art. 1 della legge 10 aprile 1892, n. 194, colle pene pecuniarie sancite dalle vigenti leggi.

Se gli stati o certificati, copie ed estratti concernono più di una persona, essi dovranno essere scritti sulla carta speciale suindicata; ma anderanno soggetti a tante tasse complementari di bollo corrispondenti al prezzo della carta bollata di tanti uguali certificati, quante sono le persone cui i certificati si riferiscono, meno la prima, e fatta eccezione del caso in cui concernano cumulativamente il padre e i figli o fratelli e sorelle aventi la stessa paternità.

Questa tassa suppletiva sarà pagata col sottoporre gli stati o certificati, copie od estratti riguardanti più persone al bollo straordinario, prima che vi sia apposta la firma del conservatore delle ipoteche. Però i certificati negativi riguardanti due persone saranno scritti sulla carta speciale da lire due e centesimi quaranta.

Il rilascio e l'uso dei detti stati, certificati, copie ed estratti non compilati nella prescritta carta bollata o pei quali, sebbene compilati nella prescritta carta, non sia stata pagata la dovuta tassa complementare di bollo, costituisce contravvenzione punibile ai termini della vigente legge sul bollo.

Costituisce parimente contravvenzione l'uso della suddetta carta speciale per atti diversi da quelli per cui è destinata a' sensi della presente legge.

Art. 4.

Per ogni stato, certificato, copia od estratto di che nel precedente articolo 3 e parimente per ogni formalità di annotamento, il richiedente deve presentare al conservatore una domanda sulla ordinaria carta col bollo da lire 1.20.

Saranno però scritte su carta senza bollo le domande suindicate quando le richieste operazioni debbano essere eseguite gratuitamente ovvero a debito, salvo in questo secondo caso il prenotamento delle tasse da recuperarsi giusta le vigenti disposizioni.

Nulla è innovato circa la forma e le modalità delle richieste di stati e certificati ipotecari, che si fanno dagli esattori delle imposte dirette e dagli Uffici governativi.

Art. 5.

I conservatori delle ipoteche ed i ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario sono rispettivamente retribuiti con uno stipendio od un assegno fisso nella misura determinata dall'annessa tabella, ed inoltre con gli emolumenti lasciati a loro profitto dall'articolo 1 della presente legge.

L'articolo 25 della legge 13 settembre 1874, n. 2079 è soppresso.

Ai conservatori delle ipoteche che nel precedente impiego avevano uno stipendio superiore a lire 7,000, verrà pagata la differenza a titolo di assegno personale.

Agli effetti della liquidazione della pensione e pel computo della relativa ritenuta sarà fatto calcolo del solo stipendio e dell'assegno personale anzidetto. Pei ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario, l'assegno fisso sarà cumulato coll'aggio, di cui essi continuano a fruire sul prodotto degli altri servizi e valutabile agli effetti della pensione secondo le leggi vigenti.

Tuttavia per i titolari in carica al giorno dell'attuazione della presente legge la pensione non potrà avere per base una somma inferiore alla media dell'aggio e del quinto degli emolumenti del quinquennio anteriore al 30 giugno 1895, non tenuto conto del R. Decreto 10 agosto 1893, n. 492.

Art. 6.

In compenso di tutte le spese d'ufficio designate nell'articolo 26 della legge 13 settembre 1874 n. 2079 (serie 2ª) e che rimangono ad esclusivo carico dei conservatori delle ipoteche, è ad essi accordata una indennità da stabilirsi in ragione del numero delle formalità eseguite dall'uffizio, e nella misura e coi criteri che saranno determinati annualmente con decreto Reale, ed inoltre una compartecipazione al prodotto della vendita della carta speciale per gli stati e certificati ipotecari di che all'articolo 3, parimente da determinarsi con decreto Reale.

Non saranno calcolate per la determinazione della suddetta indennità le formalità che non danno luogo a pagamento di tasse. Delle formalità eseguite a debito sarà tenuto conto soltanto all'epoca del recupero.

Art. 7.

Al posto di conservatore delle ipoteche potranno concorrere gli impiegati dipendenti dal Ministero delle finanze che coprano da non meno di quattro anni un grado non inferiore a quello di segretario capo, e gli ispettori e i capi degli uffici esecutivi dipendenti dallo stesso Ministero, che abbiano uno stipendio o rispettivamente un aggio medio, calcolato sulla base dell'ultimo triennio, non inferiore ad annue lire 3,500 al netto delle spese legali d'ufficio.

I concorrenti potranno conseguire solamente la classe uguale o quella immediatamente superiore allo stipendio od aggio netto di cui sono provvisti.

Art. 8.

Col decorso di due anni dal pagamento della tassa ipotecaria sarà prescritta l'azione delle parti per la restituzione delle tasse pagate.

Art. 9.

Rimangono in vigore le disposizioni della legge 13 settembre 1874 n. 2079 (serie 2ª) che non sono contrarie alla presente legge ed annessa tariffa, e quelle in materia ipotecaria contenute in leggi speciali vigenti.

Art. 10.

Con decreto Reale sarà fissato il giorno in cui, non più tardi di tre mesi dalla sua pubblicazione, andrà in vigore la presente legge, e saranno altresì stabilite le norme per la liquidazione dell'aggio spettante ai conservatori delle ipoteche dal 1° luglio 1895 al detto giorno.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a raccogliere, coordinare e compilare in unico testo le leggi e i decreti sulle tasse ipotecarie.

Visto, *I Ministri delle Finanze e del Tesoro*
P. Boselli.
Sidney Sonnino.

Tariffa delle tasse ipotecarie.

Articolo	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	TASSE DOVUTE fisse	TASSE DOVUTE proporzionali per ogni 100 lire	TASSE DOVUTE graduali	NORME SPECIALI per la liquidazione delle tasse
1	Iscrizioni	—	0 80	—	La tassa si commisura sulla somma iscritta per capitale ed accessori a norma del disposto dell'articolo 5 della legge 13 settembre 1874, n. 2079 (serie 2ª).
2	Rinnovazioni	—	0 40	—	La tassa è dovuta sulla somma per cui era stata presa l'iscrizione rinnovata. (Art. 2. n. 2. legge suddetta).
3	Trascrizioni di atti e contratti portanti trasferimento di proprietà d'immobili o di diritti capaci d'ipoteca:				Quando gli atti o le sentenze di cui si opera la trascrizione contengano più contratti o più disposizioni riguardanti persone diverse e non aventi interesse comune o solidale, sono dovute tante tasse, distintamente liquidate, quante sono le persone che hanno interesse separato e distinto. (Articolo 3, secondo comma, legge suddetta). — La tassa colpisce il valore su cui si applica la tassa di registro.
	Fino al valore di lire 1,200	2 —	—	—	
	Per un valore superiore alle lire 1,200:				
	Sulle prime lire 1,200	2 —	—	—	
	Per ogni maggior somma	—	0 30	—	
4	Trascrizioni di atti e contratti che non trasferiscono la proprietà di beni immobili o di diritti capaci d'ipoteca	2 —	—	—	La tassa si applica colle norme del precedente articolo 3.
5	Annotamenti per cessioni di credito, subingressi o surrogazioni:				
	Se il credito o la somma per la quale si opera la cessione, il subingresso o la surrogazione non supera in capitale ed accessori le lire 5,000	—	—	2 —	
	Da oltre lire 5,000 a lire 10,000	—	—	3 —	
	Da oltre lire 10,000 a lire 20,000	—	—	4 —	
	Da oltre lire 20,000 a lire 50,000	—	—	5 —	
	Da lire 50,000 in su, oltre le lire 5, una altra lira per ogni 50,000 lire in più o frazione non inferiore a lire 10,000.				
6	Iscrizioni soggette a tassa fissa pel disposto della legge 13 settembre 1874, n. 2079, ed annotamenti per cancellazioni, riduzioni o restrizioni di ipoteche; per postergazioni o cessioni di priorità o d'ordine ipotecario; per cambiamento di domicilio e qualunque altro annotamento non contemplato nel precedente art. 5	2 —	—	—	

Avvertenze generali.

Allorchè il totale delle tasse presenta una frazione minore di una lira, questa frazione sarà computata per una lira intera quando raggiunga o superi i centesimi 50, e sarà abbandonata se inferiore a centesimi 50. Rimane così abolito l'art. 6 della legge 13 settembre 1874, n. 2079.

La tassa per ogni formalità non potrà mai essere inferiore a lire 2.

Quando per lo stesso credito ed in appoggio allo stesso titolo dovesse eseguirsi in diversi Uffici una medesima formalità d'iscrizione, rinnovazione od annotamento, soggetta a tassa proporzionale o graduale, una sola di tali operazioni andrà soggetta alla detta tassa proporzionale o graduale; per ciascuna delle altre sarà pagata la tassa fissa di lire 2, osservate le norme degli articoli 9 e 10 della legge sopracitata. Questa regola sarà pure applicata alle trascrizioni contemplate dall'art. 3 della tariffa, che per uno stesso atto o contratto dovessero eseguirsi in più Uffici.

Visto, *I Ministri delle Finanze e del Tesoro*
P. BOSELLI.
SIDNEY SONNINO.

Tabella degli stipendi ed assegni fissi dei conservatori delle ipoteche

		Stipendio
Titolari degli uffici delle ipoteche a ramo unico:		
Classe prima	97	L. 7,000
» seconda		» 6,000
» terza		» 5,000
» quarta		» 4,000
		Assegno
Titolari degli uffici riuniti di registro ed ipoteche:		
Classe prima	32	L. 3,000
» seconda		» 2,000
» terza		» 1,500
» quarta		» 1,000

Visto, *I Ministri delle Finanze e del Tesoro*
P. BOSELLI.
SIDNEY SONNINO.

Allegato H all'articolo 3

Disposizioni relative alle tasse sulle assicurazioni.

Art. 1.

Alle disposizioni dell'articolo 1, numeri III, IV, V e VI della legge 8 giugno 1874, n. 1947, titolo II, sono sostituite le seguenti:

III. — Per le assicurazioni di trasporti sui fiumi e laghi e per terra:

Tassa di centesimi dodici per ogni lira dell'ammontare totale del premio pagato.

Le assicurazioni di trasporti promiscui per mare e per terra, fiumi o laghi saranno soggette per l'intero ammontare del premio a questa tassa, oppure a quella stabilita dall'articolo 49 della legge 6 dicembre 1885, n. 3547, secondochè, in ragione del tratto di terra e di mare da percorrersi, prevalga in esse il rischio terrestre o quello marittimo.

IV. — Per le assicurazioni contro le disgrazie accidentali e per tutte le altre assicurazioni sulla vita di qualunque specie, a premio fisso o mutue (tontine):

Tassa di un centesimo per ogni lira dell'ammontare di ciascun pagamento del premio.

V. — Per le assicurazioni contro i danni della mortalità del bestiame e per quelle dei prodotti annuali del suolo contro i danni delle intemperie:

Tassa di un centesimo per ogni lira dell'ammontare di ciascun pagamento del premio.

VI. — Per le assicurazioni contro i danni dell'incendio, e contro quelli ad essi parificati dalla legge, siavi o no convenzione contraria a questa parificazione; per le assicurazioni contro le conseguenze dei danni degli incendi, ed in genere per qualunque altra assicurazione a premio fisso o mutua non contemplata in questo e nei precedenti numeri:

Tassa per ogni lira dell'ammontare di ciascun pagamento del premio, in ragione di:

Centesimi 40 se il premio annuale non supera centesimi 25 per ogni mille lire di capitale assicurato;
» 25 per il premio da oltre centesimi 25 a centesimi 40;
» 20 per il premio da oltre centesimi 40 a centesimi 60;
» 15 per il premio da oltre centesimi 60 a lire 1;
» 10 per il premio da oltre lire 1 a lire 5;
» 7 per il premio da oltre lire 5 a lire 10;
» 5 se il premio eccede lire 10.

Agli effetti di questa disposizione, quando una stessa polizza porti più premi di misura diversa, la tassa sarà dovuta in ragione della misura unitaria di premio risultante sul complesso in rapporto alla somma assicurata, e quando l'assicurazione sarà fatta soltanto per una parte di anno la tassa sarà applicata sull'ammontare del premio effettivamente pagato per quella limitata durata di assicurazione, ma in ragione del relativo premio virtuale per un anno.

Le dette tasse non sono soggette ad aumento di decimi.

Per le assicurazioni mutue è equiparato al premio, nei riguardi dell'applicazione della presente legge, ogni versamento che, con qualsiasi denominazione, venga fatto dagli assicurati.

Art. 2.

Le tasse stabilite nell'art. 1, divengono applicabili a misura che, nel Regno od all'estero, sia pagato od altrimenti soddisfatto il premio, e non cessano di essere dovute, nè quando questo, per qualsiasi causa, venga in tutto od in parte restituito dall'assicuratore, nè in qualunque altro evento.

Nel determinare l'imponibile, il premio deve essere valutato nella sua integrità, con l'aggiunta dell'eventuale sopraprèmio, delle indennità, dei diritti di polizza, dei diritti di cancelleria come di ogni altro accessorio, e senza alcuna detrazione per spese di provvisione, per quota di compartecipazione agli utili che spetti all'assicurato o per qualsivoglia diverso titolo, in modo che nell'imponibile sia compreso qualsiasi importo corrisposto dall'assicurato, all'infuori soltanto della tassa che dal medesimo venga rifusa all'assicuratore.

Art. 3.

Nelle tasse stabilite dall'art. 1, s'intendono compenetrate per tutte le specie di assicurazioni ivi indicate, fatte da Società o Compagnie, come da singoli individui, le tasse di bollo dovute, sia sui registri e sugli atti contemplati per le Società o Compagnie dall'art. 19 della legge 8 giugno 1874, n. 1947, titolo II, che rimane perciò abrogato, sia sui registri ed atti corrispondenti per gli altri assicuratori.

Rispetto alle assicurazioni di trasporti promiscui per mare e per terra, laghi o fiumi, quando, giusta l'art. 1, torni applicabile la tassa stabilita dall'art. 49 della legge 6 dicembre 1885, n. 3547, saranno pur dovute le tasse di bollo attualmente in vigore per le assicurazioni marittime.

Art. 4.

Le quietanze che dagli assicurati o loro aventi causa vengono rilasciate agli assicuratori per il pagamento di somme assicurate in dipendenza dei contratti d'assicurazione contemplati dall'articolo 1°, quando siano esenti dalla formalità del registro, giusta la legge 13 settembre 1874, n. 2076, dovranno, entro venti giorni dalla data di esse, venire registrate all'Ufficio demaniale competente a riscuotere le tasse di assicurazione, nel cui distretto fu eseguito il pagamento.

Per tale registrazione sarà contemporaneamente percetta la tassa di centesimi trenta, senza aumento di decimi, per ogni 100 lire della somma totale per la quale viene rilasciata quietanza, computando la frazione di centinaio come centinaio intiero.

L'obbligo della registrazione e del pagamento della tassa incombe esclusivamente all'assicuratore, il quale, in caso di contravvenzione, incorrerà in una sopratassa uguale al triplo della tassa.

Art. 5.

Tutte le Compagnie o Società, così nazionali come estere, e tutti coloro in generale che fanno le assicurazioni assoggettate alle tasse stabilite nell'art. 1, e, quanto alle Compagnie, Società o ditte estere, i loro rappresentanti, mandatari e corrispondenti nello Stato, dovranno tenere per ogni esercizio annuale, secondo i rispettivi bilanci, un registro nel quale, colle modalità e norme da stabilirsi con regolamento, registreranno tutte le somme state loro pagate od altrimenti soddisfatte nel Regno od all'estero direttamente, od a mezzo di agenti od incaricati per premi ed accessori in dipendenza di dette assicurazioni.

La registrazione di ogni singolo pagamento sarà fatta partitamente per ogni polizza e per ciascuna delle quattro categorie di assicurazioni indicate in detto articolo, e, quanto alle assicurazioni di che al numero VI dell'articolo stesso, anche in ragione della diversa quotità della tassa, tenendo altresì distinte le somme soggette a tassa da quelle relative a contratti di riassicurazione, pei quali non sia dovuta la tassa ai termini dell'art. 2 della legge 8 giugno 1874, n. 1947, titolo II.

Eguali obblighi, e sotto la osservanza delle medesime modalità e norme, sono imposti a tutti gli agenti od incaricati delle Società o Compagnie e degli altri assicuratori, rispetto alle somme per l'indicato titolo soddisfatte a loro mezzo.

Il registro di cui ai commi precedenti sarà esente da bollo e, prima di venire posto in uso, dovrà essere senza spesa numerato, firmato e vidimato secondo le disposizioni dell'art. 23 del Codice di commercio.

Per le Società o Ditte assicuratrici aventi più sedi o rappresentanze, il detto registro sarà tenuto presso la sede o la rappresentanza principale, o presso ciascuna delle sedi o rappresentanze che, nei rapporti contabili, siano indipendenti l'una dall'altra.

Il registro medesimo dovrà essere conservato per dieci anni, computabili dalla fine dell'esercizio cui si riferisce.

Del pari, le Società o Compagnie o gli altri assicuratori saranno tenuti a conservare per cinque anni dal giorno in cui hanno cessato di avere effetto, le polizze originali delle assicurazioni assoggettate a tassa con l'art. 1°, e per cinque anni dalla data le quietanze di che nell'art. 4.

Art. 6.

Entro un mese dalla scadenza di ciascun trimestre, le Società o Compagnie e gli altri assicuratori dovranno presentare all'ufficio demaniale del luogo ove hanno la sede o la rappresentanza, presso la quale tengono il registro di che nel precedente articolo, la denunzia dell'ammontare complessivo, per ogni categoria d'assicurazioni e per ogni quotità di tassa, dei premi ed accessorî su cui è dovuta la tassa, secondo le risultanze del registro medesimo per lo scaduto trimestre.

Le stesse Società, Compagnie ed altri assicuratori, entro tre mesi dal termine dell'esercizio annuale della loro gestione, saranno pure tenuti a presentare analoga denunzia complementare per l'importo dei premi stati pagati od altrimenti soddisfatti nell'esercizio trascorso ed iscritti posteriormente in detto registro.

Il pagamento delle corrispondenti tasse dovrà essere fatto dalle Società, Compagnie ed altri assicuratori rispettivamente nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine sopra stabilito per le denunzie.

Parimente, entro due mesi dalla scadenza di detto esercizio, gli agenti od incaricati delle Società, Compagnie od altri assicuratori avranno obbligo di fare all'ufficio demaniale del distretto nel quale risiedono, la denunzia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori su cui è dovuta la tassa risultante per l'esercizio scaduto dal rispettivo registro tenuto a norma dell'articolo 5, distintamente per ogni categoria di assicurazioni e per ogni quotità di tassa.

Art. 7.

Le Società, Compagnie ed altri assicuratori ed i loro agenti od incaricati avranno obbligo di esibire ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, ad ogni richiesta, il registro dei premi prescritto dall'articolo 5 e di permettere che ne facciano l'esame e lo pongano a riscontro coi rimanenti libri, colle polizze originali, con le quietanze e con tutti gli altri atti, scritti e carte dell'azienda d'assicurazione, oltrechè colle denunzie di cui nell'articolo 6.

Dovranno inoltre, ove richiesti, somministrare ai funzionari verificatori le indicazioni e gli elementi tutti necessarî per accertare, sia che il registro dei premi armonizzi colle scritture e con gli atti anzidetti, sia che, per ciascuna polizza, i premi soddisfatti figurino debitamente iscritti sul registro medesimo.

In caso di rifiuto allo adempimento, anco solo parziale, di queste disposizioni sarà proceduto a norma dell'articolo 52, secondo comma, della legge 13 settembre 1874, n. 2077.

Per tale contravvenzione le Società, Compagnie od altri assicuratori incorreranno, ogni volta, nella pena di lire 1000, ed i loro agenti od incaricati in quella di lire 500.

Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 8 giugno 1874, n. 1947, titolo II.

Del pari, sono abrogate quelle dei successivi articoli 10 e 11 nella parte concernente le assicurazioni contemplate nell'articolo 1 della presente legge.

Art. 9.

Le Società o Compagnie e gli altri assicuratori incorreranno nelle seguenti pene:

per l'omessa tenuta del registro dei premi preventivamente vidimato a norma dell'articolo 5, nella pena di lire 10 per ciascuna delle partite che avrebbe dovuto esservi iscritta. Ove non si possa stabilire il numero di queste partite, la pena sarà di lire 500, in ragione, sia di ogni categoria di assicurazioni per le quali non siasi tenuto il registro, sia di ogni mese di durata dell'omissione. Le stesse pene torneranno applicabili anco quando il registro venga tenuto nelle forme prescritte, ma non per tutte le categorie di assicurazioni;

per ogni partita soggetta a tassa ed omessa nel detto registro, in una pena uguale a venti volte la tassa relativa, e mai minore di lire 5;

per ogni partita, pure soggetta a tassa, iscritta bensì nel registro medesimo, ma con la indicazione d'un imponibile inferiore al vero, oppure fatta figurare fra quelle esenti da tassa o fra quelle soggette a tassa minore, in una pena uguale a quaranta volte la tassa rispettivamente dovuta sulla somma occultata od esposta come non tassabile, o dovuta per la differenza tra la maggiore e

minore aliquota; questa penale non potrà essere mai inferiore a lire 10;

per l'inadempimento dell'obbligo di conservare il suddetto registro giusta il penultimo capoverso dell'articolo 5, nella pena di lire 1,000, in ragione di ogni categoria di assicurazioni e di ciascuno dei mesi pei quali il registro avrebbe dovuto essere ancora conservato;

per l'indicazione nella polizza d'assicurazione o nelle ricevute relative di una somma imponibile inferiore al vero, in una sopratassa, mai minore di lire 20, in ragione di cinquanta volte la tassa dovuta sulla somma occultata;

per ogni altra contravvenzione alle norme portate dalla presente legge e dal relativo regolamento, che non sia espressamente contemplata, in una pena di lire 5 per ciascuna partita, omissione od irregolarità.

Le corrispondenti contravvenzioni commesse dagli agenti od incaricati delle Società o Compagnie e degli altri assicuratori renderanno esigibili a loro carico le penali rispettivamente sopraindicate, diminuite però della metà.

Tutte le anzidette pene saranno dovute indipendentemente da quelle di che nel successivo articolo 10.

Per l'infrazione al disposto dall'ultimo capoverso dell'articolo 5, i contravventori andranno soggetti alla pena di lire 10 per ogni polizza o quietanza non conservata.

Art. 10.

Le Società o Compagnie e gli altri assicuratori saranno sottoposti, per l'omessa presentazione nel termine utile delle denunzie prescritte dall'articolo 6, ad una pena, mai minore di lire 10, corrispondente al triplo della tassa sulla somma non denunziata.

Per le denunzie infedeli incorreranno in una pena uguale a sei volte la tassa dovuta sulle somme occultate, siano o no iscritte nel registro dei premi tenuto giusta l'articolo 5. Quest'altra pena non potrà in verun caso essere minore di lire 20.

Le stesse pene, con la diminuzione però della metà, saranno pur dovute dagli agenti od incaricati di Società, Compagnie ed altri assicuratori per le corrispondenti contravvenzioni da essi agenti od incaricati commesse.

Indipendentemente dalle suindicate pene, il ritardo al pagamento delle tasse oltre il termine prefisso dall'articolo 6 renderà applicabile a carico delle Società, Compagnie ed altri assicuratori una sopratassa uguale al decimo della tassa di cui fu ritardato il pagamento.

Art. 11.

Salve le contrarie convenzioni, le Società o Compagnie e gli altri assicuratori hanno diritto di rivalersi sugli assicurati delle somme dovute per le tasse stabilite dalla presente legge.

Agli effetti di questa rivalsa, potranno computarsi per un centesimo intero le frazioni non inferiori a mezzo centesimo, e non saranno invece affatto computate quelle inferiori a mezzo centesimo.

Quando abbia luogo detta rivalsa, nei contratti di assicurazione e nelle ricevute relative, deve essere, a cura dell'assicuratore o del suo agente od incaricato, indicata in modo distinto la somma precisa delle tasse fatte rifondere dall'assicurato, sotto pena di lire 5, a carico esclusivo dell'assicuratore, per ogni contratto o ricevuta in cui sia constatata la omissione.

Oltre a questa pena, l'assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, incorrerà in altra pena di lire 5 per ogni contratto o ricevuta, nella quale siasi verificata l'indebita rifusione, oltre l'obbligo del rimborso all'assicurato della somma in più percetta.

Art. 12.

Le tasse stabilite dall'articolo 1 saranno dovute anco per le polizze in corso al giorno in cui entrerà in vigore la presente legge, e ne sarà fatta applicazione sull'ammontare dei premi ed accessori che andranno a scadere dopo quel giorno.

Per le stesse polizze in corso, le Società o Compagnie e gli altri assicuratori, quand'anche già si fossero accollati il pagamento delle relative tasse nella misura attualmente in vigore, salvo il caso che avessero assunto a loro carico anche ogni aumento futuro di tassa, potranno rivalersi verso gli assicurati, colle norme e sotto le sanzioni portate dall'articolo 11, della maggior tassa dipendente dalla differenza tra l'antica e la nuova aliquota.

Eguale diritto è riconosciuto nelle Società, Compagnie od altri assicuratori per la tassa di registrazione delle quietanze di che nell'articolo 4 relative alle polizze in corso al giorno sopraindicato.

Anche per le dette polizze e quietanze dovrà essere osservato il disposto dall'articolo 5, ultimo capoverso.

Art. 13.

Con Decreto Reale sarà determinato il giorno in cui, non più tardi di sei mesi dalla sua pubblicazione, entrerà in vigore la presente legge e saranno altresì date le disposizioni transitorie necessarie alla sua attuazione.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a raccogliere, coordinare e compilare in unico testo le leggi relative alle tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi.

Visto, *I Ministri delle Finanze e del Tesoro*
P. Boselli.
Sidney Sonnino.

Allegato I all' articolo 5.

Tabella relativa alla restituzione di dazio sui prodotti a base di zucchero che si esportano.

QUALITÀ dei prodotti	UNITÀ che serve di base alla restituzione	SOMMA da restituire per ogni unità	QUANTITÀ minima ammessa alla restituzione
Vermouth ad uso Torino, contenente zucchero .	Ettolitro	5 25	Litri 100
Cedri, aranci, limoni e loro scorze, canditi .	Quintale	70 40	Kg. 25
Frutti canditi alla portoghese ed alla parigina.	Id.	70 40	» 25
Frutti canditi alla marsigliese, cioè al giulebbe	Id.	52 80	» 25
Frutti canditi riposti in scatole, senza l' ultima cottura	Id.	52 80	» 25
Castagne diacciate (*marrons glacés*)	Id.	26 40	» 25
Castagne in conserva .	Id.	37 80	» 25
Confetti	Id.	59 40	» 25
Mostarda composta allo zucchero	Id.	29 70	» 100
Torrone composto allo zucchero	Id.	9 90	» 50
Cioccolata senza cannella	Id.	87 40	» 25
Cioccolata con cannella.	Id.	91 15	» 25
Latte condensato . . .	Id.	(*)	» 500
Citrato di magnesia . .	Id.	(*)	» 100
Frutta sciroppate . . .	Id.	(*)	» 50
Marmellate	Id.	(*)	» 50

(*) Secondo la quantità di zucchero risultante da analisi chimica.

Visto, *I Ministri delle Finanze e del Tesoro*
P. Boselli.
Sidney Sonnino.

Allegato K all'art. 6.

Tabella riguardante le modificazioni ed aggiunte nella tariffa doganale.

NUMERO e lettera		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO d'entrata	DAZIO d'uscita
30		Acidi:			
		salicilico	Quintale	80 —	
31		Ammoniaca	Id.	5 —	
32		Potassa e soda caustica	Id.	2 —	
36		Acetato di calce impuro	Id.	1 —	
43		Solfato:			
	e	d'alluminio ed allumi composti	Id.	1 —	
	g	di potassio	—	Esente	
	h	d'ammonio:			
		1° greggio	—	Esente	
		2° depurato	Quintale	1 —	
48		Fosforo bianco e rosso	Id.	100 —	
		Il fosforo destinato alla fabbricazione dei fiammiferi di ogni sorta è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme da stabilirsi dal ministro delle finanze per accertarne la introduzione nelle fabbriche.			
		L'importazione del fosforo per altri usi è subordinata al permesso del ministro delle finanze ed all'osservanza delle speciali discipline da stabilirsi dal ministro stesso.			
50		Acetati e piroligniti non nominati, esclusi gli acetati di alcaloidi e quelli ammoniacali e di mercurio	Id.	4 —	
51		Altri prodotti chimici:			
	c	bromo e iodio	—	Esenti	
	d	sali di bismuto	Quintale	100 —	
	e	bromuri ed ioduri, esclusi quelli di alcaloidi	Id.	50 —	
	f	sublimato corrosivo	Id.	30 —	
	g	sali di mercurio non nominati	Id.	100 —	
	h	salicilati, esclusi quelli di alcaloidi	Id.	80 —	
	i	ossido di alluminio idrato (allumina pura)	Id.	4 —	
	l	non nominati	Id.	10 —	
63		Gomme, resine e gommeresine:			
	a	indigene greggie e colofonia (pece greca)	Id.	2 —	
	b	d'ogni altra specie	Id.	9 —	
73		Vernici:			
	b	senza spirito:			
		1. contenenti olii minerali	Id.	40 —	
		2. altre	Id.	30 —	
173		Carri da strade comuni	Ciascuno	22 —	
178		Treccie:			
	a	di paglia, di scorza, di sparto, ecc., per cappelli	Quintale	40 —	
180		Cappelli di paglia eccetto quelli guarniti da donna	Cento	100 —	
190		Pelli:			
	d	conciate senza pelo:			
		1. non rifinite, ovine e caprine	Quintale	25 —	
		2. non rifinite, altre	Id.	25 —	
		6. rifinite di capretto ed agnello, per guanti	Id.	20 —	
		Nota al n. 200 modificata come segue:			
		Sono ammessi come rottami:			
		1° I cascami della fabbricazione di oggetti di seconda lavorazione (ritagli, pezzi di scarto o di rifiuto); il ferro vecchio minuto cosiddetto *da colo* o *da pacchetto*; i proiettili d'artiglieria e i cannoni, arrugginiti e non più servibili.			
		2° Le smozzature o spuntature di rotaie, barre o verghe ed i pezzi di barre o verghe nuovi se di rifiuto, aventi, cioè, profondi difetti di struttura, o di saldatura, sfoglie o screpolature, purchè le une e gli altri siano presentati in pezzi di dimensione non superiore a 50 centimetri.			
		3° Il ferro vecchio in barre o in verghe cosiddetto da pacco; i cerchi di ferro vecchi provenienti dal disfacimento di recipienti o di imballaggi; i lavori, le lamiere e i tubi di ferro o di acciaio, vecchi e resi inservibili dall'uso, purchè tutti questi materiali siano presentati in pezzi di dimensione non superiore a 50 centimetri o ridotti, a spese dell'importatore e sotto la sorveglianza dell'Amministrazione, in pezzi di dimensione non superiore a 50 centimetri.			

NUMERO e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO d'entrata	DAZIO d'uscita
	4° Le rotaie usate e i pezzi di rotaie nuovi, se di rifiuto, aventi, cioè, profondi difetti di struttura o di saldatura, sfoglie e screpolature, purchè le une e gli altri siano presentati in pezzi di lunghezza non superiore ad un metro o ridotti, a spese dell'importatore e sotto la vigilanza dell'Amministrazione, in pezzi di lunghezza non superiore ad un metro. Per le rotaie usate di ferro potrà essere concesso lo spezzamento sotto la vigilanza dell'Amministrazione, anche in pezzi non superiori a un metro e 60 centimetri.			
	5° I lavori di ghisa vecchi o di scarto, purchè siano presentati o ridotti a spese dell'importatore, e sotto la vigilanza dell'Amministrazione, in pezzi tali da non poter servire ad altro che alla fusione.			
202	Ferro greggio in masselli ed acciaio in pani	Quintale	2 75	
315 *ter*	Acidi grassi aventi il punto di solidificazione ad una temperatura superiore a 40° ma inferiore a 48°	Id.	4 —	
324	Corallo:			
a	greggio e corallo lavorato non montato	—	Esente	
b	lavorato, montato in qualsiasi materia eccetto che in oro .	Chilogr.	10 —	
	Nota al n. 329 modificata come segue:			
	« Gli oggetti rimandati dal repertorio a mercerie senza indicare la specie, passano tra le mercerie fini quando sono guarniti di seta, di ambra vera o falsa, di avorio, di madreperla, di tartaruga, di piume, di fiori finti o di pizzi o quando sono dorati od argentati. Però gli stessi oggetti quando sono legati in metalli preziosi, passano fra le oreficerie od i gioielli. Gli oggetti del repertorio rimandati a mercerie comuni, quando sono formati esclusivamente di legno, si classificano fra le mercerie di legno. »			
	Nota al n. 330 modificata come segue:			
	« I ventagli, dei quali non sia specificatamente stabilita la classificazione dal repertorio, si classificano tra quelli fini, quando sono guarniti di seta, di ambra vera o falsa, di avorio, di madreperla, di tartaruga, di piume, di fiori finti o di pizzi o quando sono dorati od argentati. »			
344	Oggetti da collezione e d'arte:			
a	per collezioni scientifiche di zoologia, botanica e mineralogia	—	Esenti	
b	altri:			
	1. moderni	—	Dazio dei lavori secondo la materia della quale sono formati	
	2. antichi	—	Id.	Sul valore 1 %
	Si considerano oggetti da collezione e d'arte antichi quelli di tempo anteriore al secolo XIX. Per l'esportazione degli oggetti da collezione e d'arte *altri* si devono adempiere le formalità prescritte dalle leggi speciali vigenti nelle varie provincie del Regno.			
	AVVERTENZA			
	Resta abrogata ogni disposizione di legge o convenzione speciale con stabilimenti nazionali che permetta lo sdoganamento ad una lira, dei masselli di ferro e dell'acciaio in pani, qualunque sia la loro lunghezza, ed anche le spuntature e smozzature dei medesimi.			

Visto, *I Ministri delle Finanze e del Tesoro*
P. Boselli.
Sidney Sonnino.

Allegato L all'articolo 17

Conversioni di debiti dello Stato.

Art. 1.

Alle condizioni indicate nella presente legge, è data facoltà al ministro del Tesoro di convertire, contro rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, a forma della legge 22 luglio 1894, n. 339, allegato *L*, i seguenti titoli di debito dello Stato:

a) Rendita consolidata 5 per cento lordo;

b) Rendita consolidata 3 per cento lordo;

c) Obbligazioni ferroviarie 3 per cento, emesse a norma della legge 27 aprile 1885, n. 3048;

d) Obbligazioni per i lavori di risanamento della città di Napoli, emesse a norma della legge 15 gennaio 1885, n. 2892;

e) Obbligazioni pei lavori di sistemazione del Tevere, emesse a norma delle leggi 30 giugno 1876, n. 3201; 23 luglio 1881, n. 338; 15 aprile 1886, n. 3791, e 2 luglio 1890, n. 6936;

f) Certificati nominativi definitivi trentennari, emessi per la costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, e dati in pagamento agli appaltatori, dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'articolo 4 della legge 24 luglio 1887, n. 4785, e dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550.

Art. 2.

L'importo della rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, da darsi in cambio dei titoli di rendita consolidata 5 e 3 per cento lordo, delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento, delle obbligazioni pei lavori di risanamento della città di Napoli, e delle obbligazioni pei lavori di sistemazione del Tevere, di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e* del precedente articolo, corrisponderà a quella della rendita netta alla quale venga sostituita.

Il cambio dei certificati nominativi definitivi trentennari, dati agli appaltatori, dopo il collaudo finale dei lavori, ai termini dell'articolo 4 della legge 24 luglio 1887, n. 4785, e dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, di cui alla lettera *e* dell'articolo precedente, sarà fatto mediante tanta rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, quanta corrisponda a quella che sarebbe stata rappresentata, al netto, dalle obbligazioni del Tirreno da cedersi al presentatore, qualora gli stessi certificati fossero stati ammessi al cambio con questi titoli, secondo l'articolo 2 della legge 30 marzo 1890, n. 6751.

Art. 3.

La conversione in rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, dei titoli redimibili indicati nella tabella *A*, annessa all'allegato *L*, approvato con l'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, e di quelli indicati all'articolo 1 della presente legge (allegato *L*), potrà essere fatta dal ministro del Tesoro anche a condizioni speciali, semprechè i titoli dei debiti redimibili, presentati alla conversione, costituiscano una partita non inferiore a centomila lire di rendita annua al netto.

In ogni caso la rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, da darsi in cambio dei titoli suindicati, non potrà essere superiore di 25 centesimi per ogni cento lire del nuovo capitale nominale, alla rendita che danno, al netto, i titoli redimibili presentati alla conversione.

Di queste convenzioni sarà data particolare notizia al Parlamento con relazione da presentarsi insieme all'assestamento del bilancio.

Art. 4.

Sono estese alle conversioni dei debiti che verranno eseguite in virtù della presente legge (allegato *L*), le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 marzo 1874, n. 1834 (serie 2ª), salvo che la rendita da inscrivere conformemente all'articolo 3 della legge 8 marzo 1874, sarà del consolidato 4.50 per cento netto, e che le variazioni al bilancio indicate nell'articolo 4 della detta legge dovranno introdursi nei capitoli del bilancio del Tesoro riguardanti il consolidato 4.50 per cento netto e non il 5 per cento soggetto a ritenuta per imposta di ricchezza mobile.

Art. 5.

Sono approvate le annesse due convenzioni (sub-allegato *L*) stipulate dal ministro del Tesoro, rispettivamente addì 15 gennaio e 16 febbraio 1895, col sindaco della città di Napoli e col presidente della Deputazione provinciale di Roma, per regolare i rapporti fra il comune di Napoli, la provincia di Roma e il Tesoro dello Stato, agli effetti degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge (allegato *L*).

A cominciare dal 1° luglio 1895, il Governo del Re non potrà più valersi delle facoltà concesse dall'articolo 2 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1890, n. 6936.

Art. 6.

I buoni del Tesoro a lunga scadenza, per i quali sia trascorso il triennio di che all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 7 aprile 1892, n. 111, potranno, sopra domanda del presentatore, essere rimborsati, a cominciare dall'esercizio finanziario 1895-96, mediante tanta rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, in valor capitale, quanta, valutata al corso della Borsa di Roma del giorno in cui i buoni siano presentati per il rimborso, se ne possa acquistare col capitale rappresentato dai buoni medesimi, purchè il corso del 4.50 per cento non sia sotto la pari.

Il ministro del Tesoro è autorizzato a procacciarsi i fondi che gli abbisognassero per anticipare il rimborso dei detti buoni del Tesoro a lunga scadenza, in conformità e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 2 della citata legge 7 aprile 1892, n. 111, mediante alienazione di titoli di rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, purchè l'alienazione venga fatta ad un prezzo capitale non inferiore alla pari. Questi rimborsi anticipati non potranno eccedere l'ammontare di 30 milioni di lire per esercizio, a partire dal 1895-96.

Gli interessi non riscossi sui buoni del Tesoro a lunga scadenza ammessi al rimborso anticipato, mediante cessione di rendita consolidata 4.50 per cento, ovvero in contanti, saranno corrisposti a tutto il giorno anteriore a quello della presentazione.

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a convertire, a parità di rendita netta, in certificati di rendita nominativa non tramutabili in titoli al portatore 4.50 per cento esente da qualsiasi ritenuta per imposta presente e futura, i titoli dei seguenti debiti:

1° Certificati di rendita nominativa 3 per cento creati a forma dell'articolo 4 della legge 26 marzo 1885, numero 3015 (serie 3ª);

2° Certificati provvisori del debito perpetuo 5 per cento dei comuni di Sicilia creati a forma del Regio Decreto 29 aprile 1863, n. 1223;

3° Titoli del debito perpetuo 5 per cento a nome dei corpi morali in Sicilia, di cui al Sovrano rescritto del dì 8 dicembre 1841;

4° Titoli della rendita 3 per cento assegnata ai cosidetti creditori legali delle provincie napoletane, di cui alla legge 25 gennaio 1866.

Art. 8.

Le esenzioni dalle tasse di bollo e dalle tasse per concessioni governative e per atti e provvedimenti amministrativi portate dal Regio decreto legislativo del 26 gennaio 1882, n. 621 (serie 3ª), e confermate coll'articolo 21, lettera *d*, della legge 14 luglio 1887, n. 4702 (serie 3ª), sono pure estese alle operazioni

di conversione e cambio che saranno richieste ai termini della presente legge (Allegato *L*).

Visto, *I Ministri del Tesoro e delle Finanze*
SIDNEY SONNINO.
P. BOSELLI.

Sub-Allegato L (Art. 5 dell'allegato L).

Convenzione fra il ministro del Tesoro ed il sindaco di Napoli per la conversione delle obbligazioni per il risanamento della città di Napoli, in rendita consolidata 4.50 per cento netto.

Questo giorno 15 gennaio 1895 in Napoli, nel palazzo San Giacomo, ove ha sede il municipio di Napoli, fra il ministro del Tesoro rappresentato, per delegazione, dal cavaliere Antonio Monti, intendente di finanza della provincia di Napoli, ed il sig. conte Carlo Del Pezzo, sindaco del comune di Napoli, debitamente autorizzato per deliberazione del Consiglio comunale, emessa nella seduta del 5 dicembre 1894, vistata il 29 detto, n. 49203, viene convenuto quanto segue:

Art. 1.

A partire dal 1° luglio 1895, e pei quattro esercizi finanziari 1895-96, 1896-97, 1897-98, 1898-99, la somma di lire trentaseimilionicentotrentacinquemilacentosettantanove e centesimi venticinque, che rimane ancora da procurarsi a saldo delle lire 100,000,000, stabiliti dall'art. 2 della legge 15 gennaio 1835, n. 2892, pei lavori di risanamento della città di Napoli, sarà fronteggiata coi mezzi ordinari di bilancio, ovvero sarà provveduta con l'emissione di titoli di rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, di cui nell'art. 2 dell'allegato *L*, approvato con l'art. 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

Art. 2.

Le obbligazioni pel risanamento di Napoli, già emesse a forma dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e costituenti le prime otto serie per il capitale nominale di lire 69,380,000, potranno essere convertite in rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, alle stesse condizioni stabilite dall'art. 1 dell'allegato *L*, approvato con l'art. 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei debiti descritti nella tabella *A*, annessa all'allegato medesimo.

Art. 3.

Per il servizio delle obbligazioni del risanamento della città di Napoli già emesse e che rappresentano il capitale nominale di lire 69,380,000, il comune di Napoli verserà al Tesoro, nei quattro esercizi finanziari 1895-96, 1896-97, 1897-98, 1898-99, la metà della somma occorrente pel pagamento dei soli interessi.

A cominciare dall'esercizio finanziario 1899-1900, e per sessanta esercizi consecutivi, il municipio di Napoli continuerà a concorrere nella metà della spesa per il pagamento degli interessi e dell'ammortizzazione delle obbligazioni stesse, in conformità dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, ancorchè tali obbligazioni, in tutto o in parte, vengano convertite in rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, poichè la disposizione contenuta nell'articolo 2 del presente atto non muta in verun modo gli impegni contratti dal municipio di Napoli con il detto articolo 4, della mentovata legge, come il municipio di Napoli non contrae nessuna nuova obbligazione per il fatto della conversione dei titoli del risanamento in titoli del consolidato 4.50 per cento netto.

Art. 4.

Rispetto alla quota di concorso dovuta al Tesoro dal comune di Napoli sulla somma che sarà attinta ai mezzi ordinari di bilancio o che sarà procurata con la emissione di rendita 4.50 per cento netto, in luogo e vece delle obbligazioni del risanamento ammortizzabili, per ricavare il capitale di lire trentasei milioni centotrentacinquemila centosettantanove e centesimi venticinque, a compimento dei 100 milioni previsti dall'articolo 2 della citata legge del 1885, resta inteso che il comune di Napoli soddisferà il suo debito verso il Tesoro dello Stato in uno o l'altro dei due modi seguenti:

1° Se il Tesoro provvederà i fondi occorrenti per le opere di risanamento mediante l'emissione del nuovo titolo 4.50 per cento netto, il comune di Napoli dovrà versare al Tesoro:

a) fino a tutto l'esercizio 1898-99 una somma corrispondente alla metà di quella per interessi che sarebbe stata pagata ai portatori delle vecchie obbligazioni, se queste fossero state emesse;

b) a cominciare dall'esercizio 1899-900, e per sessanta esercizi consecutivi, una somma corrispondente alla metà della spesa che sarebbe stata sostenuta dallo Stato e dal municipio di Napoli per il servizio degli interessi e dell'ammortamento delle dette obbligazioni redimibili, se queste fossero state realmente emesse.

2° Se il Tesoro dello Stato, anzichè ricorrere all'emissione di nuove rendite, provvederà in tutto o in parte i fondi occorrenti per i lavori del risanamento coi mezzi ordinari di bilancio:

a) il comune di Napoli fino a tutto l'esercizio 1898-99 verserà al Tesoro gli interessi in ragione del 4 per cento netto sulla metà delle somme così fornite, come se le obbligazioni del risanamento fossero state emesse al valor nominale;

b) a partire dall'esercizio 1899-900, e per sessanta esercizi consecutivi il comune di Napoli rimborserà la quota d'ammortizzamento corrispondente alla detta parte di concorso da esso dovuta, più gli interessi calcolati nella ragione del 4 per cento netto, il tutto in forma di annualità costante.

Art. 5.

La quantità delle obbligazioni del risanamento ammortizzabili, che, col regime ora in vigore, si sarebbero dovute emettere negli esercizi finanziari 1895-96, 1896-97, 1897-98, 1898-99, per ricavare il capitale effettivo di lire 36,135,179,25 indicate sopra, ovvero quella parte di capitale che il Tesoro si procurerà effettivamente coll'emissione e l'alienazione dei nuovi titoli 4.50 per cento netto, sarà determinata di esercizio in esercizio finanziario, determinando il prezzo di emissione delle dette obbligazioni in base al corso del consolidato 5 per cento lordo, o 4 per cento netto, con godimento dal 1° luglio successivo, secondo la media delle quotazioni giornaliere della Borsa di Roma nei mesi di aprile, maggio e giugno.

Art. 6.

L'interesse del 4 per cento netto, che il comune di Napoli dovrà corrispondere al Tesoro a forma dell'articolo 4 del presente atto, sulla metà delle somme fornite dallo Stato coi mezzi ordinari di bilancio per le spese dei lavori di risanamento, decorrerà dal giorno nel quale le somme medesime saranno messe a disposizione del comune di Napoli, mediante versamento nel conto corrente istituito a norma dell'articolo 26 del regolamento approvato con Regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003.

Art. 7.

La presente convenzione, stesa in doppio originale, sarà registrata con la tassa fissa di una lira, sarà esente da ogni diritto proporzionale di registro e di bollo e diverrà esecutiva solo quando sarà stata approvata per legge.

Conte CARLO DEL PEZZO.
MONTI ANTONIO, intendente di Finanza.
PARLATI FRANCESCO, *testimone*.
Prof. ALBERTO MARGHERI, *testimone*.

Visto, *I Ministri del Tesoro e delle Finanze*
SIDNEY SONNINO.
P. BOSELLI.

Segue Sub-Allegato L (Art. 5 dell'Allegato L).

Convenzione fra il ministro del Tesoro ed il presidente della Deputazione provinciale di Roma per la conversione delle obbligazioni pei lavori del Tevere in rendita consolidata 4.50 per cento.

Questo giorno 16 febbraio milleottocentonovantacinque, in Roma, nel palazzo del Ministero delle finanze, fra S. E. il barone Sidney

Sonnino, ministro del Tesoro, ed il marchese Filippo Berardi, presidente della Deputazione provinciale di Roma, debitamente autorizzato per deliberazione del Consiglio provinciale, emessa nella seduta del 5 febbraio 1895, viene convenuto quanto segue:

Art. 1.

A partire dal 1° luglio 1895, e per gli esercizi finanziari 1895-96 a tutto il 1905-1906, giusta il riparto indicato nella tabella annessa alla legge 7 giugno 1894, n. 221, la somma ancora da procurarsi, a compimento dei lavori di sistemazione del Tevere, sarà fronteggiata coi mezzi ordinari di bilancio, ovvero sarà provveduta con l'emissione di titoli di rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, di cui all'articolo 2 dell'allegato *L*, approvato con l'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

Art. 2.

Le obbligazioni pei lavori di sistemazione del Tevere, emesse a forma delle leggi 30 giugno 1876, n. 3201; 23 luglio 1881, n. 338; 15 aprile 1886, n. 3791; 2 luglio 1890, n. 6936, e 7 giugno 1894, n. 221, che si troveranno in circolazione al 1° luglio 1895, potranno essere convertite in rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, alle stesse condizioni stabilite dall'articolo 1 dell'allegato *L*, approvato con l'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei debiti descritti nella tabella *A*, annessa all'allegato medesimo.

Art. 3.

Per il servizio delle obbligazioni pei lavori di sistemazione del Tevere che si troveranno in circolazione al 1° luglio 1895, la provincia di Roma continuerà a versare al Tesoro dello Stato una somma annua corrispondente a un ottavo della spesa totale che il Tesoro dovrebbe sostenere per interessi ed ammortizzazioni fino alla completa estinzione delle obbligazioni medesime, ancorchè tali obbligazioni, in tutto od in parte, vengano convertite in rendita consolidata 4.50 per cento, esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, poichè la disposizione contenuta nell'articolo 2 del presente atto non muta in verun modo gl'impegni contratti dall'Amministrazione provinciale di Roma con la legge 6 luglio 1875, n. 2583, come l'Amministrazione medesima non viene a contrarre nessuna nuova obbligazione per il fatto della conversione dei titoli del Tevere in titoli di rendita del consolidato 4.50 per cento netto.

Art. 4.

Rispetto alla quota di concorso dovuta al Tesoro dall'Amministrazione provinciale di Roma sulla somma che sarà attinta ai mezzi ordinari di bilancio o che sarà procurata con l'emissione di rendita 4.50 per cento netto in luogo e vece delle obbligazioni pei lavori di sistemazione del Tevere, per ricavare il capitale occorrente dal 1° luglio 1895, per il compimento dei lavori di sistemazione del Tevere, giusta il riparto indicato nella tabella annessa alla legge 7 giugno 1894, n. 221, resta inteso che l'Amministrazione provinciale di Roma soddisferà il suo debito verso il Tesoro dello Stato, in uno o l'altro dei due modi seguenti:

1° Se il Tesoro provvederà i fondi occorrenti per le spese dei lavori di sistemazione del Tevere mediante la emissione del nuovo titolo 4.50 per cento netto, l'Amministrazione provinciale di Roma dovrà versare al Tesoro una somma annua corrispondente ad un ottavo di quella che, per interessi ed ammortamento, sarebbe stata pagata ai portatori delle vecchie obbligazioni se queste fossero state emesse;

2° Se il Tesoro dello Stato, anzichè ricorrere all'emissione di nuove rendite, provvederà in tutto o in parte i fondi occorrenti alle spese per il compimento dei lavori del Tevere, con i mezzi ordinari di bilancio, l'Amministrazione provinciale di Roma verserà al Tesoro gl'interessi in ragione del 4 per cento netto sull'ottava parte delle somme così pagate e rimborserà la quota d'ammortamento corrispondente alla detta parte di concorso da essa dovuta per cinquanta esercizi finanziari, come se le obbligazioni pei lavori del Tevere fossero state emesse al valor nominale.

Art. 5.

La quantità delle obbligazioni pei lavori del Tevere, ammortizzabili, che, col regime ora in vigore, si sarebbero dovute emettere negli esercizi finanziari dal 1895-1896 a tutto il 1905-1906, ovvero quella parte di capitale che il Tesoro si procurerà effettivamente con la emissione ed alienazione dei nuovi titoli del consolidato 4.50 per cento netto, sarà determinata di esercizio in esercizio finanziario, fissando il prezzo di emissione delle dette obbligazioni in base al corso del consolidato 5 per cento lordo, o 4 per cento netto, con godimento dal 1° luglio successivo, secondo la media delle quotazioni giornaliere della Borsa di Roma nei mesi di aprile, maggio e giugno.

Art. 6.

L'interesse del 4 per cento netto, che l'amministrazione provinciale di Roma dovrà corrispondere al Tesoro, a forma dell'art. 4 della presente convenzione, sull'ottava parte delle somme pagate dallo Stato coi mezzi ordinari di bilancio, per le spese dei lavori di sistemazione del Tevere, decorrerà dal 1° gennaio e dal 1° luglio successivo alla data del pagamento delle spese medesime.

Art. 7.

La presente convenzione, stesa in doppio originale, sarà registrata con la tassa fissa di una lira, sarà esente da ogni diritto proporzionale di registro e di bollo e diverrà esecutiva solo quando sarà stata approvata per legge.

SIDNEY SONNINO.
FILIPPO BERARDI.
BONALDO STRINGHER, direttore generale del Tesoro, *testimone*.
AVV. CARLO CECCONI, capo di Gabinetto, *testimone*.

Visto, *I Ministri del Tesoro e delle Finanze*
SIDNEY SONNINO.
P. BOSELLI.

Allegato M all'articolo 19

Regio decreto 21 novembre 1894, n. 517 che disciplina il cambio dei certificati nominativi 5 per cento lordo in certificati 4 per cento netto.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia.

Veduto l'articolo 8 dell'allegato *L*, approvato con l'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, con cui è creato un tipo di rendita consolidata al 4 per cento, esente da ritenuta per qualunque siasi imposta presente e futura;

Veduto l'ultimo comma del citato articolo 8, col quale si dispone che le norme per il cambio delle rendite nominative e miste del consolidato 5 per cento, in rendite nominative e miste del consolidato 4 per cento, saranno stabilite con decreto Reale da convertirsi in legge;

Veduta la legge 10 luglio 1861, n. 94, con cui fu costituito il Gran Libro del Debito pubblico;

Veduta la legge 29 aprile 1877, n. 3790 (serie 2ª), che autorizza la iscrizione nel Gran Libro del Debito pubblico di rendite miste, ossia nominative con cedole al portatore;

Veduto il Nostro decreto 28 febbraio 1878, n. 4327 (serie 2ª), che provvede alla esecuzione della legge predetta;

Veduto il regolamento per l'Amministrazione del Debito pubblico, approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 942, modificato coi Reali decreti 20 settembre 1874, n. 2058 (serie 2ª), 4 luglio 1880, n. 6232 e 7 maggio 1891, n. 233;

Veduto il regolamento per l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, approvato con Nostro decreto del 9 dicembre 1875, n. 2802 (serie 2ª);

Veduto il Nostro decreto 21 novembre 1894, n. 516, riguardante i nuovi tipi di consolidato 4 e 4.50 per cento netto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il cambio dei certificati nominativi e di quelli di rendita mista del consolidato 5 per cento, in altri nominativi e misti del consolidato al 4 per cento, esente da ritenuta per qualunque siasi imposta presente e futura, creato coll'allegato *L*, approvato con l'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, alle condizioni stabilite nell'articolo 8 del predetto allegato, potrà effettuarsi, quando il titolare ne abbia la libera disponibilità, sopra semplice sua domanda, accompagnata dal certificato di rendita.

Art. 2.

Il cambio dei certificati nominativi del consolidato 5 per cento, in quelli del consolidato 4 per cento intestati a persone incapaci o ad Enti morali sottoposti a tutela, è considerato atto di semplice amministrazione, e si effettuerà a richiesta del genitore esercente la patria potestà, del tutore, del curatore ed amministratore o rappresentante, senza che questi siano tenuti a dare prova di alcuna speciale autorizzazione, o ad adempiere a qualunque formalità giudiziaria, sulla semplice presentazione del titolo e della domanda.

Per i certificati intestati a persone incapaci, la firma e la qualità dei richiedenti dovrà essere riconosciuta e certificata da agente di cambio accreditato per le operazioni di debito pubblico o da notaio, e, per i certificati a favore di Enti morali, dalla autorità competente.

Art. 3.

È pure considerato atto di semplice amministrazione l'operazione di cambio dei certificati, sui quali siano annotati vincoli d'usufrutto, d'ipoteca o di altra natura, e l'operazione stessa sarà eseguita a richiesta della persona alla quale il titolo è intestato, senza che occorra il consenso delle persone a favore delle quali i detti vincoli siano costituiti, o altra autorizzazione o formalità qualsiasi, e mediante produzione della semplice domanda accompagnata dal titolo di rendita.

Eseguita l'operazione di cambio, dovrà essere fatto invito alla persona, a favore della quale esista il vincolo di usufrutto, di ritirare il nuovo certificato, contro consegna di quello da essa posseduto.

Art. 4.

Qualora venga chiesto il cambio di più certificati nominativi intestati ad una stessa persona, o ad un solo Ente o Corpo morale, non gravati da vincoli o da ipoteche diverse, la Direzione generale del Debito pubblico, se non sarà fatta espressa dichiarazione contraria, accenderà, sul consolidato 4 per cento, una sola iscrizione, a favore della persona o dell'Ente o Corpo morale titolare, per la rendita complessiva rappresentata dai detti certificati.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto sono estese alla Cassa dei depositi e prestiti, che viene autorizzata a provvedere, sopra semplice domanda dei titolari dei depositi o loro aventi diritto, alla conversione in titoli del consolidato 4 per cento di quelli del consolidato 5 per cento depositati tanto presso l'Amministrazione centrale, quanto presso le Intendenze di finanza, sempre quando non vi siano liti pendenti e non esistano opposizioni od altri impedimenti.

Art. 6.

La Direzione generale del debito pubblico è autorizzata ad emettere le cartelle al portatore del consolidato 4 per cento netto per il cambio dei titoli del consolidato 5 per cento, colle firme impresse mediante apposito marchio con fac-simile.

Alla impressione di tali firme assisterà un rappresentante della Corte dei conti.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Monza, addì 21 novembre 1894.

UMBERTO.

Sidney Sonnino.

Visto, *il Guardasigilli:* V. Calenda di Tavani.

Visto, *I Ministri del Tesoro e delle Finanze*
Sidney Sonnino.
P. Boselli.

Allegato N all'art. 26

Regio decreto 12 ottobre 1894, n. 442 che approva l'unificazione del servizio di vigilanza sugli Istituti di emissione.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia.

Veduta la legge 7 aprile 1881, n. 133;

Veduti gli articoli 4, 12, 15 e 25 della legge 10 agosto 1893, n. 449;

Veduto il decreto Reale 23 novembre 1893, n. 644, che approvò il regolamento per la liquidazione della Banca Romana;

Veduto il regolamento per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, approvato con Nostro decreto del 20 dicembre 1893, n. 670;

Veduto l'articolo 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339, che approva l'allegato *I*, che provvede per l'ordinamento della circolazione cartacea;

Veduto il Nostro decreto 6 luglio 1890, n. 6940, che modifica il regolamento per la vigilanza sugli Istituti di emissione, approvato con l'altro Nostro decreto del 21 gennaio 1875, n. 2372;

Ritenuta la necessità di unificare la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, in conformità ed agli effetti delle suindicate leggi e dei citati regolamenti;

Ritenuto che la liquidazione della Banca Romana fu assunta dallo Stato, il quale ne delegò la gestione alla Banca d'Italia, e che gli effetti di questa liquidazione riguardano esclusivamente il Tesoro dello Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il Tesoro, di concerto con quello di Agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In sino a quando i biglietti di banca conserveranno il corso legale ai termini dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e rimarranno in vigore le disposizioni contenute negli articoli 1 e 6 dell'allegato *I*, approvato con l'articolo 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339, la vigilanza permanente sugli Istituti di emissione, anche riguardo ai rispettivi Crediti fondiari in liquidazione, e sulla Banca Romana in liquidazione, sarà esercitata esclusivamente dal ministro del Tesoro.

Art. 2.

Le modalità per l'esercizio di tale vigilanza e le modificazioni da introdursi, per effetto della unificazione della detta vigilanza, nel regolamento approvato col Reale decreto 20 dicembre 1893, n. 670, saranno determinate, sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il Tesoro e udito il Consiglio dei ministri, con decreto Reale da emanarsi entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto.

Infino a che non sia provveduto all'esercizio normale della detta vigilanza, il ministro del tesoro, di concerto col ministro di agricoltura, industria e commercio, potrà giovarsi anche dell'opera dei commissari di cui nel Nostro decreto del 6 luglio 1890, n. 6940,

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Monza, addì 12 ottobre 1894.

UMBERTO.

BARAZZUOLI.
SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Visto, *I Ministri del Tesoro e delle Finanze*
SIDNEY SONNINO.
P. BOSELLI.

Allegato O all' articolo 26

Regio decreto 10 dicembre 1894, n. 534 che approva il regolamento per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
Re d'Italia.

Veduto l'articolo 15 della legge 10 agosto 1893, n. 449;
Veduto il Regio decreto 20 dicembre 1893, n. 670;
Veduto l'art. 2 del Regio decreto 12 ottobre 1894, n. 442;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il Tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

È abrogato il regolamento approvato con Nostro decreto 20 dicembre 1893, n. 670.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc,

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1894.

UMBERTO

SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Visto, *I Ministri del Tesoro e delle Finanze*
SIDNEY SONNINO.
P. BOSELLI.

Regolamento approvato col R. Decreto 10 dicembre 1894, n. 534.

I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

La vigilanza sugli Istituti di emissione, sui Crediti fondiari annessi, e sulla liquidazione della Banca Romana spetta al Ministero del Tesoro.

Art. 2.

La detta vigilanza è esercitata dall'Ufficio centrale d'ispezione instituito presso il Ministero del Tesoro.

Art. 3.

Agli effetti della vigilanza sugli Istituti di emissione e sulla circolazione di Stato e bancaria è istituita una Commissione permanente presieduta dal ministro del Tesoro.

Essa è composta:

di tre senatori e di tre deputati eletti dalle Camere rispettive: in caso di scioglimento della Camera dei deputati, i deputati rimangono in ufficio sino a nuove nomine;

di cinque membri nominati per decreto Reale, promosso dal ministro del Tesoro, udito il Consiglio dei ministri.

I membri di nomina governativa sono:

un presidente o consigliere della Corte di cassazione di Roma;

un presidente o consigliere del Consiglio di Stato;

un presidente o consigliere della Corte dei conti;

il direttore generale del Tesoro;

il direttore capo della Divisione del credito del Ministero di Agricoltura, industria e commercio.

La Commissione elegge nel suo seno un vice presidente.

Art. 4.

Le spese occorrenti per la vigilanza sugli Istituti di emissione sono sostenute dagli Istituti medesimi.

La misura di questa spesa per ogni singolo Istituto sarà stabilita con decreto Reale..

II.

Commissione permanente.

Art. 5.

La Commissione permanente per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, su domanda del ministro del Tesoro, darà il suo avviso sopra:

a) le norme, da fissarsi per decreto Reale, per il cambio dei biglietti fino alla scadenza del corso legale e al momento della cessazione di esso, secondo le disposizioni dell'articolo 3 della legge 10 agosto 1893, n. 449;

b) quelle, da stabilirsi parimente per decreto Reale, uditi i direttori generali degli Istituti di emissione, sull'esercizio delle Stanze di compensazione, secondo quanto dispone l'ultimo capoverso dell'art. 4 della legge citata;

c) il modello delle situazioni decadarie di ogni Istituto, dal quale risultino partitamente le diverse categorie delle attività e passività, che concorrono a formare il patrimonio sociale;

d) le convenzioni speciali stipulate fra gli Istituti, e da approvarsi dal Governo, per la rispendita dei biglietti degli altri Istituti, in virtù dell'art. 9 del Regio decreto 27 febbraio 1894, n. 58, che regola la riscontrata fra di essi.

La Commissione, inoltre, può essere chiamata a dare il suo avviso su tutte le norme intese a regolare la fabbricazione, la somministrazione, la custodia, il ritiro e l'annullamento dei biglietti di Banca, e su quelle da emanarsi per la determinazione tanto della quantità, quanto dell'uso dei biglietti di scorta, in applicazione degli articoli 8 e 9 della legge citata.

Art. 6.

La Commissione permanente, su domanda del ministro del Tesoro, estenderà il suo esame:

a) alle proposte di modificazioni allo statuto della Banca d'Italia nei limiti delle leggi;

b) alle proposte di modificazioni che si credesse necessario introdurre negli statuti e nei regolamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia, per coordinare gli uni e gli altri alle disposizioni della legge predetta;

c) e, in generale, a tutti i provvedimenti indispensabili all'attuazione della legge 10 agosto 1893.

III.

Vigilanza permanente.

Art. 7.

La vigilanza permanente diretta sugli Istituti di emissione è esercitata dall'ufficio centrale di ispezione indicato nell'art. 2 del presente regolamento.

Art. 8.

I presidenti del Consiglio superiore della Banca d'Italia, del Consiglio generale e del Consiglio centrale dei Banchi di Napoli e di Sicilia dovranno informare, volta per volta, in tempo utile, il ministro del Tesoro, del giorno e dell'ora fissati per la convocazione rispettivamente dell'assemblea generale degli azionisti e dei Consigli medesimi.

Uno fra gli ispettori governativi assiste alle adunanze dell'assemblea generale degli azionisti e del Consiglio superiore della Banca d'Italia, e a quelle del Consiglio generale e del Consiglio centrale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, con facoltà di sospendere la esecuzione delle deliberazioni che creda contrarie alle leggi, ai regolamenti ed agli statuti rispettivi.

Di questa sospensione deve essere immediatamente informato il ministro del Tesoro, il quale confermerà o revocherà la sospensione, dandone notizia all'Istituto interessato, nel termine di cinque giorni da quello dell'avvenuta sospensione.

Art. 9.

Quando l'Ispettore non abbia esercitata la facoltà di sospendere deliberazioni che il Governo reputi contrarie alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti, il ministro del Tesoro può direttamente esercitare tale facoltà, entro cinque giorni da quello dell'adunanza, prendendo per base la relazione comunicata dall'ispettore.

Art. 10.

L'ispettore che abbia assistito alle adunanze indicate nell'articolo 11 deve comunicare, entro due giorni, con le proprie osservazioni, il verbale delle adunanze medesime al Ministero del Tesoro.

Eguale comunicazione, entro lo stesso termine, dovrà essere fatta dalla Direzione generale dell'Istituto.

Decorsi cinque giorni dalla data dell'adunanza, senza che il ministro del Tesoro abbia fatto pervenire osservazioni all'Istituto, le deliberazioni diventano esecutive.

Art. 11.

Il ministro del Tesoro, in via straordinaria, può incaricare un delegato speciale ad assistere alle adunanze dell'assemblea generale degli azionisti, del Consiglio superiore della Banca d'Italia e a quelle del Consiglio generale e centrale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Il delegato speciale dovrà riferire, entro due giorni, con rapporto sommario, intorno alle deliberazioni prese nelle adunanze medesime.

Anche in questo caso, la Direzione generale dell'Istituto dovrà trasmettere al Ministero del Tesoro, entro due giorni, un riassunto degli affari trattati e delle deliberazioni prese.

Se, entro cinque giorni da quello dell'adunanza, non siano intervenute osservazioni da parte del Ministero, le deliberazioni, in essa adottate, si intendono esecutive.

Art. 12.

Le situazioni delle operazioni di ciascun Istituto devono riferirsi ai giorni 10, 20 e ultimo di ogni mese, secondo il modello che, sentita la Commissione permanente, sarà approvato per decreto Reale.

Esse devono essere compilate e trasmesse al Ministero del Tesoro, al più tardi, entro otto giorni da quello a cui si riferiscono, ed essere sottoscritte dal direttore generale e dal capo della contabilità generale dell'Istituto.

Gli Istituti sono obbligati a fornire all'ufficio d'ispezione tutte quelle informazioni di cui avesse bisogno intorno alla situazione comunicata ed ai bilanci annuali, e l'ufficio medesimo deve accertare, anche con verifiche parziali o generali, che la situazione e i bilanci corrispondano, in tutti i loro particolari, alle scritture dei libri dell'Istituto ed alla consistenza reale delle singole partite.

La situazione di ogni Istituto deve essere pubblicata, a cura dell'ufficio di ispezione, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Art. 13.

Per l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 12 della legge 10 agosto 1893, riguardanti lo sconto di favore, le operazioni sopra effetti pagabili all'estero in valuta d'oro, l'ammontare delle scorte in valori pubblici, il limite dei conti correnti fruttiferi e la misura dei rispettivi interessi, l'ufficio di ispezione, a brevi periodi ed anche straordinariamente, deve riscontrare se le rispettive indicazioni inserite nelle situazioni degli Istituti corrispondano alle risultanze delle contabilità rispettive.

Il portafoglio estero degli Istituti deve essere esaminato a brevi periodi dall'ufficio di ispezione, sia per accertarne il valore pagabile in oro, sia per verificarne le firme, le quali devono essere state riconosciute di primo ordine dalla Direzione generale del tesoro, a forma dell'articolo 6 e dell'articolo 12, n. 3, della legge citata.

A questo scopo, gli Istituti di emissione comunicheranno, coll'ultima situazione decadaria di ogni mese, alla Direzione generale del tesoro i nomi delle ditte e degli Istituti di credito esteri, di cui posseggano effetti. Raccolte, occorrendo, le necessarie informazioni, la Direzione generale del tesoro autorizza gli Istituti medesimi a tenere nel portafoglio gli effetti aventi le firme di quelle ditte o di quegli Istituti di credito.

Art. 14.

L'ufficio d'ispezione deve accertare, a brevi intervalli, che le disposizioni riguardanti il movimento dei biglietti siano sempre rigorosamente osservate.

Il detto ufficio provvederà, non meno di due volte all'anno, anche nell'intervallo fra una decade e l'altra, ad una completa verifica di cassa improvvisa e simultanea, in tutte le sedi e succursali dell'Istituto.

Le operazioni relative, non potranno, per nessuno stabilimento, essere rimandate ad un giorno diverso da quello prestabilito. Occorrendo più di un giorno per compierle, saranno continuate senza interruzione, con quelle precauzioni che si reputeranno necessarie per renderne sicuro l'esito.

I verbali di queste verifiche, con una relazione riassuntiva, saranno trasmessi sollecitamente al Ministero del Tesoro, per le eventuali osservazioni agli Istituti.

Per queste verifiche il Ministero del Tesoro potrà valersi, oltre che degli intendenti di finanza, di tutto il personale da essi dipendente.

Art. 15.

L'ufficio d'ispezione deve sottoporre a esame le operazioni compiute dagli Istituti, verificando i portafogli e consultando i registri e gli atti degli Istituti medesimi, per accertarsi che soddisfacciano alle tassative disposizioni dell'articolo 12 della citata legge del 10 agosto 1893 ed a quelle dipendenti dagli articoli 10 e 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

Art. 16.

Oltre le attribuzioni conferite all'ufficio d'ispezione dai precedenti articoli, gli spetteranno quelle che saranno particolarmente indicate nel regolamento da emanarsi in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 10 agosto 1893, per la fabbricazione e la custodia dei biglietti di Banca, per la loro sostituzione quando siano logori o danneggiati, per il loro annullamento e abbruciamento, e per disciplinare il movimento dei biglietti di scorta.

IV.

Ispezioni periodiche e straordinarie.

Art. 17.

Alla fine di ciascun periodo fissato dalla legge, il ministro del Tesoro ordinerà una ispezione straordinaria degli Istituti di emissione a mezzo di ufficiali dello Stato, che non abbiano preso parte a precedenti ispezioni sull'Istituto, intorno al quale debbono riferire.

Art. 18.

Queste ispezioni hanno per oggetto:

a) di accertare la quantità e la qualità delle riserve metalliche e delle cambiali sull'estero possedute dagli Istituti di emissione, in relazione alle disposizioni degli articoli 6 e 11 della legge predetta, e la quantità dei biglietti di Stato considerati come riserva a norma dell'articolo 3 dell'allegato *I*, approvato con l'articolo 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339;

b) di verificare la quantità effettiva dei biglietti in circolazione e di quelli esistenti in cassa, distinti per valore, facendo un conto a parte dei biglietti per il servizio di scorta, e di quelli ritirati come logori e annullati, ma non ancora distrutti, in conformità al regolamento per la fabbricazione, custodia e annullamento dei biglietti bancarî;

c) di accertare se nel cambio dei biglietti al pubblico e nel baratto dei biglietti fra gl'Istituti, questi seguano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore;

d) di accertare la esatta corrispondenza delle scritture esistenti nei libri dell'Istituto, con le situazioni, con i resoconti e i prospetti trasmessi al Governo;

e) di verificare la qualità delle operazioni degli Istituti, in relazione alle disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge;

f) di accertare l'osservanza, da parte della Banca d'Italia, delle prescrizioni del Codice di commercio, particolarmente di quelle recate dagli articoli 146, 176 e 181, e la esistenza reale del patrimonio proprio rispetto ai Banchi di Napoli e di Sicilia;

g) di appurare se entro i due anni, come prescrive l'art. 12 della legge, siano stati liquidati i titoli, valori e mobili, diversi da quelli ivi indicati, pervenuti agli Istituti dopo l'applicazione della legge del 10 agosto 1893, per effetto dei loro crediti; e se entro i tre anni indicati dallo stesso art. 12 della legge siano state liquidate le operazioni relative a crediti in sofferenza, garantiti da ipoteche o con cessione di beni immobili;

h) di esaminare ogni altra condizione diretta ad assicurare la esatta e completa esecuzione della legge;

i) di esaminare l'andamento generale degli Istituti e quello di tutti i servizi che compiano, sia nell'interesse pubblico, sia in quello del Tesoro.

Art. 19.

Insino a che non sono state compiute le liquidazioni ordinate dal comma primo dell'art. 13 della legge, le ispezioni di che all'art. 17 avranno pure per iscopo di accertare le operazioni di liquidazione e di riscontrare se l'importo di esse raggiunga la quota parte del totale ammontare accertato agli effetti dell'articolo 13, comma 1°, della legge 10 agosto 1893.

Dovranno pure le dette ispezioni riaccertare lo ammontare delle operazioni ancora in corso, diverse da quelle consentite dall'articolo 12 della legge, e riferire sul valore attuale effettivo attribuito dagli Istituti alle operazioni medesime.

Le valutazioni saranno indicate per gruppi e classi di operazioni, a norma delle istruzioni che saranno impartite dal Ministero del Tesoro.

Qualora le operazioni non abbiano raggiunto l'ammontare della quota parte da liquidare fissata dalla legge, l'ispezione dovrà appurare se l'Istituto abbia provveduto a colmare la differenza conformemente alle disposizioni dell'art. 13 della legge del 10 agosto 1893, citato sopra.

Art. 20.

Il direttore dell'Istituto, chi ne fa le veci, e i funzionari che ne dipendono sono obbligati a fornire tutte le spiegazioni e a rendere ostensibili tutti i libri e i documenti richiesti dagli ufficiali dello Stato incaricati delle ispezioni. Possono pure fare intervenire alla ispezione il capo di quei servizi ai quali si riferisce la ispezione o la verifica in corso.

Art. 21.

I pubblici ufficiali incaricati delle ispezioni straordinarie di che all'art. 17 devono presentare, entro un mese dal compimento della ispezione, al ministro del Tesoro una relazione particolareggiata intorno ai risultati della ispezione stessa.

Nel caso che l'ispezione accerti fatti gravi, deve esserne data notizia sommaria immediatamente al ministro stesso.

Art. 22.

Il ministro del Tesoro può fare eseguire in qualunque tempo ispezioni straordinarie, generali e speciali, agli Istituti di emissione.

Art. 23.

Quando dalle ispezioni ordinarie e straordinarie e dalle verifiche speciali risultino le infrazioni considerate nell'ultimo comma dell'art. 10, e negli articoli 14 e 16 della legge 10 agosto 1893, gli ufficiali incaricati di tali ispezioni e verifiche devono compilare apposito processo verbale e trasmetterlo immediatamente al ministro del Tesoro, il quale promuoverà i provvedimenti indicati in quegli articoli.

Qualora risultino fatti aventi carattere di reato, gli ufficiali ne daranno denunzia all'autorità giudiziaria, e immediata notizia al ministro predetto.

Art. 24.

Egualmente, il Ministero del Tesoro, accertati i fatti di che all'art. 20 della legge, ne fa regolare denunzia all'autorità giudiziaria, per l'applicazione delle pene con quell'articolo comminate.

Art. 25.

Non più tardi del mese di maggio di ciascun anno il ministro del Tesoro presenterà al Parlamento una relazione particolareggiata e documentata sull'andamento degli Istituti d'emissione e della circolazione di Stato e bancaria durante l'anno solare antecedente.

V.

Disposizioni transitorie.

Art. 26.

In fino a che non sia ristabilito il corso fiduciario dei biglietti di Banca, l'Ufficio di ispezione invigilerà per accertarsi che la ragione ufficiale dello sconto sia applicata costantemente, e senza variazioni, da tutti gli Istituti di emissione.

La ragione dello sconto non potrà esser variata senza l'autorizzazione del ministro del Tesoro. Questi potrà anche promuoverne la variazione, quando ritenga che lo esigano le condizioni del mercato.

Art. 27.

In fino a che non sia costituita la Commissione permanente per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, funzionerà, in luogo di essa, la Commissione permanente instituita con l'art. 24 della legge 7 aprile 1881 per l'abolizione del corso forzoso dei biglietti a debito dello Stato.

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro del Tesoro
SIDNEY SONNINO.

Visto, *I Ministri del Tesoro e delle Finanze*
SIDNEY SONNINO.
P. BOSELLI.

Segue Allegato O all'art 26.

Regio decreto 16 maggio 1895, n. 334, che approva alcune modificazioni al regolamento 10 dicembre 1894, n. 534.

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia.

Veduto l'articolo 15 della legge 10 agosto 1893, n. 449;

Veduto l'articolo 2 del Nostro decreto del 12 ottobre 1894, n. 442;

Veduto il Nostro decreto del 10 dicembre 1894, n. 534, che approva il regolamento per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione;

Riconosciuta la necessità di recare alcuni emendamenti nel regolamento medesimo, per renderne le disposizioni più precise e meglio rispondenti al loro scopo;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 del regolamento approvato col Reale decreto 10 dicembre 1894, n. 534, sono sostituiti i seguenti:

Art. 8. La Direzione generale della Banca d'Italia deve informare, volta per volta, ed in tempo utile, il ministro del Tesoro, del giorno e dell'ora fissati per la convocazione dell'assemblea generale degli azionisti, per le adunanze del Consiglio superiore e per quella della Commissione liquidatrice della Banca Romana, inviando contemporaneamente un elenco degli affari da trattarsi.

Uguali comunicazioni devono farsi dai Banchi di Napoli e di Sicilia per le adunanze del Consiglio generale e del Consiglio centrale d'amministrazione.

Alle sedute dell'assemblea dei Consigli e della Commissione suddetti assiste un ispettore governativo, o, in sua vece, un funzionario a ciò delegato dal ministro del Tesoro, con facoltà di sospendere la esecuzione delle deliberazioni che creda contrarie alle leggi, ai regolamenti ed agli statuti.

Di questa sospensione deve essere immediatamente informato il ministro del Tesoro, il quale confermerà o revocherà la sospensione, dandone notizia all'Istituto interessato, nel termine di cinque giorni dall'avvenuta sospensione. Alla conferma della sospensione, il ministro medesimo potrà far seguire l'annullamento della deliberazione quando questa sia riconosciuta contraria alle leggi, ai regolamenti e agli statuti.

Art. 9. Qualora l'ispettore o il delegato, di cui all'articolo precedente, non abbia esercitata la facoltà di sospendere una deliberazione che il ministro del Tesoro creda contraria alle leggi, agli statuti od ai regolamenti, il ministro può direttamente sospenderla, entro 5 giorni dalla adunanza, prendendo per base la relazione comunicata dall'ispettore e dandone comunicazione all'Istituto interessato.

Alla sospensione il ministro potrà far seguire l'annullamento della deliberazione stessa, quando questa sia riconosciuta contraria alle leggi, ai regolamenti e agli statuti.

Art. 10. L'ispettore o il delegato, di cui agli articoli precedenti, deve trasmettere, entro due giorni, al ministro del Tesoro, un rapporto sugli affari discussi e sulle deliberazioni prese nell'adunanza alla quale egli abbia assistito.

Entro lo stesso termine, la Direzione generale dell'Istituto deve comunicare un sunto delle accennate deliberazioni, salvo a spedire il verbale per esteso dopo che sia stato approvato.

Art. 11. L'Ufficio centrale d'ispezione è tenuto ad esaminare i bilanci annuali degli Istituti d'emissione, e, ove lo reputi necessario, ad accertarne la corrispondenza con le scritture degli Istituti medesimi.

A questo fine gli Istituti devono comunicare in tempo all'Ufficio stesso i bilanci, e i conti profitti e perdite, e devono fornirgli tutte quelle informazioni che all'uopo fossero ad essi richieste.

Art. 12. Le situazioni delle operazioni di ciascun Istituto, compilate secondo i modelli approvati con speciale Regio decreto, devono riferirsi ai giorni 10, 20 e ultimo di ogni mese.

Esse devono essere spedite al Ministero del Tesoro al più tardi entro otto giorni da quello al quale si riferiscono, ed essere sottoscritte dal Direttore generale e dal Capo della contabilità generale dell'Istituto.

Gli Istituti sono obbligati a fornire all'Ufficio centrale d'ispezione tutte quelle informazioni di cui avesse bisogno intorno alle situazioni comunicategli.

L'Ufficio medesimo deve accertare, di tempo in tempo, la corrispondenza tra le situazioni medesime e le scritture dell'Istituto.

La situazione di ogni Istituto deve essere pubblicata, a cura dell'Ufficio d'ispezione, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Art. 13. Per l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 12 della legge 10 agosto 1893, riguardanti lo sconto di favore, le operazioni sopra effetti pagabili all'estero in valuta d'oro, l'ammontare delle scorte in valori pubblici, il limite dei conti fruttiferi e la misura dei relativi interessi, l'Ufficio di ispezione, a brevi periodi, deve riscontrare se le rispettive indicazioni scritte nelle situazioni, di cui all'articolo precedente, corrispondano alle risultanze dei libri o delle scritture esistenti presso le Direzioni generali degli Istituti.

Il portafoglio estero degli Istituti deve essere esaminato a brevi intervalli di tempo dall'Ufficio di ispezione, sia per accertarne il valore pagabile in oro, sia per verificarne le firme, le quali devono essere state riconosciute di primo ordine dalla Direzione generale del Tesoro, a forma dell'articolo 6 e dell'articolo 12, n. 3, della citata legge.

A questo scopo, gl'Istituti di emissione comunicheranno, coll'ultima situazione decadale di ogni mese, alla Direzione generale del Tesoro, i nomi delle Ditte e degli Istituti di credito esteri, di cui posseggano gli effetti. Raccolte, occorrendo, le necessarie informazioni, la Direzione generale del Tesoro autorizza gli Istituti medesimi a tenere nel portafoglio gli effetti aventi le firme di quelle Ditte e di quegli Istituti di credito.

Art. 15. L'Ufficio centrale d'ispezione deve procedere a speciali verifiche nelle sedi e succursali degli Istituti, secondo le norme che saranno determinate con decreto ministeriale.

Tali verifiche hanno principalmente per iscopo di accertare la consistenza dei valori metallici e cartacei; degli effetti pubblici in deposito di pertinenza di terzi o di proprietà degli Istituti per investimenti diretti; dei portafogli; e di riscontrare se le operazioni tutte siano conformi alle leggi.

I Direttori delle sedi e delle succursali predette hanno l'obbligo di esibire agli ispettori i registri e gli atti di cui avessero bisogno per compiere l'incarico loro affidato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1895.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Visto, *I Ministri del Tesoro e delle Finanze*
SIDNEY SONNINO.
P. BOSELLI.

Segue Allegato O all'articolo 26

Regio decreto 30 maggio 1895, n. 343, che approva alcune modificazioni al regolamento 10 dicembre 1894, n. 534.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

Veduto l'art. 15 della legge 10 agosto 1893, n. 449;

Veduto il Nostro decreto 12 ottobre 1894, n. 442;

Veduto il Nostro decreto 10 dicembre 1894, n. 534, che approva il regolamento per la vigilanza sugli Istituti di emissione;

Veduto il Nostro decreto 16 maggio 1895, n. 334, che ha introdotto alcune modificazioni al predetto regolamento;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 5 del detto regolamento del 10 dicembre 1894, n. 534, è sostituito il seguente:

« La Commissione permanente per la vigilanza sulla circola-
« zione e sugli Istituti di emissione, quando ne sia richiesta dal
« ministro del Tesoro, darà il suo avviso sopra ».

Art. 2.

Al primo comma dell'articolo 6 del regolamento suddetto è sostituito il seguente:

« La Commissione permanente, quando ne sia richiesta dal mi-
« nistro del Tesoro, estenderà il suo esame sopra ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1895.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Visto, *I Ministri del Tesoro e delle Finanze*
SIDNEY SONNINO.
P. BOSELLI.

Allegato P all'art. 26

Testo unico del regolamento per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione.

I.
Disposizioni generali.

Art. 1.

La vigilanza sugli Istituti di emissione, sui Crediti fondiari annessi e sulla liquidazione della Banca Romana, spetta al Ministero del Tesoro.

Art. 2.

La detta vigilanza è esercitata dall'Ufficio centrale d'ispezione, instituito presso il Ministero del Tesoro.

Art. 3.

Agli effetti della vigilanza sugli Istituti di emissione e sulla circolazione di Stato e bancaria è istituita una Commissione permanente presieduta dal ministro del Tesoro.

Essa è composta:

di quattro senatori e di quattro deputati eletti dalle Camere rispettive; in caso di scioglimento della Camera dei deputati, i deputati rimangono in ufficio sino a nuove nomine;

di quattro membri nominati per decreto Reale, promosso dal ministro del Tesoro, udito il Consiglio dei ministri.

I membri di nomina governativa sono:

un presidente o consigliere del Consiglio di Stato;

un presidente o consigliere della Corte dei conti;

il direttore generale del Tesoro;

il direttore capo della Divisione del credito del Ministero d agricoltura, industria e commercio.

La Commissione elegge nel suo seno un vice presidente.

Art. 4.

Le spese occorrenti per la vigilanza sugli Istituti di emissione sono sostenute dagli Istituti medesimi.

II.
Commissione permanente.

Art. 5.

La Commissione permanente per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, quando ne sia richiesta dal Ministro del Tesoro, darà il suo avviso sopra:

a) le norme, da fissarsi con decreto Reale, per il cambio dei biglietti fino alla scadenza del corso legale e al momento della cessazione di esso, secondo le disposizioni dell'articolo 3 della legge 10 agosto 1893, n. 449;

b) quelle, da stabilirsi parimente per decreto Reale, uditi i direttori generali degli Istituti di emissione, sull'esercizio delle Stanze di compensazione, secondo quanto dispone l'ultimo capoverso dell'articolo 4 della legge citata;

c) il modello delle situazioni decadarie di ogni Istituto, dal quale risultino partitamente le diverse categorie delle attività e passività, che concorrono a formare il patrimonio sociale;

d) le convenzioni speciali stipulate fra gli Istituti, e da approvarsi dal Governo, per la rispendita dei biglietti degli altri Istituti, in virtù dell'articolo 9 del Regio decreto 27 febbraio 1894, n. 58, che regola la riscontrata fra di essi.

La Commissione, inoltre, può essere chiamata a dare il suo avviso su tutte le norme intese a regolare la fabbricazione, la somministrazione, la custodia, il ritiro e l'annullamento dei biglietti di Banca, e su quelle da emanarsi per la determinazione tanto della quantità quanto dell'uso dei biglietti di scorta, in applicazione degli articoli 8 e 9 della legge citata.

Art. 6.

La Commissione permanente, quando ne sia richiesta dal ministro del Tesoro, estenderà il suo esame sopra:

a) alle proposte di modificazioni allo statuto della Banca d'Italia nei limiti delle leggi;

b) alle proposte di modificazioni che si credesse necessario introdurre negli statuti e nei regolamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia, per coordinare gli uni e gli altri alle disposizioni della legge predetta;

c) e, in generale, a tutti i provvedimenti indispensabili all'attuazione della legge 10 agosto 1893.

III.
Vigilanza permanente.

Art. 7.

La vigilanza permanente diretta sugli Istituti di emissione è esercitata dall'Ufficio centrale di ispezione indicato nell'articolo 2 del presente regolamento.

Art. 8.

La Direzione generale della Banca d'Italia deve informare, volta per volta, ed in tempo utile, il ministro del Tesoro, del giorno e dell'ora fissati per la convocazione dell'assemblea generale degli azionisti, per le adunanze del Consiglio superiore e per quelle della Commissione liquidatrice della Banca Romana, inviando contemporaneamente un elenco degli affari da trattarsi.

Uguali comunicazioni devono farsi dai Banchi di Napoli e di Sicilia per le adunanze del Consiglio generale e del Consiglio centrale d'amministrazione.

Alle sedute dell'Assemblea, dei Consigli e della Commissione suddetti, assiste un ispettore governativo, o, in sua vece, un funzionario a ciò delegato dal ministro del Tesoro, con facoltà di sospendere la esecuzione delle deliberazioni che creda contrarie alle leggi, ai regolamenti ed agli statuti.

Di questa sospensione deve essere immediatamente informato il ministro del Tesoro, il quale confermerà o revocherà la sospensione, dandone notizia all'Istituto interessato, nel termine di cinque giorni dall'avvenuta sospensione. Alla conferma della sospensione il ministro medesimo potrà far seguire l'annullamento della deliberazione quando questa sia riconosciuta contraria alle leggi, ai regolamenti e agli statuti.

Art. 9.

Qualora l'ispettore o il delegato, di cui all'articolo precedente, non abbia esercitata la facoltà di sospendere una deliberazione che il ministro del Tesoro creda contraria alle leggi, agli statuti od ai regolamenti, il ministro può direttamente sospenderla entro cinque giorni dalla adunanza, prendendo per base la relazione comunicata dall'ispettore e dandone comunicazione all'Istituto interessato.

Alla sospensione il ministro potrà far seguire l'annullamento della deliberazione stessa, quando questa sia riconosciuta contraria alle leggi, ai regolamenti e agli statuti.

Art. 10.

L'ispettore, o il delegato, di cui agli articoli precedenti, deve trasmettere, entro due giorni, al ministro del Tesoro, un rapporto sugli affari discussi e sulle deliberazioni prese nell'adunanza alla quale egli abbia assistito.

Entro lo stesso termine, la Direzione generale dell'Istituto deve

comunicare un sunto delle accennate deliberazioni, salvo a spedire il verbale per esteso dopo che sia stato approvato.

Art. 11.

L'Ufficio centrale d'ispezione è tenuto ad esaminare i bilanci annuali degl'Istituti d'emissione, e, ove lo reputi necessario, ad accertarne la corrispondenza con le scritture degli Istituti medesimi.

A questo fine gli Istituti devono comunicare in tempo all'Ufficio stesso i bilanci, e i conti profitti e perdite, e devono fornirgli tutte quelle informazioni che all'uopo fossero ad essi richieste.

Art. 12.

Le situazioni delle operazioni di ciascun Istituto, compilate secondo i modelli approvati con speciale Regio decreto, devono riferirsi ai giorni 10, 20 ed ultimo di ogni mese.

Esse devono essere spedite al Ministero del Tesoro, al più tardi entro otto giorni da quello al quale si riferiscono, ed essere sottoscritte dal Direttore generale e dal Capo della contabilità generale dell'Istituto.

Gli Istituti sono obbligati a fornire all'Ufficio centrale d'ispezione tutte quelle informazioni di cui avesse bisogno intorno alle situazioni comunicategli.

L'Ufficio medesimo deve accertare, di tempo in tempo, la corrispondenza fra le situazioni medesime e le scritture dell'Istituto.

La situazione di ogni Istituto deve essere pubblicata, a cura dell'Ufficio d'ispezione, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Art. 13.

Le cambiali sull'estero che gl'Istituti considerano come riserva, ai sensi di legge, devono essere verificate a brevi periodi dall'Ufficio d'ispezione, per accertarne il valore e per constatare che abbiano i requisiti che saranno indicati nel Regio decreto da emanarsi giusta l'articolo 31 della legge che approva il presente regolamento.

Lo stesso Regio decreto fisserà le norme per il riscontro dei depositi in conto corrente all'estero, da computarsi come riserva ai termini del citato articolo 31.

Art. 14.

L'Ufficio d'ispezione deve accertare, a brevi intervalli, che le disposizioni riguardanti il movimento dei biglietti siano sempre rigorosamente osservate.

Il detto Ufficio provvederà, non meno di due volte all'anno, anche nell'intervallo fra una decade e l'altra, ad una completa verifica di cassa improvvisa e simultanea, in tutte le sedi e succursali dell'Istituto.

Le operazioni relative non potranno, per nessun stabilimento, essere rimandate ad un giorno diverso da quello prestabilito. Occorrendo più di un giorno per compierle, saranno continuate senza interruzione, con quelle precauzioni che si reputeranno necessarie per renderne sicuro l'esito.

I verbali di queste verifiche, con una relazione riassuntiva, saranno trasmessi sollecitamente al Ministero del Tesoro, per le eventuali osservazioni agli Istituti.

Per queste verifiche il ministro del Tesoro potrà valersi, oltre che degli intendenti di finanza, di tutto il personale da essi dipendente.

Art. 15.

L'Ufficio centrale d'ispezione deve procedere a speciali verifiche nelle sedi e succursali degli Istituti, secondo le norme che saranno determinate con decreto ministeriale.

Tali verifiche hanno principalmente per iscopo di accertare la consistenza dei valori metallici e cartacei; degli effetti pubblici in deposito di pertinenza di terzi o di proprietà degli Istituti per investimenti diretti; dei portafogli; e di riscontrare se le operazioni tutte siano conformi alle leggi.

I Direttori delle sedi e delle succursali predette hanno l'obbligo di esibire agli ispettori i registri e gli atti di cui avessero bisogno per compiere l'incarico loro affidato.

Art. 16.

Oltre le attribuzioni conferite all'ufficio d'ispezione dai precedenti articoli, gli spettano quelle indicate nel regolamento speciale in esecuzione delle disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 10 agosto 1893, per la fabbricazione e la custodia dei biglietti di Banca, per la loro sostituzione quando siano logori o danneggiati, per il loro annullamento e abbruciamento, e per disciplinare il movimento dei biglietti di scorta.

IV.

Ispezioni periodiche e straordinarie.

Art. 17.

Alla fine di ciascun periodo fissato dalla legge, il ministro del Tesoro ordinerà una ispezione straordinaria degli Istituti di emissione a mezzo di ufficiali dello Stato, che non abbiano preso parte a precedenti ispezioni sull'Istituto, intorno al quale debbono riferire.

Art. 18.

Queste ispezioni hanno per oggetto:

a) di accertare la quantità e la qualità delle valute metalliche, delle cambiali e dei conti correnti sull'estero, nonchè la quantità dei biglietti di Stato considerati come riserva ai termini di legge;

b) di verificare la quantità effettiva dei biglietti in circolazione e di quelli esistenti in cassa, distinti per valore, facendo un conto a parte dei biglietti per il servizio di scorta, e di quelli ritirati come logori e annullati, ma non ancora distrutti, in conformità al regolamento per la fabbricazione, custodia e annullamento dei biglietti bancari;

c) di accertare se nel cambio dei biglietti al pubblico e nel baratto dei biglietti fra gli Istituti, questi seguano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore;

d) di accertare la esatta corrispondenza delle scritture esistenti nei libri dell'Istituto, colle situazioni, con i resoconti e i prospetti trasmessi al Governo;

e) di verificare la qualità delle operazioni degli Istituti, in relazione alle disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge 10 agosto 1893, n. 449, modificato dalla legge che approva il presente regolamento

f) di accertare l'osservanza, da parte della Banca d'Italia, delle prescrizioni del codice di commercio, particolarmente di quelle recate dagli articoli 146, 176 e 181, salvo quanto è disposto con la convenzione 30 ottobre 1894, approvata col Regio decreto 10 dicembre 1894, n. 533, e l'esistenza reale del patrimonio proprio rispetto ai Banchi di Napoli e di Sicilia;

g) di appurare se entro i due anni, come prescrive l'articolo 12 della legge 10 agosto 1893, siano stati liquidati i titoli, valori e mobili, diversi da quelli ivi indicati pervenuti agli Istituti, dopo l'applicazione della legge medesima, per effetto dei loro crediti; e se entro i tre anni indicati dallo stesso articolo 12 della legge siano state liquidate le operazioni relative a crediti in sofferenza, garantiti da ipoteche o con cessione di beni immobili;

h) di esaminare ogni altra condizione diretta ad assicurare la esatta e completa esecuzione della legge;

i) di esaminare l'andamento generale degli Istituti e quello di tutti i servizi che compiano, sia nell'interesse pubblico, sia in quello del Tesoro.

Art. 19.

Insino a che non sia stata compiuta la liquidazione ordinata dal comma primo dell'art. 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, modificato dall'artcolo 36 della legge che approva il presente regolamento, le ispezioni di che all'art. 17 avranno pure per iscopo di accertare le operazioni di liquidazione e di riscontrare se l'importo di esse raggiunga la quota parte determinata dalla legge.

Dovranno pure le dette ispezioni riaccertare l'ammontare delle operazioni ancora in corso, diverse da quelle consentite dall'articolo 12 della citata legge 10 agosto 1893, o costituenti immobi-

lizzazione; e riferire sul valore attuale effettivo attribuito dagli Istituti alle attività derivanti dalle operazioni medesime.

Le valutazioni saranno indicate per gruppi e classi di operazioni, a norma delle istruzioni che saranno impartite dal ministro del Tesoro.

Qualora al termine di ciascun periodo non sia stata liquidata la quota parte fissata dalla legge, l'ispezione dovrà appurare se l'Istituto abbia provveduto a colmare la differenza conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 della legge 10 agosto 1893, citato sopra.

Art. 20.

Il direttore dell'Istituto, chi ne fa le veci, e i funzionari che ne dipendono sono obbligati a fornire tutte le spiegazioni e a rendere ostensibili tutti i libri o i documenti richiesti dagli ufficiali dello Stato incaricati delle ispezioni. Il direttore o chi ne fa le veci può far intervenire alla ispezione il capo di quei servizi ai quali si riferisce la ispezione o la verifica in corso.

Art. 21.

I pubblici ufficiali incaricati delle ispezioni straordinarie di che all'articolo 17 devono presentare, entro un mese dal compimento della ispezione, al ministro del Tesoro una relazione particolareggiata intorno ai risultati della ispezione stessa.

Nel caso che l'ispezione accerti fatti gravi, deve esserne data notizia sommaria immediatamente al ministro stesso.

Art. 22.

Il ministro del Tesoro può fare eseguire in qualunque tempo ispezioni straordinarie, generali e speciali, agli Istituti di emissione.

Art. 23.

Quando dalle ispezioni ordinarie e straordinarie e dalle verifiche speciali risultino le infrazioni considerate nell'ultimo comma dell'articolo 10, e negli articoli 14 e 16 della legge 10 agosto 1893, gli ufficiali incaricati di tali ispezioni e verifiche devono compilare apposito processo verbale e trasmetterlo immediatamente al ministro del Tesoro, il quale promuoverà i provvedimenti indicati in quegli articoli.

Qualora risultino fatti aventi carattere di reato, gli ufficiali ne daranno denunzia all'autorità giudiziaria, e immediata notizia al ministro predetto.

Art. 24.

Egualmente, il ministro del Tesoro, accertati i fatti di che all'articolo 20 della legge, ne fa regolare denunzia all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene con quell'articolo comminate.

Art. 25.

Non più tardi del mese di maggio di ciascun anno il ministro del Tesoro presenterà al Parlamento una relazione particolareggiata e documentata sull'andamento degli Istituti d'emissione e della circolazione di Stato e bancaria durante l'anno solare antecedente.

Art. 26.

In fino a che non sia ristabilito il corso fiduciario dei biglietti di Banca, l'ufficio di ispezione invigilerà per accertarsi che la ragione ufficiale dello sconto e quella dell'interesse siano applicate costantemente, e senza variazioni non consentite dalla legge, da tutti gli Istituti di emissione.

La ragione dello sconto e quella dell'interesse non potranno essere variate senza l'autorizzazione del ministro del Tesoro. Questi potrà anche promuoverne la variazione, quando ritenga che lo esigano le condizioni del mercato.

Visto, *I Ministri del Tesoro e delle Finanze*
SIDNEY SONNINO.
P. BOSELLI.

Allegato Q all'art. 28.

Regio decreto 10 dicembre 1894, n. 533, che approva la Convenzione 30 ottobre 1894 stipulata colla Banca d' Italia.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia.

Veduta la legge 10 agosto 1893, n. 449;

Veduto il Regio decreto 20 dicembre 1893, n. 671, col quale è stato approvato lo statuto della Banca d'Italia;

Veduto il Regio decreto 12 ottobre 1894, n. 442, col quale è stato unificato il servizio della vigilanza sugl'Istituti di emissione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione stipulata, a nome del Governo, dal ministro del Tesoro coi rappresentanti della Banca d'Italia e sottoscritta a Roma il dì 30 ottobre 1894.

Art. 2.

Gli impiegati di carriera che, per effetto del passaggio del servizio di tesoreria alla Banca d' Italia, contemplato dall' annessa convenzione, non troveranno collocamento in altri uffici dello Stato nè verranno assunti eventualmente dalla Banca medesima, saranno collocati in disponibilità con effetto dal 1° febbraio 1895. A tutti gl'impiegati che saranno collocati in disponibilità, e i quali potranno essere richiamati in servizio attivo, a scelta del ministro, in qualsiasi ufficio dipendente dal Ministero del Tesoro, sarà concesso pei primi cinque mesi un assegno pari allo stipendio di cui sono attualmente provvisti, e pel periodo successivo l'assegno sarà ridotto alla metà dello stipendio medesimo, anche per quelli fra i detti impiegati che contino meno di dieci anni di servizio.

La disponibilità potrà durare trenta mesi, e tutto il tempo passato in detto stato sarà valido a fare acquistare il diritto al conseguimento della pensione di riposo o della indennità per una volta tanto, congiungendosi all'uopo gli anni di effettivo servizio prestato prima del collocamento in disponibilità.

Art. 3.

Quelli fra i detti impiegati, con sede in Roma, che durante il periodo della disponibilità fossero richiamati in servizio di nuovo in Roma, rientreranno nel godimento delle indennità di residenza che ora percepiscono.

Art. 4.

Il ministro del Tesoro è autorizzato a prelevare la somma di lire 150,000 dal capitolo 74 del bilancio del Tesoro pel 1894-95 (Spese di ufficio delle Tesorerie), per ripartirla a titolo di gratificazione una volta tanto, e secondo criteri da determinarsi con decreto ministeriale, fra quegl'impiegati privati degli attuali tesorieri, cioè: sostituti, cassieri, commessi ed inservienti, i quali cesseranno da ogni ulteriore servizio di tesoreria col 1° febbraio 1895.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1894.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

Visto, *I Ministri del Tesoro e delle Finanze*
SIDNEY SONNINO.
P. BOSELLI.

Convenzione.

Questo giorno 30 del mese di ottobre dell'anno 1894, in Roma, fra il Governo italiano, rappresentato dal ministro del Tesoro, barone Sidney Sonnino, e la Banca d'Italia, rappresentata dal comm. ing. Giuseppe Marchiori, direttore generale della Banca medesima, dai signori comm. avv. Vittorio de Rossi e comm. Luigi Cavallini, vice-presidenti del Consiglio superiore della Banca, e dal comm. Tomaso Bertarelli, segretario del Consiglio stesso, autorizzati con deliberazione del detto Consiglio superiore nella tornata del dì 22 ottobre 1894, si convenne quanto segue:

Art. 1.

La liquidazione della Banca Romana, di cui all'articolo 25 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sarà assunta dalla Banca d'Italia, a suo rischio e pericolo, liberando essa lo Stato dalle perdite che potessero derivare da tale liquidazione, ancorchè superassero tutta la somma da versarsi dalla Banca d'Italia al conto della liquidazione stessa, ai termini dell'articolo 29 della citata legge.

I buoni del Tesoro infruttiferi depositati presso la Banca d'Italia, ai termini dell'articolo 26, comma 2°, della citata legge, saranno annullati.

Restano ferme le norme per la liquidazione e gli obblighi della Banca d'Italia secondo quanto è disposto dagli articoli 26 (comma 1°), 27, 28 (comma 2°), 29 e prima parte dell'articolo 30 della citata legge 10 agosto 1893.

Un delegato dell'Ufficio centrale d'ispezione sugli Istituti d'emissione assisterà alle riunioni della commissione liquidatrice della Banca Romana.

Agli effetti della liquidazione stessa della Banca Romana, la riduzione delle tasse di registro all'unica tassa fissa di lire 3.60, di cui nell'articolo 18 della citata legge 10 agosto 1893, non avrà effetto oltre il 31 dicembre 1912, e sarà applicabile soltanto agli atti di vendita ai terzi degli immobili posseduti già dalla Banca Romana al 1° ottobre 1894, e per le cessioni ai terzi dei crediti già esistenti al 23 novembre 1893, e limitatamente alla sola misura dei crediti stessi.

Ad ogni altra operazione relativa alla liquidazione stessa dovranno essere estese tutte le riduzioni di tasse e sopratasse di registro che potranno essere concesse agli Istituti di emissione per la liquidazione delle loro immobilizzazioni.

Art. 2.

Passate ogni anno a perdita le sofferenze, e dopo versata nel conto della liquidazione della Banca Romana la somma di 2 milioni, di cui all'articolo 29 della citata legge 10 agosto 1893, la Banca d'Italia dovrà prelevare dagli utili lordi: nel 1894 la somma di 4 milioni di lire, nel 1895 di 5 milioni, e nel 1896 ed esercizi successivi, fino a tutto l'anno 1903, di 6 milioni all'anno. Queste somme saranno accantonate, insieme coi rispettivi interessi composti, in conto separato fruttifero, e destinate esclusivamente ad assicurare la liquidazione, entro il decennio, delle immobilizzazioni ed operazioni accertate non conformi all'articolo 12 della citata legge, ed a compensare le eventuali perdite, oltrechè quelle che potessero risultare dalla liquidazione della Banca Romana in più della sopracitata annualità, di cui all'articolo 29 della legge 10 agosto 1893.

Art. 3.

Le somme accantonate ogni anno, ai termini dell'articolo precedente, e gl'interessi relativi dovranno essere impiegati in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, e ciò in più ed all'infuori delle scorte di rendita pubblica, che la Banca d'Italia è autorizzata a tenere ai termini dell'articolo 12 della citata legge 10 agosto 1893, ed all'infuori delle scorte in titoli emessi o garantiti dallo Stato attribuiti alla massa di rispetto ordinaria, secondo le disposizioni dell'articolo 71 degli statuti della Banca, approvati con Regio decreto 20 dicembre 1893, n. 671.

Art. 4.

Sarà consentito alla Banca d'Italia, fin dal terzo dei periodi biennali di cui nell'articolo 13 della citata legge 10 agosto 1893, di conteggiare le somme accantonate ai termini dell'articolo 2 della presente convenzione, più gli interessi accumulati, a compenso di altrettante partite di attività immobilizzate.

Quando venissero per legge prolungati i termini del decennio e rispettivamente dei bienni, contemplati nell'articolo 13 della citata legge 10 agosto 1893, la Banca d'Italia si obbliga fin da ora a continuare al di là del decennio, e per un periodo di anni corrispondente al prolungamento ottenuto, il prelevamento e l'accantonamento di 6 milioni all'anno, più i relativi interessi composti, di cui agli articoli 2 e 3 della presente Convenzione, e la limitazione nel riparto degli utili nel seguente articolo 5.

Art. 5.

Prelevata dagli utili, ai termini del precedente articolo 2, la somma annualmente destinata a costituire, insieme coi rispettivi interessi composti, il fondo di riserva straordinario per far fronte ad eventuali ritardi nella liquidazione o a perdite, e restando fermo ogni altro obbligo di prelevamento per l'ordinario fondo di riserva, derivante dagli statuti della Banca e dalle leggi, il resto degli utili annui potrà essere distribuito agli azionisti, fino al limite massimo di lire 40 annue per azione, dovendo ogni ulteriore eccedenza andare ad aumento del fondo ordinario di riserva.

Nella formazione del bilancio generale della Banca, agli effetti del còmputo degli utili annui, non dovrà tenersi conto del capitale o degli interessi del fondo di riserva straordinario, di cui all'articolo 2.

Art. 6.

Sarà chiesto agli azionisti della Banca d'Italia il versamento di altre lire cento per azione, versamento che dovrà essere compiuto non più tardi del 31 dicembre 1895.

Art. 7.

Salva l'approvazione dell'assemblea generale degli azionisti, ai termini dell'articolo 86 degli statuti, il capitale fin qui versato della Banca d'Italia resta svalutato della somma di 30 milioni di lire, in previsione di eventuali perdite nella liquidazione delle immobilizzazioni e delle operazioni non conformi alla legge, ai termini degli articoli 12 e 13 della citata legge 10 agosto 1893, o per effetto della finale liquidazione della Banca Romana; ed il capitale sociale della Banca d'Italia resterà ridotto a 270 milioni, diviso in 300,000 azioni nominative di lire 900 ciascuna, restando ferma per gli azionisti, dopo compiuto il versamento di cui all'articolo precedente, l'obbligazione del versamento eventuale delle altre lire 200 per azione, mancanti a completare il capitale sociale.

Quando sarà stata effettuata la svalutazione di cui nel precedente comma, e la corrispondente riduzione del capitale sociale di 30 milioni di lire, si considererà, agli effetti dell'articolo 13 della citata legge 10 agosto 1893, come liquidata una eguale cifra

di partite classificate, secondo i risultati dell'ultima ispezione straordinaria, come immobilizzazioni o come non conformi alle disposizioni dell'articolo 12 della legge stessa.

Art. 8.

Al 1° gennaio 1904 sarà eseguita una ispezione straordinaria all'intento di accertare la situazione patrimoniale della Banca d'Italia.

Quando da tale ispezione risultasse:

che non si fosse dalla Banca completamente effettuata la liquidazione delle immobilizzazioni ai termini dell'articolo 13 della citata legge 10 agosto 1893;

o che altre nuove immobilizzazioni si fossero sotto qualunque forma accumulate nel decennio;

o che per effetto della liquidazione della Banca Romana si fossero accertate o si dovessero prevedere nuove perdite in più della somma da coprirsi nel ventennio con l'annualità di due milioni versata della Banca d'Italia al conto della liquidazione stessa;

e che le somme da liquidare o le perdite superassero le somme accantonate nei fondi di riserva, ordinario e straordinario;

il prelevamento e l'accantonamento di cui agli articoli 2 e 3 della presente Convenzione e la limitazione nel reparto degli utili, di cui all'art. 5, saranno mantenuti per un altro quinquennio o fintantochè la Commissione di cui all'art. 2 della citata legge 10 agosto 1893 non avrà presentata al Parlamento la sua relazione.

Il presente articolo resterà annullato quando, per légge, venisse prolungato sino a quindici anni il termine del decennio contemplato nel 1° comma dell'art. 13 della citata legge 10 agosto 1893, nel qual caso rimane l'obbligo assuntosi dalla Banca d'Italia col 2° comma dell'art. 4 della presente Convenzione.

Art. 9.

A datare dal 1° febbraio 1895, e sino a tutto il 31 dicembre 1912 la Banca d'Italia assume l'esercizio del servizio di Tesoreria per conto dello Stato in tutte le provincie del Regno, in conformità alle norme che saranno stabilite con apposito regolamento.

Dal detto giorno, la Banca riceverà i versamenti per conto dello Stato e delle Amministrazioni dipendenti, ed eseguirà i pagamenti disposti a favore dei creditori dello Stato e delle stesse Amministrazioni, ai termini della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª).

L'assegno fisso di lire 30,000 all'anno, che la Banca d'Italia percepisce per il servizio di Tesoreria nelle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Pesaro, Macerata, Ancona, Ascoli-Piceno e Perugia, ai termini della Convenzione stipulata il dì 20 febbraio 1868 fra il ministro delle finanze e la cessata Banca Nazionale nel Regno, cesserà col 31 dicembre 1895.

Art. 10.

A garanzia della gestione di Tesoreria, la Banca d'Italia presterà una malleveria di 50 milioni in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ragguagliati ai corsi di borsa del giorno in cui la gestione ha principio, sotto deduzione di un ventesimo del valore così determinato e con l'obbligo di reintegrazione in caso di ribasso nei corsi.

La detta cauzione sarà elevata da 50 a 90 milioni, nello spazio di anni sei. Sarà rivolta a questo scopo anche la somma che la Banca d'Italia è obbligata ad accantonare ai termini degli articoli 2 e 3 della presente convenzione.

Art. 11.

La somma totale delle anticipazioni ordinarie che la Banca deve fare al Tesoro è portata da 90 milioni di lire a 100 milioni.

Art. 12.

Come fondo di cassa per il disimpegno del servizio ordinario di Tesoreria è lasciata alla Banca una dotazione permanente di 30 milioni, salve le opportune somministrazioni nei casi di straordinari pagamenti.

Quando il fondo a disposizione del Tesoro si elevi per qualunque ragione al di sopra di 40 milioni, o scenda al di sotto di 10 milioni, sulla differenza in più e in meno, correrà a favore del Tesoro, o rispettivamente della Banca, un interesse fissato nella ragione uniforme di lire 1.50 per cento, al netto di ogni imposta.

La dotazione permanente fatta alla Banca per il servizio di Tesoreria deve essere sempre reintegrata nella decade, per modo che la situazione di essa alla sera del 10, del 20 e dell'ultimo giorno del mese non sia mai inferiore ai 30 milioni.

Art. 13.

Finchè durano in vigore le disposizioni contenute negli articoli 1 e 6 dell'allegato *I*, approvato con l'articolo 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339, degl'incassi fatti dalla Banca per conto del Tesoro sarà tenuto conto distintamente secondo le specie dei valori incassati.

Le somme versate in oro ed argento dovranno essere tenute, nelle specie medesime, a disposizione del Tesoro o consacrate ai pagamenti da farsi in metallo, che venissero designati dal Ministero del Tesoro.

Nulla è innovato rispetto a quanto dispone l'art. 7 dell'allegato *I*, approvato con la legge citata sopra, intorno ai certificati nominativi per pagamenti di dazi d' importazione.

Art. 14.

Durante il corso legale dei biglietti, e fino a che la Banca di Italia avrà il servizio di Tesoreria, non potrà richiedere agli altri Istituti d'emissione il cambio o il rimborso dei loro biglietti, se non per una somma eguale a quella dei biglietti della Banca che si trovino nelle casse degl' Istituti stessi.

Art. 15.

Presso ogni sede o succursale della Banca che esercita l'ufficio di Tesoreria sarà addetto un delegato del Tesoro, coadiuvato dal personale necessario, con incarico d'invigilare e controllare tutto quanto riguarda il servizio di Tesoreria, a norma delle disposizioni che saranno stabilite dal regolamento per l'applicazione della presente convenzione.

Il delegato del Tesoro, a cagione del suo ufficio, non assume alcuna responsabilità nella gestione della Banca.

Art. 16.

Le spese d'ufficio per l'esercizio di Tesoreria sono a carico della Banca, meno quella per gli stampati dei modelli prescritti dal Regolamento e dalle istruzioni, i quali vengono forniti dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 17.

Pel servizio di Tesoreria la Banca d' Italia godrà la franchigia postale, a forma delle leggi e dei regolamenti postali. La trasmissione però degli atti e dei documenti contabili riguardanti il detto servizio deve essere fatta a mezzo della Delegazione del Tesoro.

Art. 18.

Col passaggio della gestione di tesoreria alla Banca d' Italia, cesserà il servizio permanente delle sentinelle militari ora consentito in base all'art. 240 del regolamento di contabilità generale. Nel caso però in cui il Governo credesse necessario di provvedervi, la Banca dovrà fornire gratuitamente un locale per la guardia, provvisto degli arredi occorrenti.

Art. 19.

La presente convenzione sarà registrata con la tassa fissa di una lira.

La presente convenzione, stesa in due esemplari, venne letta ad alta voce nella sala di S. E. il ministro del Tesoro quest'oggi trenta ottobre milleottocentonovantaquattro, e venne sottoscritta dalle parti contraenti e dai testimoni intervenuti.

Firmati: SIDNEY SONNINO, GIUSEPPE MARCHIORI, AVV. VITTORIO DE ROSSI, LUIGI CAVALLINI, TOMASO BERTARELLI, ANTONIO SALANDRA, sotto-segretario di Stato pel Tesoro, *testimone*; BONALDO STRINGHER, direttore generale del Tesoro, *testimone*.

Visto, *I Ministri del Tesoro e delle Finanze*
SIDNEY SONNINO.
P. BOSELLI.

Allegato R all'articolo 37.

Disposizioni per agevolare le mobilizzazioni agli Istituti di emissione.

Art. 1.

Agli effetti della liquidazione prevista nell'art. 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sono accordate le riduzioni delle tasse e sopratasse di registro determinate negli articoli seguenti.

Art. 2

Fino al 30 giugno 1896:

1° per la registrazione degli atti e delle promesse di compravendita d'immobili, anche se con apertura di crediti, di data anteriore alla presente legge, sarà pagata sul prezzo stabilito la tassa proporzionale unica dell'1 per cento, intendendosi in tale aliquota compresa ogni altra applicazione di tassa e sopratassa per ritardata registrazione, e ciò a condizione che, insieme con la registrazione dell'atto, si effettui il trasferimento dell'intero fondo considerato nell'atto stesso ad un Istituto di emissione, ai termini del comma *a* del seguente articolo 3;

2° per la registrazione degli atti di novazione di crediti posseduti dagli Istituti di emissione precedentemente alla pubblicazione della presente legge, in altri crediti garantiti da ipoteca o pegno, sarà pagata la tassa proporzionale di 2 per mille;

3° per la registrazione degli atti di cessione d'immobili in pagamento di crediti non ipotecari, posseduti dagli Istituti di emissione anteriormente al 20 febbraio 1894, sarà pagata la tassa proporzionale di 1.20 per cento, fino a concorrenza del credito dell'Istituto di emissione; salva l'applicazione alla eventuale plusvalenza del fondo della tassa prescritta dalle leggi vigenti;

4° per la registrazione degli atti di cessione d'immobili da una Società commerciale ad un Istituto di emissione, a cui favore sia inscritta un'ipoteca generale o parziale sugli immobili stessi anteriormente alla pubblicazione della presente legge, con che l'Istituto si assuma il pagamento di un debito della Società cedente verso terzi, sarà pagata la tassa proporzionale di 1 per cento sul valore dell'immobile; a condizione che il totale dei crediti dell'Istituto verso la Società cedente superi di un decimo del totale stesso il debito che esso si assume.

Art. 3.

Fino a tutto l'anno 1896 sarà ridotta all'1 per cento la tassa proporzionale:

a) sopra gli atti civili o commerciali e gli atti o decisioni giudiziali traslativi della proprietà di beni immobili in pagamento di crediti ipotecarî iscritti a favore degli Istituti di emissione o dei loro Crediti fondiarî, purchè i predetti crediti ipotecarî abbiano data anteriore alla pubblicazione della presente legge: e ciò fino all'ammontare dei crediti medesimi, salva l'applicazione alla eventuale plusvalenza del fondo dell'aliquota di tassa prescritta dalle leggi vigenti;

b) sopra gli atti medesimi di trasferimento ad un Istituto di emissione di beni immobili, sui quali graviti un'ipoteca che sia stata ceduta da una Società commerciale all'Istituto stesso in garanzia di un credito verso la Società cedente, preesistente alla pubblicazione della presente legge, o fino a concorrenza della somma garantita dalla ipoteca stessa.

Art. 4.

Fino a tutto l'anno 1896 sarà ridotta a 2 per mille la tassa proporzionale di registro sopra gli atti di cessione di crediti ipotecarî da parte degli Istituti di emissione o dei loro Crediti fondiarî, e sopra gli atti di cessione di crediti ipotecarî agli Istituti di emissione o ai loro crediti fondiarî, in pagamento di crediti posseduti dai medesimi precedentemente alla pubblicazione della presente legge.

Art. 5.

Fino a tutto l'anno 1897 sarà ridotta all'1 per cento la tassa proporzionale di registro:

1° sopra gli atti di alienazione, da parte degli Istituti di emissione o dei loro Crediti fondiarî, degli immobili da essi posseduti alla data della pubblicazione della presente legge;

2° sopra gli atti di trasferimento o permuta d'immobili o di quote di immobili, tra gli Istituti di emissione o i loro Crediti fondiarî.

Art. 6.

Fino a tutto l'anno 1899 sarà ridotta all'1 per cento la tassa proporzionale di registro sopra gli atti di alienazione degli immobili che pervenissero agli Istituti di emissione, o ai loro Crediti fondiarî, in conformità degli articoli precedenti; purchè vengano sottoposti a registrazione entro tre anni dal precedente trasferimento.

Art. 7.

Fino a tutto l'anno 1899 sarà ridotta al 2 per cento la tassa proporzionale di registro sul primo atto di ulteriore trasferimento a titolo di compra-vendita della proprietà degli immobili di cui nei precedenti articoli 5 (comma 1) e 6; purchè venga a registrazione entro un anno dalla registrazione del precedente trasferimento.

Art. 8.

Agli atti registrati in virtù delle precedenti disposizioni non si applica l'aumento dei due decimi prescritto dall'articolo 158 della legge 13 settembre 1874, n. 2076 (serie 2ª).

Visto, *I Ministri del Tesoro e delle Finanze*
SIDNEY SONNINO.
P. BOSELLI.

Allegato S all'articolo 38.

Disposizioni riguardanti i Crediti fondiari degli Istituti di emissione.

Art. 1.

I Crediti fondiari degli Istituti di emissione avranno facoltà, per una volta tanto, di consentire ai mutuatari che, alla data della pubblicazione della presente legge, siano in arretrato di non più di otto semestralità, di prolungare i termini di rimborso dell'intero mutuo di tante nuove rate, quante sono le semestralità scadute, ripartendo ugualmente su tutte le rate ancora da scadere l'ammontare degli interessi di mora già dovuti.

In tali casi non sarà dovuto alcun nuovo compenso all'erario, e l'atto relativo sarà registrato con la tassa fissa di lire 3.

Con disposizioni regolamentari saranno determinate le norme per l'applicazione di questo articolo.

Art. 2.

Gli Istituti di Credito fondiario degli Istituti di emissione avranno la facoltà di cedere i propri crediti ad altri Istituti di Credito fondiario ordinari, o a privati, alle condizioni che reputeranno più convenienti, estinguendo integralmente il rispettivo credito nei modi di legge.

Art. 3.

Nessun diritto o compenso sarà dovuto all'erario nel caso di restituzione anticipata di mutuo, fatta mediante stipulazione di un nuovo mutuo con altri Istituti, purchè la somma e la durata del nuovo mutuo non siano inferiori al capitale ancora dovuto ed agli anni che rimangono a decorrere.

Art. 4.

Quando il Credito fondiario di un Istituto di emissione divenga deliberatario degli stabili ipotecati, potrà differire il rimborso del rispettivo mutuo residuo con l'obbligo di continuare l'ammortamento semestrale, per la durata del mutuo originario.

Nel caso di rivendita, il prezzo dovrà essere impiegato nella estinzione del debito residuo, e nell'ammortamento di un corrispondente numero di cartelle. Quando il prezzo stesso non sia sufficiente, l'Istituto avrà l'obbligo di supplire alla differenza.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Credito fondiario del Banco di Napoli, il servizio delle cui cartelle è regolato dall'articolo 8 del presente allegato *S* alla legge.

Art. 5.

La facoltà attribuita al deliberatario dall'articolo 36 della legge 17 luglio 1890, n. 6955, potrà essere esercitata anche dal compratore dell'immobile aggiudicato al Credito fondiario di un Istituto di emissione.

Il termine di 15 giorni, indicato dal detto articolo 36, è esteso a 30 giorni a favore del deliberatario che intende di profittare del mutuo fondiario concesso al debitore espropriato.

Art. 6.

Dopo il terzo esperimento d'asta, gli Istituti di credito fondiario degli Istituti di emissione, potranno chiedere al Tribunale civile, in Camera di Consiglio, l'autorizzazione di vendere a trattativa privata i beni sottoposti ad espropriazione e ad essi ipotecati, per un prezzo non minore di quello in base al quale fu bandita l'ultima gara.

Il relativo provvedimento non potrà essere impugnato se non per nullità di forma, e la impugnazione non sospenderà la vendita.

Il prezzo sarà versato all'Istituto, il quale preleverà l'importo del suo credito in conformità all'articolo 23, lettera *f*, del testo unico delle leggi sul Credito fondiario, approvato col Regio decreto 22 febbraio 1885, n. 2922, tenendo in deposito la somma residuale agli effetti del giudizio di graduazione.

Art. 7.

Per la nomina, la revoca e la surrogazione del soquestratario di cui alla lettera *b* dell'artitolo 23 del citato testo unico delle leggi sul Credito fondiario, e per la cauzione che possa da lui venir richiesta, il Presidente del Tribunale dovrà conformarsi alle proposte degli Istituti di Credito fondiario degli Istituti di emissione.

Art. 8.

A deroga dei comma 5 e 7 dell'articolo 9 del citato testo unico della legge sul Credito fondiario, l'estinzione delle cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli ancora in circolazione alla data della pubblicazione della presente legge, sarà eseguita dal Banco stesso, per conto del suo credito fondiario, a cominciare dal 1° agosto 1895, secondo le rate semestrali di ammortamento determinate nella tabella annessa al presente allegato *S*. L'estinzione delle cartelle si farà, finchè il loro prezzo di Borsa sia inferiore al valore nominale, per mezzo di acquisto al prezzo corrente di cartelle che verranno annullate, e quando il prezzo raggiunga o superi la pari, con rimborso mediante estrazione a sorte.

Il Banco avrà sempre facoltà di anticipare i rimborsi delle ultime rate, ma fino all'estinzione compiuta delle cartelle nessuna singola rata di ammortamento semestrale dovrà comprendere un numero minore di cartelle, di quello corrispondente alle somme fissate nella detta tabella.

Oltre al numero di cartelle compreso, ai termini del 1° comma del presente articolo, nelle rate di ammortamento indicate nella tabella annessa, verranno semestralmente estratte e rimborsate alla pari tante cartelle quante corrisponderanno all'importo delle somme che risulteranno versate in numerario, nel semestre antecedente, per volontaria restituzione anticipata di capitali dei mutui fondiari per parte dei debitori.

Tutte le cartelle che l'Istituto riceverà dai suoi mutuatari per anticipata restituzione di capitale dai mutui fondiari, dovranno essere annullate, in più di quelle di cui nelle rate semestrali di ammortamento indicate nell'annessa tabella.

Il Banco di Napoli stanzierà ogni anno nel bilancio del suo Credito fondiario la somma di 8,500,000 lire, sulla quale, dopo pagate le cartelle corrispondenti alle rate di ammortamento stabilite dalla tabella annessa, e dopo pagati gl'interessi delle cartelle in circolazione, ogni resto dopo detratta una quota, da impiegarsi a fondo di riserva in rendita pubblica, eguale al 7 per cento delle somme incassate per anticipata restituzione dei mutui sia in danaro, sia in cartelle, verrà integralmente impiegato, anno per anno, finchè il prezzo di Borsa delle cartelle fondiarie sia inferiore al valore nominale, nell'acquisto, al prezzo corrente, di cartelle che verranno annullate, e quando il prezzo raggiunga o superi la pari, nel rimborso di tante estratte a sorte in più del numero compreso nelle rate di ammortamento indicate nell'annessa tabella, o corrispondente alle restituzioni anticipate volontarie in numerario. La quota di cui sopra, da impiegarsi a fondo di riserva, in rendita pubblica, servirà, cogli interessi capitalizzati, a coprire le eventuali perdite del Credito fondiario.

Ogni utile o avanzo di cassa, che risulti disponibile alla chiusura annuale del conto del Credito fondiario, all'infuori della quota indicata nel comma precedente, destinata a fondo di riserva, dovrà essere esclusivamente impiegato in primo luogo a rimborsare al Banco le somme che abbia anticipato in conto corrente al suo Credito fondiario in più di 40 milioni di lire, e quindi, per non oltre una metà, ad ulteriore riduzione dello stesso debito in conto corrente, e per il resto, finchè il prezzo di Borsa delle cartelle fondiarie resterà inferiore al valore nominale, nell'acquisto al valore corrente di cartelle fondiarie che verranno annullate, e quando il prezzo raggiunga o superi la pari, nel rimborso di tante cartelle estratte a sorte in più del numero di cui nel comma precedenti del presente articolo.

Nulla è innovato riguardo agli obblighi e ai diritti dei mutuatari, per le annualità da loro dovute.

Visto, *I Ministri del Tesoro e delle Finanze*
SIDNEY SONNINO.
P. BOSELLI.

Tabella annessa all'articolo 8 dell'allegato *S.*

		RATE DI AMMORTAMENTO	
		semestre	anno
1895	1 agosto	500,000	500,000
1896	1 febbraio	358,500	
»	1 agosto	358,500	717,000
1897	1 febbraio	376,000	
»	1 agosto	376,000	752.000
1898	1 febbraio	395,000	
»	1 agosto	395,000	790,000
1899	1 febbraio	414,500	
»	1 agosto	414,500	829,000
1900	1 febbraio	435,500	
»	1 agosto	435,500	871,000
1901	1 febbraio	457,000	
»	1 agosto	457,000	914,000
1902	1 febbraio	480,000	
»	1 agosto	480,000	960,000
1903	1 febbraio	504,000	
»	1 agosto	504,000	1 008,000
1904	1 febbraio	534.500	
»	1 agosto	534,500	1,069,000
1905	1 febbraio	556,000	
»	1 agosto	556,000	1,112,000
1906	1 febbraio	583,500	
»	1 agosto	583,500	1,167,000
1907	1 febbraio	612.500	
»	1 agosto	612,500	1,225,000
1908	1 febbraio	643,500	
»	1 agosto	643,500	1,287,000
1909	1 febbraio	675,500	
»	1 agosto	675,500	1,351,000
1910	1 febbraio	709,500	
»	1 agosto	709,500	1,419,000
1911	1 febbraio	745,000	
»	1 agosto	745,000	1,490,000
1912	1 febbraio	782,000	
»	1 agosto	782,000	1,564,000
1913	1 febbraio	821,000	
»	1 agosto	821,000	1,642,000
1914	1 febbraio	862,000	
»	1 agosto	862,000	1,724,000
1915	1 febbraio	905,500	
»	1 agosto	905,500	1,811,000
1916	1 febbraio	955,000	
»	1 agosto	955,000	1.901,000
1917	1 febbraio	998,000	
»	1 agosto	998,000	1,996,000
1918	1 febbraio	1,048,000	
»	1 agosto	1,048,000	2,096,000
1919	1 febbraio	1,100,500	
»	1 agosto	1,100,500	2,201,000
1920	1 febbraio	1.155,500	
»	1 agosto	1,155,500	2,311,000

		RATE DI AMMORTAMENTO	
		semestre	anno
1921	1 febbraio	1,213,000	
»	1 agosto	1,213,000	2,426,000
1922	1 febbraio	1,274,000	
»	1 agosto	1,274,000	2,548,000
1923	1 febbraio	1,337,500	
»	1 agosto	1,337,500	2,775,000
1924	1 febbraio	1,404,500	
»	1 agosto	1,404,500	2,809,000
1925	1 febbraio	1,474,500	
»	1 agosto	1,474,500	2,949,000
1926	1 febbraio	1,548,500	
»	1 agosto	1,548,500	3,097,000
1927	1 febbraio	1,626,000	
»	1 agosto	1,626,000	3,252,000
1928	1 febbraio	1,707,000	
»	1 agosto	1,707,000	3,414,000
1929	1 febbraio	1,792,500	
»	1 agosto	1,792,500	3,585,000
1930	1 febbraio	1,882,000	
»	1 agosto	1,882,000	3,764,000
1931	1 febbraio	1,976,000	
»	1 agosto	1,976,000	3,952,000
1932	1 febbraio	2,075,000	
»	1 agosto	2,075,000	4,150,000
1933	1 febbraio	2,178,500	
»	1 agosto	2,178,500	4,357.000
1934	1 febbraio	2,287,500	
»	1 agosto	2,287,500	4,575,000
1935	1 febbraio	2,402,000	
»	1 agosto	2,402,000	4,804,000
1936	1 febbraio	2,522,000	
»	1 agosto	2,522,000	5,044,000
1937	1 febbraio	2,648,000	
»	1 agosto	2,648,000	5,296,000
1938	1 febbraio	2,780,500	
»	1 agosto	2,780,500	5,561,000
1939	1 febbraio	2,919,500	
»	1 agosto	2,919,500	5,839,000
1940	1 febbraio	3,065,500	
»	1 agosto	3,065,500	6,131,000
1941	1 febbraio	3,219,000	
»	1 agosto	3,219,000	6,438,000
1942	1 febbraio	3,380.000	
»	1 agosto	3,380,000	6,760,000
1943	1 febbraio	3,549,000	
»	1 agosto	3,549,000	7,098,000
1944	1 febbraio	3,726,500	
»	1 agosto	3,726,500	7,453,000
1945	1 febbraio	3,908.000	
»	1 agosto	3,908,000	7,816,000
	1896-1945		150,000,000

Visto, *I Ministri del Tesoro e delle Finanze*
SIDNEY SONNINO.
P. BOSELLI.

Allegato T all'articolo 39.

Disposizioni riguardanti i Banchi di Napoli e di Sicilia.

Art. 1.

Il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia sono pubblici stabilimenti di credito autonomi, sottoposti alla sorveglianza del ministro del Tesoro.

Art. 2.

L'Amministrazione centrale del Banco di Napoli è in Napoli, e quella del Banco di Sicilia in Palermo.

I due Banchi hanno sedi o succursali nei capoluoghi di quelle Provincie del Regno dove lo stimino opportuno, e subordinatamente alle condizioni che saranno determinate col decreto Reale indicato dall'articolo 39 della presente legge.

I due Banchi hanno facoltà di avere agenzie e rappresentanze proprie in quei luoghi del Regno che riterranno opportuni.

Art. 3.

Le funzioni dei due Banchi sono ripartite nei seguenti rami:

1° Emissione di biglietti a vista e al portatore, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi che regolano tale funzione;

2° Emissione di titoli nominativi, come fedi di credito, vaglia cambiari, assegni bancari trasmissibili per girata;

3° Sconti, anticipazioni e conti correnti ad interesse o senza, ai termini delle leggi che regolano gli Istituti di emissione.

Il Banco di Napoli conserverà inoltre il servizio dei Monti di pietà.

I Banchi possono assumere l'esercizio delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette.

Art. 4.

Il Consiglio generale del Banco di Napoli si compone:

del sindaco della città di Napoli;

del presidente del Consiglio provinciale di Napoli;

del presidente della Camera di commercio di Napoli;

di tre delegati eletti: uno dal Consiglio comunale, uno dal Consiglio provinciale e uno dalla Camera di commercio di Napoli;

di un delegato eletto dal Consiglio provinciale di Bari;

di un delegato eletto dalla Camera di commercio di Bari;

di un delegato eletto dal Consiglio provinciale di ognuna delle seguenti provincie:

Aquila	Cosenza
Avellino	Foggia
Benevento	Lecce
Campobasso	Potenza
Caserta	Reggio Calabria
Catanzaro	Salerno
Chieti	Teramo

di un delegato eletto dalle Camere di commercio di ogni altra provincia del Regno in cui il Banco abbia una sede;

del direttore generale e dei due consiglieri d'amministrazione di nomina governativa.

Nei casi d'incompatibilità determinati dalle leggi, il sindaco di Napoli e i presidenti del Consiglio provinciale e della Camera di commercio di Napoli, saranno rispettivamente surrogati dai loro rappresentanti ai termini di legge.

Art. 5.

Il Consiglio generale del Banco di Sicilia si compone:

del sindaco di Palermo;

del presidente del Consiglio provinciale di Palermo;

del presidente della Camera di commercio di Palermo;

di tre delegati eletti: uno dal Consiglio comunale, uno dal Consiglio provinciale e uno dalla Camera di commercio di Palermo;

dei sindaci di Messina, di Catania e di Girgenti;

di un delegato eletto dalle Camere di commercio di Messina, Catania e Girgenti;

di un delegato eletto dai Consigli provinciali di Messina, Catania, Girgenti, Caltanissetta, Siracusa e Trapani;

di un delegato eletto dalle Camere di commercio di ogni altra provincia del Regno in cui il Banco abbia una sede;

del direttore generale e dei due consiglieri d'amministrazione di nomina governativa.

Nei casi d'incompatibilità determinati dalle leggi, i sindaci di cui sopra, e i presidenti del Consiglio provinciale e della Camera di commercio di Palermo, saranno rispettivamente surrogati dai loro rappresentanti ai termini di legge.

Art. 6.

I membri elettivi dei Consigli generali dei due Banchi si rinnovano ogni biennio.

Le funzioni di componente il Consiglio generale sono gratuite. Esse sono, eccezione fatta dall'ufficio di consigliere d'amministrazione, incompatibili con qualunque ufficio retribuito dal Banco, sia direttamente, sia indirettamente, a stipendio fisso o variabile. È pure esclusa ogni indennità di soggiorno o di rappresentanza.

Art. 7.

I Consigli generali dei due Banchi non potranno deliberare validamente sopra argomenti che escano dalla competenza attribuita loro dai rispettivi statuti.

Art. 8.

I Consigli centrali di amministrazione dei due Banchi si compongono:

del Direttore generale che li presiede;

di tre delegati effettivi e di un delegato supplente, scelti annualmente dal Consiglio generale tra i suoi membri;

di due Consiglieri d'amministrazione nominati con decreto Reale, su proposta del ministro del Tesoro, da rinnovarsi uno ogni due anni, con facoltà di riconferma dell'uscente.

Il Direttore generale e i due Consiglieri nominati per decreto Reale non potranno essere scelti fra gli impiegati dello Stato in attività di servizio, in disponibilità o in aspettativa. Tale disposizione non si applica riguardo alla nomina dei Consiglieri d'amministrazione, agli impiegati che abbiano le guarantigie dell'inamovibilità.

Art. 9.

I Direttori generali dei due Banchi sono nominati con Regio decreto, sulla proposta del ministro del Tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 10.

Le sedi e succursali dei due Banchi sono amministrate dai Direttori, sotto la vigilanza dell'Amministrazione centrale.

Art. 11.

A cominciare dal 1° gennaio 1896 le pensioni, gli assegni di disponibilità e di aspettativa e le indennità di missione e di trasferta degli impiegati dei due Banchi saranno regolati dalle disposizioni vigenti per gl'impiegati dello Stato.

Gl'impiegati dei Banchi i quali, a termini delle norme attualmente vigenti, avranno al 1° gennaio 1896 acquistato il diritto al riposo, potranno liquidare la pensione secondo le norme medesime,

purchè presentino l'istanza pel collocamento al riposo non oltre il 30 giugno 1896.

Sarà del pari liquidata la pensione secondo le norme vigenti agli impiegati, i quali saranno collocati a riposo per disposizione dei Consigli centrali d'amministrazione fino al 30 giugno 1896.

Per gl'impiegati dei Banchi in regolare servizio alla data della pubblicazione della presente legge, i quali, pur contando 20 anni di servizio, non abbiano ancora acquisito il diritto al riposo, o non presentino la relativa domanda prima del 30 giugno 1896, o non vengano collocati a riposo d'autorità nel termine medesimo, la proporzione della pensione allo stipendio sarà determinata sulla base delle norme attualmente vigenti pel tempo passato in servizio anteriormente al 1° gennaio 1896, e delle disposizioni vigenti, per gl'impiegati dello Stato, ai termini del comma 1° del presente articolo, per il tempo posteriore, in ragione di tante quote per quanti sono gli anni di servizio utile alla pensione al 1° gennaio 1896.

Agl'impiegati dei Banchi che ottengano il collocamento a riposo dietro loro domanda o siano collocati a riposo di autorità a tutto il 30 dicembre 1896, l'anno di servizio incominciato varrà, agli effetti della pensione, per anno compiuto.

Alle controversie tra gl'impiegati dei due Banchi e le rispettive Amministrazioni in ordine alla liquidazione delle pensioni è estesa la giurisdizione della Corte dei conti.

Nel decreto Reale da emanarsi a' termini dell'articolo 39 della presente legge saranno stabilite le norme per l'applicazione delle disposizioni transitorie contenute in questo articolo, tenendo conto delle disposizioni attualmente vigenti per la liquidazione delle pensioni tanto per gl'impiegati del Banco di Napoli quanto per quelli del Banco di Sicilia.

Art. 12.

La Cassa di risparmio del Banco di Napoli ha un patrimonio suo proprio, distinto da quello del Banco, e sopra di esso i creditori del Banco non possono mai avere alcuna ragione.

Il Banco garantisce con l'intero suo patrimonio tutte le obbligazioni della Cassa di risparmio di fronte ai terzi.

La Cassa è amministrata dal Direttore generale del Banco, valendosi degli uffici e dei funzionari del Banco. Essa è sottoposta alla vigilanza del ministro del Tesoro.

Il Banco potrà tenere in conto corrente fruttifero, ad una ragione d'interesse non inferiore alla metà dell'interesse pagato dalla Cassa al pubblico, una somma non mai superiore ad un quinto della totalità delle attività della Cassa.

Ogni altra attività della Cassa dovrà essere impiegata esclusivamente in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

Le attività già impiegate diversamente alla data della pubblicazione della presente legge dovranno essere liquidate entro non più di cinque anni, salvi i termini più lunghi stipulati con precedenti contratti. Ogni parziale riscossione dovrà essere impiegata esclusivamente in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

Art. 13.

Il limite dello sconto di favore concesso ai termini dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449, è elevato pel Banco di Sicilia a 6 milioni di lire; ma le anticipazioni sopra ordini in zolfi non potranno eccedere la metà del valore della merce.

Visto, *I Ministri del Tesoro e delle Finanze*
SIDNEY SONNINO.
P. BOSELLI.

Allegato U all'articolo 42.

Art. 1.

A cominciare dal 2 luglio 1895 gli impiegati civili ed i militari al servizio dello Stato soggetti alla ritenuta continua sullo stipendio e sugli aggi ai termini della legge 7 luglio 1876, n. 3212, dovranno sottostare ad una ritenuta straordinaria nella misura del quindici per cento sugli stipendi od aggi conseguiti per prima nomina, purchè sien superiori separatamente o cumulativamente alle ottocento lire, e del venticinque per cento sugli aumenti successivi di stipendio o di aggi.

La riscossione di queste ritenute si effettuerà in rate uguali nei primi dodici mesi dalla nomina o promozione.

La ritenuta straordinaria sugli stipendi di prima nomina non sarà applicata agli straordinari che venissero nominati in pianta organica, purchè siano già stati ammessi a prestar servizio per decreto ministeriale, e lo abbiano già prestato per non meno di un biennio, alla data della pubblicazione della presente legge.

Art. 2.

Nei casi di collocamento a riposo od in riforma per infermità dipendenti o no da causa di servizio, il Governo dovrà far procedere allo accertamento di esse mediante visita collegiale e con le altre cautele da stabilirsi con regolamento.

Art. 3.

La Corte dei conti, prima di registrare il decreto di collocamento a riposo in seguito alla domanda del pensionando, dovrà accertare se tale domanda fu determinata per ordine od invito d'ufficio, nel quale caso il decreto non sarà ammesso alla registrazione, che come collocamento a riposo d'autorità.

Art. 4.

La somma da stabilirsi annualmente per le pensioni di autorità, ai termini dell'articolo 172 del testo unico delle leggi sulle pensioni, non deve eccedere lire 500,000 complessivamente per tutti i Ministeri. Però per l'esercizio 1895-96 questa somma è estesa a lire 600,000.

Sono considerate come pensioni d'autorità quelle dei funzionari che furono invitati dal Governo a domandare il collocamento a riposo.

Visto, *I Ministri del Tesoro e delle Finanze*
SIDNEY SONNINO.
P. BOSELLI.

Il Numero **CLXXII** *(Parte supplementare)* ***della Raccolta ufficiale*** *delle leggi e dei decreti del Regno,* ***contiene il seguente*** *decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza presentata dalla Società Operaia Agricola Industriale di Mutuo Soccorso in Foglizzo, allo scopo di ottenere la convalidazione dell'acquisto di una casa e di un appezzamento di terreno da essa stipulato con l'atto pubblico dell'8 luglio 1881 rogato Riva;

Veduto il decreto del tribunale civile di Torino, in data 6 luglio 1891, che concesse alla predetta Società la personalità giuridica a sensi della legge del 15 aprile 1886 n. 3818;

Vedute le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci del 12 dicembre 1880 e del 13 e 27 marzo 1887;

Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È convalidato l'acquisto di una casa e di un appezzamento di terreno stipulato, dalla Società Operaia Agricola Industriale di Mutuo Soccorso in Foglizzo, con l'atto pubblico dell'8 luglio 1881, rogato Riva.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1895.

UMBERTO.

A. BARAZZUOLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,061,168, per L. 110, e n. 1,031,169, per L. 15, entrambe al nome di Brunetti Vincenzo, Leonilda, Giuseppe, Guglielmo, Ida, Luigia ed Antonietta fu Giovanni Battista, minori, sotto la patria potestà della madre Burgio Maria di Calogero, vedova Brunetti ed il secondo dei detti certificati col vincolo d'usufrutto a favore della detta Burgio Maria di Calogero, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Brunetti Vincenzo, Leonilda, Giuseppe, Guglielmo, Ida, Luigi e Dalma-Ida fu Giovanni Battista, minori sotto la patria potestà della madre Burgio Maria di Calogero, vedova Brunetti, veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 9 agosto 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1006021 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 1035 al nome di Treves Bona Laura fu Claudio, moglie di Abram Sacerdote di Gabriele, domiciliata in Montiglio (Alessandria), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Treves Bona Laura fu Davide Claudio, moglie di Abram Sacerdote di Gabriele, domiciliata in Montiglio (Alessandria), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 9 agosto 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: n. 1002182 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 70, al nome di Tamagno Bianca e Natalina di Carlo, minori, sotto l'amministrazione del padre, domiciliato in Pisa, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Tamagno Bianca e Natalino di Carlo, minori, ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 luglio 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AVVISO DI SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Venne dichiarato lo smarrimento della ricevuta, rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Milano, in data 29 marzo 1895, col n. 1983, d'ordine, n. 2384 di protocollo e n. 53523 di posizione, pel deposito del Certificato del Consolidato 5 0[0, n. 157636, della rendita di L. 240, intestato « Poveri di S. Fiorano (Milano), per il legato istituito da Antonio Borsa », fatto da Uggè Francesca fu Davide.

Si diffida, ai termini dell'art. 334 del regolamento sul Debito Pubblico, chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, sarà consegnato al sig. Uggè Francesca fu Davide il titolo della suddetta rendita, convertito nel Consolidato 4,50 0[0 a favore dell'ente succitato, senz'obbligo dell'esibizione della ricevuta, dichiarata smarrita, la quale rimarrà di niun valore.

Roma, addì 9 agosto 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

Avviso.

Il giorno 5 corrente in Montecarlo, Provincia di Lucca, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, lì 7 agosto 1895.

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Avviso di concorso

È aperto il concorso per titoli al posto di titolare dell'insegnamento della matematica, della geometria descrittiva e del disegno nella R. Scuola mineraria di Caltanissetta, con l'annuo stipendio di lire 1800, accresciuto di due decimi, secondo le leggi del 30 giugno 1872, n. 893, e 26 dicembre 1877, n. 4213.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio, non più tardi del 1° ottobre prossimo venturo, contenere la indicazione della dimora del concorrente, ed essere corredate dei seguenti documenti:

1° Atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non ha oltrepassato il 45° anno di età;

2° Attestato di buona condotta rilasciato dal Sindaco dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

3° Attestato di immunità penale, rilasciato dal Tribunale del circondario;

4° Certificato medico di buona costituzione fisica;

5° Attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;

6° Laurea d'ingegnere ottenuta in una scuola d'applicazione per gl'ingegneri del Regno od abilitazione legale all'insegnamento delle suddette materie, e prospetto degli studi fatti, dalla carriera percorsa e delle occupazioni avute.

I concorrenti possono unire anche tutti quegli altri titoli od opere stampate dimostranti la loro coltura scientifica.

La domanda e i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente vidimati.

I documenti numeri 2, 3, 4, debbono essere di data non anteriore a quella del presente avviso.

Sono dispensati dal produrre i documenti segnati ai numeri 2, 3 e 4, i concorrenti che sieno attualmente insegnanti in un pubblico Istituto governativo.

Roma, addì 25 luglio 1895.

Il Ministro
A. BARAZZUOLI.

Avviso di concorso

È aperto un concorso al posto d'insegnante di Geografia commerciale presso la Scuola superiore di applicazione di studi commerciali in Genova.

A termini degli articoli 30 e 31 del regolamento della Scuola, il candidato prescelto sarà nominato professore reggente, con lo stipendio di L. 2100, che sarà aumentato a L. 3000 quando, dopo tre anni al massimo di reggenza, egli conseguirà la nomina di titolare.

Il concorso ha luogo in Roma, ed è per titoli e per esame; gli aspiranti hanno facoltà di presentarsi al concorso, separatamente per titoli e per esami, ovvero per titoli ed esami insieme.

Le domande di ammissione, stese su carta da bollo da lire una, e corredate dell'atto di nascita, del certificato penale e di quello di sana costituzione, di data recente, devono pervenire al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (Divisione Industria e Commercio), entro il 30 novembre prossimo.

Nella domanda deve essere indicato se l'aspirante concorre per titoli o per esame, o se per soli titoli, o per solo esame.

I concorrenti devono presentare una narrazione particolareggiata degli studi fatti e degli uffici coperti, ed i documenti che valgano a dar prova della loro capacità nell'insegnamento superiore al quale aspirano.

Le opere a stampa devono essere inviate in quattro esemplari.

I candidati che concorrono per esami saranno avvisati in tempo utile dell'epoca in cui questi avranno luogo. Le norme per gli esami saranno stabilite dalla Commissione giudicatrice.

Roma, addì 1° agosto 1895.

Il Ministro
A. BARAZZUOLI.

MINISTERO DELLA MARINA

DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE

NOTIFICAZIONE.

È aperto un concorso a 5 posti di applicato di 2ª classe collo stipendio annuo di lire 1500 nel Corpo delle Capitanerie di porto.

L'esame sarà dato in Roma il 26 novembre 1895 e nei giorni successivi negli uffici del Ministero della Marina.

Il concorso è aperto limitatamente a 5 posti di applicato di porto di 2ª classe: non sarà quindi tenuto conto degli altri concorrenti, che ottengano una classificazione di merito dopo il n. 5 ancorchè essi sieno risultati idonei, nè questi, conseguentemente, potranno aspirare a nomine posteriori.

Saranno ammessi a concorrere i capitani di lungo corso, i quali non abbiano oltrepassata l'età di anni 35 alla data 25 novembre 1895, siano sani, robusti e senza apparenti deformità o fisiche imperfezioni, e gli altri cittadini italiani i quali provino:

a) di aver compiuto 18 anni e non oltrepassati i 30 alla data 25 novembre 1895;

b) di esser sani, robusti e senza apparenti deformità o fisiche imperfezioni;

c) di aver sempre tenuta condotta regolare;

d) di aver conseguito il diploma di licenza liceale o di istituto tecnico (non saranno ammesse le domande di prender parte al concorso *per titoli equipollenti*);

e) di aver soddisfatto all'obbligo di leva, o di aver chiesta l'inscrizione sulla lista di leva, qualora la classe a cui appartengono non fosse ancora chiamata.

I capitani di lungo corso, provveduti della patente effettiva, emessa da questo Ministero, i quali volessero concorrere, ne faranno domanda (in carta bollata da una lira) al Ministero direttamente o per mezzo di qualunque Ufficio di porto, e producendo ad un tempo:

1° il regolare estratto della loro matricola;

2° il certificato di buona condotta emesso dal sindaco del luogo ove hanno domicilio.

3° l'attestato del casellario giudiziario.

Gli altri cittadini dovranno unire alla loro domanda (fatta come sopra e trasmessa direttamente al Ministero della marina, o per mezzo di qualunque Ufficio di porto) i seguenti documenti:

1° fede di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana fatto dall'Ufficio di stato civile;

3° certificato di buona condotta emesso dal sindaco del luogo dove hanno domicilio;

4° attestato del casellario giudiziario;

5° diploma di licenza conseguito in un istituto tecnico od in un liceo;

6° certificato di aver soddisfatto all'obbligo di leva, o di aver chiesta l'inscrizione sulla lista di leva, qualora la classe a cui appartengono non fosse ancora chiamata.

I documenti 2° e 3° pei capitani di lungo corso, e 3° e 4° per gli altri cittadini dovranno essere di data non anteriore di 50 giorni a quella in cui vengono presentati.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al Ministero della marina non più tardi del 4 novembre 1895.

Verificata la regolarità delle domande e dei documenti, gli aspiranti saranno invitati con lettera diretta al loro domicilio, o per mezzo degli uffizi di Capitanerie di porto a presentarsi agli esami.

Il Ministero si riserba il diritto di assumere informazioni sulla condotta degli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti esibiti, e di decidere sulla loro ammissione.

Il 25 novembre 1895, prima cioè dell'apertura degli esami, gli aspiranti i quali saranno ammessi a concorrere, verranno sottoposti a visita medica militare nel Ministero della marina per accertare la loro idoneità fisica.

Il programma è il seguente:

Esame scritto.

1ª prova: Componimento in lingua italiana (sarà necessaria una scrittura almeno mediocre);

2ª prova: Tema sui principii generali di economia politica;

3ª prova: Soluzione di un quesito di aritmetica ragionata:

Esame orale.

Prova unica sulle seguenti materie: Statuto del Regno — Codice per la marina mercantile e legge 11 aprile 1886, N. 3781 (serie 3ª) che modifica alcuni articoli dello stesso Codice — Co-

dice di commercio (libro II del Commercio marittimo e della navigazione e libro IV Capo II del sequestro, del pignoramento e della vendita giudiziaria delle navi) — Legge sulla leva di mare — Nozioni generali di storia antica e di storia moderna universale — Storia d'Italia dalla fondazione di Roma — Nozioni elementari di geografia fisica — Geografia politica e descrittiva universale.

Roma, addì 1° agosto 1895.

Il Ministro
E. MORIN.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La presenza delle Squadre navali dell'Inghilterra, della Germania e della Spagna nelle acque di Tangeri continua ad essere argomento alla stampa estera delle più disparate e contraddittorie notizie, non solamente nei commenti, nelle induzioni da quel fatto, ma sui fatti stessi che quasi da un'ora ad un'altra, da uno ad altro giornale sono affermati e negati. Così si è fatta partire or questa or quella Squadra, si è arrivati fino ad annunziare una *dimostrazione navale* delle potenze contro il Marocco. Il campo è aperto a tutte le ipotesi, nella misura degli interessi diversi e dei diversi punti di vista.

Seguendo questa libertà di giudizi e di supposizioni, l'*Indépendance Belge* lascia la propria imaginazione divagare e svagarsi sulla politica coloniale dell'Italia e intorno ad una guerra africana « a quanto pare già decisa » per fare una diversione alle questioni interne: la venuta in Italia del generale Baratieri non avrebbe altro scopo che quello « di riscaldare le fantasie ed eccitare l'opinione pubblica in favore della « conquista africana », e via, via fino a mettere in causa l'Inghilterra, la Russia ed anche la Francia...

Ciò che sarebbe più istruttivo sareb'e il notare le fonti alle quali si attingono quelle notizie future: si troverebbe l'autorità di tal giornale che nessuno in Italia, ha mai letto! Ma non è quì luogo di soffermarsi in tali indagini.

***

La stampa Francese discute ancora l'occupazione, per parte dell'Inghilterra, dell'isola della *Trinità* « questo pezzo di terra incolto ed inabitabile che giaceva da tre secoli abbandonato e come obbliato anche dal Brasile ».

Anche il *Times* se ne occupa, ma per raccontarci come ne fu preso possesso in nome di S. M l'Imperatrice delle Indie, Regina d'Inghilterra.

Nello scorso gennaio, narra il *Times*, la cannoniera inglese *Barracouta*, sbarcò il suo equipaggio sulla riva occidentale dell'isola il quale superandone le scoscese roccie, vi issò la bandiera del Regno Unito.

Siccome era necessario stabilire un'apparenza di autorità su questo nuovo possedimento, così il capo cannoniere del *Barracouta* ne fu proclamato governatore e il medico di bordo ne fu nominato ufficiale medico.

La proclamazione dell'annessione all'Inghilterra fu poi letta ad alta voce e, racchiusa in una bottiglia, venne sotterrata ai piedi del palo.

I marinai inglesi trovarono dell'acqua dolce in una piccola valle del versante orientale e qualche magra vegetazione presso l'acqua.

Non è guari, cioè parecchi mesi dopo l'occupazione inglese, ne giunse la notizia al Brasile, e vi suscitò viva emozione.

Un membro del Congresso non si tenne dal minacciare il leopardo brittanico che aveva posta la sua zampa sopra un pezzo del sacro suolo della patria Brasiliana! Il valore dell'oggetto in questione, osserva il *Temps*, non vale forse la spesa di tanta eloquenza. È a sperare, conclude il giornale Parigino, che la soluzione della questione sarà conforme alle norme della giustizia.

***

Delle cose della Bulgaria, dei ricevimenti ad Ischl dei Sovrani della Rumania, della visita dell'Imperatore di Germania alla Regina Vittoria, il telegrafo ci reca notizie diffuse e particolari; i giornali dei diversi paesi, i loro infiniti commenti che nessun fatto per altro avvalorano.

***

Dalla China giungono ai giornali di Londra notizie di nuovi disordini e violenze contro i forestieri.

L'ospedale della missione cristiana in Fu-ciau presso Canton è stato assalito da una enorme folla di fanatici e completamente distrutto. Corrono voci che tutte le missioni cristiane della stessa provincia sieno state aggredite e versino in pericolo di venir massacrate.

Questo movimento minaccioso pare sia promosso da una setta di vegetariani chinesi, che ha sotto di sè molti circoli a cui sono ascritti migliaia di affiliati portanti armi e munizioni. I promotori degli ultimi eccidii furono appunto dei vegetariani.

Telegrafano da RHong-ng che il governo chinese spedì a Fu-ciau una cannoniera per ristabilire l'ordine.

***

Scrivono da New-York, che i fautori della libera coniazione dell'argento, ebbero recentemente un successo. La *convenzione* democratica del Missouri ha votato una mozione in favore della libera coniazione, al ragguaglio, dell'argento, di 16 contro 1.

***

Il Primate d'Ungheria ha pubblicato una lettera pastorale, in cui, nell'attuazione della legge sul matrimonio civile, raccomanda al clero di evitare attriti e resistenze, limitandosi ad un'azione puramente passiva.

R. Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti

Nell'ordinaria adunanza tenuta dal R. Istituto, domenica 4 corr., sotto la presidenza del cav. G. Lorenzoni vice presidente, vennero presentati e letti i seguenti lavori:

dal m. e. A. Keller — Commemorazione del m. e. Gherardo Freschi;

dal m. e. M. Bellati — Commemorazione del m. e. Antonio Pazienti;

dal m. e. E. F. Trois — Elenco dei pesci dell'Adriatico;

dal s. c. F. Cipolla — Il Falcone in purgatorio, XXIV, 49 segg.;

dal s. c. E. Padova — Moto di un solido in un liquido illimitato;

dal prof. G. Ciscato — Osservazioni di comete e di pianetini fatte a Padova coll'equatoriale Dembowski nel 1894. Notizie sull'orbita del pianeta (354) 1893 A. (Questo lavoro venne presentato dal m. e. G. Lorenzoni).

Il m. e. P. Spica dà lettura di una nota del dott. G. Mazzaron « *Sulla determinazione degli acidi fissi nei grassi* », nella quale l'A. propone di dosare gli acidi fissi dei grassi per via volumetrica e di esprimere il risultato col peso d'idrato di bario, che è necessario per ventralizzare gli acidi contenuti in un grammo di grasso. Si ottengono dei numeri che sono costanti e che possono ritenersi come buone caratteristiche utili nell'esame dei vari grassi, sia isolatamente presi, sia sotto forma di miscuglio.

Finite le letture, l'Istituto si raccolse in adunanza segreta, per il disbrigo degli affari interni d'ufficio.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina, accompagnata alla stazione da S. M. il Re e dai Dignitari di Corte, ed ossequiata dalle Autorità, è partita, col suo seguito, stamane alle ore 9 da Monza per Gressoney.

Il Comitato per il XXV anniversario. — Contrariamente a quanto fu annunziato la sede del Comitato pel XXV anniversario non è stata trasferita presso l'ufficio VI municipale, ma al terzo piano del palazzo centrale in Campidoglio.

I Sindaci delle Provincie in Roma. — Al Comitato per le feste del XXV anniversario giungono numerosissime adesioni di rappresentanze comunali e provinciali alla solenne commemorazione del 25° anniversario.

Moltissimi municipi hanno dichiarato che invieranno speciali rappresentanze, parecchie delle quali saranno accompagnate dai donzelli del Comune e dal concerto municipale.

Il Comitato intanto si sta alacremente occupando della questione degli alloggi onde i Sindaci che converranno in Roma, possano trovare conveniente ospitalità.

Antiche lapidi della Chiesa di S. Stefano del Cacco in Roma. — Leggiamo nel *Bollettino* del Ministero della Pubblica Istruzione: « Verso la metà del nostro secolo, ricostruendosi il pavimento della chiesa di S. Stefano del Cacco, in Roma, alcune antiche lapidi incastrate nel vecchio pavimento erano state rimosse e quindi depositate in un locale sotterraneo della chiesa.

Su proposta dell'architetto Ferdinando Mazzanti, il Ministero aveva disposto, sino dal luglio 1894, perchè lo sconcio fosse tolto e perchè le lapidi venissero collocate in luogo più decoroso e più accessibile al pubblico.

Il lavoro di sistemazione, diretto dallo stesso architetto Mazzanti, è ora condotto a fine.

I marmi in discorso, molti dei quali sono di un'importanza artistica e storica notevole, furono tutti solidamente murati e fissati con grappe, parte sulle pareti interne della chiesa, parte sulle pareti di un corridoio annesso alla sagrestia.

Per quelle lapidi che si rinvennero scolpite su ambedue le faccie, si fece il calco della parte rimasta contro il muro, e il calco venne collocato accanto all'originale.

Fra i marmi in tal guisa restituiti allo studio e all'ammirazione del pubblico vanno specialmente notati: una tomba medioevale frammentata, con suvvi graffita una figura giacente, col capo circondato da un archivolto di stile gotico; un piccolo monumento sepolcrale del cinquecento, scolpito sul rovescio di una iscrizione assai rara del consolato di Simmaco e Boezio; un'iscrizione terminale del tempo di Traiano; un piccolo sarcofago del III secolo; altro consimile di epoca più recente; una tomba medioevale formata colla metà di un pluteo del V secolo scolpito ad arcatine sovrapposte; varie iscrizioni medioevali, del Rinascimento, del 600, del 700, contornate da fregi eleganti, ecc. »

Marina militare. — La R. Nave *Umbria* è partita ieri da Yokohama per Hiogo.

La R. nave *Dogali* è giunta stamane a Massaua. A bordo tutti bene.

— Col 1° settembre prossimo passerà in armamento a Napoli la nave *Lombardia*, destinata a campagna oceanica.

Lo stato-maggiore sarà il seguente:

Capitano di fregata Olivari Antonio comandante — Capitano di corvetta Borretto Carlo ufficiale in 2° — Tenenti di vascello Del Pozzo Giuseppe, Pedemonte Daniele, Pegazzano Augusto, Formigini Enrico — Settotenente di vascello ff. di tenente di vascello Patricolo Guido — Capo macchinista di 1ª classe Dusmet Francesco — Id. di 2ª classe Veronese Francesco — Id. di 3ª classe De Marinis Giovanni — Medico di 1ª classe Zannoni Formo — Commissario di 1ª classe Ferrero Albino.

Marina mercantile. — I piroscafi *Matteo Bruzzo* e *Montevideo*, della linea la Veloce, giunsero ieri il primo a Santos ed il secondo a Teneriffa donde proseguì per la Columbia.

Il *Kaiser Wilhelm*, del Norddeutscher Lloyd, partì ieri da Genova per New-York.

Terremoti. — Ieri, fra le ore 18,30 e 18,49, si avvertirono scosse di terremoto a Fermo, Foggia, Napoli e Firenze.

A Foggia la scossa fu in senso sussultorio molto sensibile e venne seguita da lungo rombo; a Fermo le due scosse furono ondulatorie e forti.

L'Ufficio Centrale di Meteorologia e di Geodinamica comunica all'*Agenzia Stefani* le seguenti notizie:

« Dalle notizie fino ad ora ricevute risulta che il terremoto di iersera fu inteso specialmente nell'Italia Centrale; la scossa fu pure sentita a Benevento e Foggia; il movimento fu registrato dagli apparecchi sismici di Roma, Rocca di Papa ed Ischia.

XXVII Congresso alpino. — La Sezione di Milano del Club alpino italiano ha pubblicato il programma del XXVII Congresso degli alpinisti italiani, che si terrà dal 2 al 7 settembre p. v. in quella città.

Domenica, 1 settembre, nelle sale della sezione, in via Dante n. 15, avrà luogo il ricevimento dei congressisti, i quali si riuniranno poi in assemblea il successivo lunedì. Partiranno quindi per Sondrio.

La giornata di martedì sarà occupata nel viaggio da Sondrio a Tirano e Bormio-Bagni, ove avrà luogo un banchetto. Portatisi così ai piedi della montagna, al 4 settembre si effettuerà la prima salita per Primadio Madonna di Torripiano, Scala di Fraèle (1942 m.) Lago delle Scale. Si ritornerà quindi a Bormio, e da qui in carrozza, la comitiva si recherà allo Stabilimento di Santa Caterina, ove la sezione di Milano offrirà un banchetto.

Al giovedì e al venerdì altre passeggiate alpine, quindi partenza per Ponte di Legno ed Edolo. L'ultima giornata i congressisti la occuperanno percorrendo la strada da Edolo a Sondrio visitando la Valle di Casbeno, il Colle d'Aprica, il Belvedere, Tresenda.

Il Congresso sarà chiuso fra i brindisi all'albergo della Posta, di Sondrio.

Le iscrizioni sono numerosissime, e interverranno al Congresso le rappresentanze di tutte le Società alpinistiche italiane.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 9. — Le navi che sono giunte a Tangeri, da Gibilterra, formano parte della Squadra del Mediterraneo. Esse vi si tratterranno pochi giorni senza nessuno scopo di dimostrazione navale isolata o combinata a navi di altre potenze.

MADRID, 9. — L'*Imparcial* ed il *Correo* affermano che le Squadre inglese e spagnuola fanno una dimostrazione navale nelle

acque del Marocco, per ottenere la facoltà d'istituire Consolati a Fez, al pari della Francia.

Nei circoli ufficiosi tale notizia è dichiarata priva di fondamento.

BERLINO, 9. — La *National Zeitung* dichiara, contrariamente alle affermazioni di alcuni giornali, che nessuna trattativa vi fu recentemente circa l'entrata della Rumania nella triplice alleanza.

LONDRA, 9. — Nel pomeriggio vi fu un Consiglio dei Ministri, che si occupò della protezione dei Missionari nella China.

PIETROBURGO, 9. — Da fonte assolutamente sicura si dichiara che il Governo russo è indignatissimo del modo biasimevole con cui i giornali francesi parlano di questioni, che riguardano unicamente la Russia.

Fra le altre cose non si comprende come il corrispondente del *Soleil* da Pietroburgo possa scrivere cose così assurde come quelle da lui recentemente mandate a quel giornale.

Il Governo russo mantiene buone relazioni colla Francia come colla Germania, coll'Austria e coll'Italia, ed esso non ha ragione di sollevare difficoltà al Governo italiano, nè di fare una dimostrazione che possa offendere il Governo tedesco.

Si sa perfettamente che l'onorevole Crispi non ha intenzioni bellicose e che egli saprebbe benissimo, quando ne venisse il momento, quale partito prendere nella questione egiziana, la quale sarà sistemata mediante l'accordo di tutte le grandi potenze interessate.

TRIESTE, 9 — Stasera alle ore 6,45 è stata avvertita una leggiera scossa di terremoto ondulatorio della durata di tre secondi.

SIDNEY, 9 — Il piroscafo inglese *Cather Thun* s'infranse fra gli scogli del Capo Ashake è affondò.

Si crede che vi sieno sessanta annegati, fra i quali parecchi europei.

LONDRA, 10. — Il *Daily Graphic* dice che l'equilibrio delle influenze estere nel Marocco è la prima condizione di pace nel Mediterraneo.

Lo scopo della dimostrazione navale a Tangeri è di ristabilire tale equilibrio, ottenendo un'eguale rappresentanza delle potenze a Fez.

Il *Morning Post* dice che le potenze interessate nel Marocco non debbono rimaner indietro alla Francia.

MADRID, 10. — L'*Epoca* smentisce la voce che l'invio della Squadra spagnuola a Tangeri sia il risultato di un accordo con l'Inghilterra.

TANGERI, 10. — L'arrivo della Squadra inglese ha causato sorpresa, l'Inghilterra non avendo alcuna questione pendente col Marocco.

Nei circoli ufficiali si dice che l'invio a Tangeri della Squadra inglese, sia motivato dalla presenza in queste acque di navi da guerra delle altre Nazioni.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 9 agosto 1895.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.

Barometro a mezzodì 761.5
Umidità relativa a mezzodì 21
Vento a mezzodì . . . . . . Nord moderato.
Cielo . . . . sereno.
Termometro centigrado . . . . . . { Massimo 30.°2. / Minimo 17.°6.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 9 agosto 1895:

In Europa pressione a 748 a Belmullet ed a Wisby; a 765 sulla Baviera.

In Italia nelle 24 ore: barometro aumentato di 6 ad 1 mm. dal N al S; pioggie con temporali al N e sul versante Adriatico; venti qua e là freschi intorno al ponente.

Temperatura diminuita.

Stamane: cielo nuvoloso alto versante tirrenico ed al S della penisola, sereno altrove; venti freschi settentrionali sul versante Adriatico ed al S.

Barometro; 763 al N; 762 Roma, Palermo; 760 Lecce, Siracusa; 763 Sardegna.

Mare agitato Brindisi, Reggio Calabria.

Probabilità: venti deboli e freschi intorno al ponente; cielo in generale sereno.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 9 agosto 1895.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 7	STATO DEL MARE ore 7	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio. .	sereno	legg. mosso	27 3	18 9
Genova	1/4 coperto	calmo	25 0	19 4
Massa Carrara .	1/4 coperto	calmo	29 5	17 0
Cuneo	3/4 coperto	—	26 3	15 2
Torino	1/2 coperto	—	26 6	18 0
Alessandria. . .	caligine	—	27 2	16 0
Novara	sereno	—	25 5	16 0
Domodossola . .	sereno	—	27 0	14 0
Pavia.	1/2 coperto	—	26 1	13 6
Milano	sereno	—	25 8	15 0
Sondrio	sereno	—	25 6	13 0
Bergamo. . . .	3/4 coperto	—	21 9	14 0
Brescia	1/4 coperto	—	23 2	13 5
Cremona. . . .	—	—	—	—
Mantova. . . .	sereno	—	28 0	18 4
Verona	sereno	—	27 0	16 1
Belluno	sereno	—	20 3	12 1
Udine.	sereno	—	21 8	13 0
Treviso	sereno	—	22 0	15 0
Venezia	sereno	calmo	20 5	17 2
Padova	sereno	—	20 8	13 6
Rovigo	1/4 coperto	—	21 7	14 4
Piacenza. . . .	nebbioso	—	24 6	14 3
Parma	sereno	—	23 5	14 9
Reggio Emilia .	sereno	—	24 0	14 7
Modena	1/4 coperto	—	24 3	14 2
Ferrara	sereno	—	22 3	15 1
Bologna	sereno	—	23 9	15 8
Ravenna. . . .	sereno	—	28 9	12 9
Forlì	sereno	—	27 2	19 2
Pesaro	sereno	calmo	27 0	13 3
Ancona	sereno	mosso	27 0	19 0
Urbino	sereno	—	24 9	11 2
Macerata . . .	sereno	—	26 3	15 8
Ascoli Piceno . .	sereno	—	25 7	16 5
Perugia	sereno	—	24 9	15 5
Camerino . . .	sereno	—	23 9	13 4
Pisa	sereno	—	25 2	13 6
Livorno	1/4 coperto	calmo	25 3	16 0
Firenze	sereno	—	26 5	14 7
Arezzo	sereno	—	26 1	14 2
Siena.	sereno	—	25 0	15 2
Grosseto. . . .	1/4 coperto	—	29 5	23 4
Roma.	sereno	—	28 2	17 6
Teramo	sereno	—	26 3	16 3
Chieti	sereno	—	25 0	13 8
Aquila	sereno	—	26 2	12 9
Agnone	sereno	—	26 6	13 2
Foggia	1/2 coperto	—	35 0	22 9
Bari	1/4 coperto	legg. mosso	28 8	21 2
Lecce.	1/2 coperto	—	33 7	22 0
Caserta	sereno	—	29 8	19 4
Napoli	sereno	calmo	26 3	20 6
Benevento . . .	3/4 coperto	—	29 7	18 5
Avellino. . . .	1/4 coperto	—	26 5	13 9
Salerno	—	—	—	—
Potenza	1/4 coperto	—	25 8	15 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	1/2 coperto	—	20 2	15 0
Reggio Calabria .	sereno	agitato	27 0	17 9
Trapani	sereno	legg. mosso	29 3	21 7
Palermo	sereno	calmo	31 6	17 5
Porto Empedocle.	sereno	calmo	30 0	21 0
Caltanissetta . .	sereno	—	29 4	17 8
Messina	sereno	calmo	28 2	23 3
Catania	sereno	calmo	29 8	21 3
Siracusa. . . .	sereno	legg. mosso	32 7	22 0
Cagliari	sereno	calmo	33 5	20 0
Sassari	sereno	—	26 4	18 1

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 9 agosto 1895.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PRI nomi
1 lug. 95			RENDITA 5 % 1ª grida		— —			— –
			RENDITA 5 % 2ª grida	93,80 75	93 77½	93,90 87½ 95 92½		— –
»			detta in cartelle di L. 50 a 200		— —			— –
			detta » di L. 5 a 25		— —			— –
1 apr. 95			detta 3 % 1ª grida		— —			— –
			detta 3 % 2ª grida		— —			57 5
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64.		— —			100 5
»			Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.).		— —			98 –
»			Prestito Romano Blount 5 %		— —			99 7
1 giu. 95			» Rothschild		— —			104 3
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario.		Cor. Med.			
1 gen. 95	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		— —			— —
1 apr. 95	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		— —			471 —
»	500	500	dette 4 % 2ª a 8ª Emissione.		— —			464 —
1 giu. 93	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		— —			497 —
1 apr. 95	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			390 —
»	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			490 —
»	500	500	» » » » » 4½ %		— —			496 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Op.ª di S. Paolo 5 %		— —			— —
»	500	500	» » » » » 4½ %		— —			— —
1 gen. 95	500	500	» » » dell'Ist. Italiano 4½ %		— —			498 —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 lug. 95	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			670 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			493 —
1 lug. 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 apr. 95	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani, 1ª e 2ª Emissione		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 95	1000	700	Az. Banca d'Italia		— —			832 —
1 gen. 93	1000	1000	» » Romana		— —			350 —
1 lug. 93	300	300	» » Generale		— —			49 —
1 gen. 95	250	250	» » di Roma		— —			115 —
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina.		— —			— —
1 ott. 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			— —
1 lug. 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			— —
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 apr. 95	500	500	» » Anglo-Rom.ª per l'Illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi.		— —			822 —
1 lug. 95	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1191 —
1 gen. 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua.		— —	187 185½		— —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare		— —			61 —
1 gen. 94	150	150	» » dei Molini e Magazz. Generali.		— —			35 —
1 gen. 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gen. 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			235 —
1 apr. 95	125	125	» » Anonima Tramway-Omnibus		— —	200½ 201		— —
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana.		— —			— —
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana.		— —			290 —
1 gen. 90	250	250	» » Metallurgica Italiana.		— —			34 —
1 gen. 94	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			158 —
1 gen. 90	100	100	» » Caoutchouc		— —			— —
1 gen. 92	250	250	» » An. Piemontese di Elettricità.		— —			— —
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			31 50
1 gen. 95	250	250	» » di Credito e d'Industria edilizia		— —			— —
	500		» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 gen. 95	500		» » « Credito Italiano »		— —			543 —

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni.					
1 giu. 95	100	100	Az. Fondiaria - Incendio		— —			77 —
»	250	125	» » - Vita		— —			207 —
			Obbligazioni diverse.					
1 lug. 95	500	500	Obbl. Ferrov. 3 0/0 Emiss. 1887-88-89		— —			284 —
1 lug. 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 % (oro)		— —			— —
1 gen. 95	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			450 —
1 ott. 94	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			325 —
»	250	250	» » » 4 %		— —			128 —
»	500	500	» » Acqua Marcia		— —			507 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			— —
1 lug. 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —
1 apr. 95	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3		— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro)		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottaiano (5 % oro)		— —			170 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina		— —			— —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 %		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale.					
1 apr. 95	25	25	Obb. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

SCONTO	CAMBI		Prezzi fatti	Nominali	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di Firenze	Genova	Milano	Napoli	Torino
2	Francia	90 giorni	— —	104 62½	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chèque	105 25	— —	105 20	105 25 22½	105 25	105 25 15	105 25
2	Londra	90 giorni	— —	26 42½	26 43	— —	— —	— —	— —
	»	Chèque	— —	26 57	— —	26 58	26 59	26 57½ 52½	26 60
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chèque	— —	— —	— —	129 95	129 90	129 90 70	130 —

Risposta dei premi . 29 agosto
Prezzi di Compensaz. 29 »

Compensazione . . . 30 agosto
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE LUGLIO 1895

Rendita 5 %	92 50
detta 3 %	57 —
Prestito Rothschild 5 %	104 50
Obb. Città di Roma 4 %	464 —
» Cred. Fond. S. Spirito	390 —
» » » B. Nazion.	491 —
» » » »	497 —
Azioni Ferr. Meridionali	660 —
» » Mediterranee	483 —
» Banca d'Italia	815 —
» » Romana	350 —
» » Generale	46 —
» Banco di Roma	140 —
» Banca Tiberina	— —
» Soc. Industriale	— —
» » Cred. Mobiliare	— —
» » Gas	818 —
» » Acqua Marcia	1185 —
» » Condotte d'acqua	186 —
» » Gener. Illuminaz.	235 —
» » Tramway-Omnib.	200 —
Azioni Soc. Molini Mag. Gen.	35 —
» » Immobiliare	60 —
» » Mat. Laterizi	— —
» » Navig. Gen. Ital.	282 —
» » Metallurgica Ital.	30 —
» » Piccola Borsa	158 —
» » An. Piem. di Elet.	— —
» » Risanamento	32 —
» » Cred. Ind. Ediliz.	— —
» » Fondiaria Incend.	77 —
» » » Vita	207 —
» » Ferr. Sarde	330 —
» » Credito Italiano	545 —
» » Ind. Valnerina	— —
Obb. Soc. Immob. 5 %	325 —
» » » 4 %	130 —
» » Ferroviarie	285 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	170 —
» » del Tirreno	462 —
» » Fond. Ist. Italiano	498 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

8 agosto 1895.

Consolidato 5 % . . . . L. 93 781
Consolidato 5 % senza la cedola del semestre in corso . . . . » 91 781
Consolidato 3 % nominale . . . . » 56 50
Consolidato 3 % senza cedola nominale . . » 55 30

Il Presidente
R. TITTONI.

Per il Sindaco: LEONIERO ROSELLINI.

Visto: Il Deputato di Borsa: ERNESTO DELVITTO.

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE.